Government

DELLE GIURISDIZIONI

NE' DIVERSI STATI ITALIANI

DALLA FINE DEL SECOLO XVIII

ALLA

PUBBLICAZIONE DE' CODICI PEL REGNO D'ITALIA

RICERCHE STORICHE

DEL

Commend. **COSIMO RATTI**

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO DI ANCONA

All'illustr. Com. Giuseppe Colucci Prefetto. Livorno

In attestato di sommo affetto e di non minore stima

L'autore

FIRENZE

TIPOGRAFIA CENNINIANA

1886

PREFAZIONE

Al tempo nostro, che la riforma dell'ordinamento giudiziario è dimandata con istanza da ogni parte, e che forma il carico più malagevole di ogni Ministro di giustizia, crediamo che possa giovare un riassunto, bene ordinato, delle istituzioni giudiziarie ne'diversi Stati, nei quali l'Italia era prima divisa. E di vero, nell'innovar leggi, e'non bisogna esser corrivi, romperla col passato, in tutto e per tutto, e gittarsi nell'ignoto dell'avvenire. Bisogna imitare la natura: l'albero depone la scorza, e rinnova i rami e le foglie, ma riman sempre il medesimo tronco.

Nel fare questo riassunto abbiam cominciato dalla fine del secolo scorso, che rappresenta l'ultimo stato dell'organamento civile della vecchia Europa, che si scomponeva, cadendo da un lato l'aristocrazia feudale, e dall'altro perdendo l'aristocrazia ecclesiastica tutti i suoi privilegi. Poi abbiam tenuto dietro alle vicende di queste isti-

tuzioni nei periodi successivi della conquista, cui soggiacquero le terre italiane, e della restaurazione; dopo la quale le antiche Signorie dettero in tempi diversi nuovi codici; e ci siamo fermati alla pubblicazione di quelli pel Regno d'Italia, che con l'unità giuridica han suggellata l'unità nazionale.

Questo lavoro, che or vede la luce, non è nuovo, ma rinnovato, e accresciuto notabilmente; chè parecchi anni sono pubblicammo, come parte di una nostra opera maggiore (1) talune ricerche storiche intorno alle giurisdizioni penali in Italia. Oggi il nostro lavoro tratta e delle giurisdizioni penali e delle civili; e non solo discorre delle diverse maniere di procedimento, che innanzi ad esse si osservavano, ma contiene ancora notizie, benchè sommarie, del diritto civile e penale in vigore: imperocchè a noi pare, essere tre cose inseparabili, la legge, l'autorità che l'applica, ed il procedimento, che questa siegue nel compiere il suo alto ufficio.

Crediamo inoltre, che, a prescindere dall'opportunità, le nostre ricerche possano essere utili a togliere da un immeritato oblio le precedenti isti-

---

(1) Accenniamo al Trattato sulle giurisdizioni e sul procedimento penale, pubblicato nel 1856.

tuzioni giudiziarie. Il Meyer, trattando di esse (1), restrinse il suo esame ad alcune legislazioni, cioè a quelle dell'Inghilterra, della Francia, dei Paesi Bassi, e dell'Allemagna, e non andò più oltre, quasichè non ne portasse il pregio. Laddove, s'egli avesse posto mente alle legislazioni dei diversi Stati italiani, in una avrebbe trovato alcun che di speciale, e di caratteristico: avrebbe veduto, che un Sovrano, molto innanzi al suo secolo, e in tempo, in cui vi era un affastellamento di giurisdizioni regie, baronali, ecclesiastiche, bandì il gran principio che ogni giustizia emana dal Principe (2); avrebbe trovato l'origine di diverse istituzioni, come quella del Pubblico Ministero, e della Corte di Cassazione; ed avrebbe in fine osservato, che quando in tutta Europa le sentenze erano scritte a mo' di oracoli, in Napoli fu pubblicato un ordinamento, che, ad infrenare tanto arbitrio, prescrisse l'obbligo della *motivazione,* cioè di rendere ragione d'ogni pronunziato (3).

Per ultimo, quando ci è venuto il destro, abbiamo fatto onorevole menzione degli insigni scrit-

(1) Esprit, origine, et progrès des institutions judiciaires des principaux pays d'Europe.

(2) Vedi la Costituzione di Federico II: *Non sine grande consilio.*

(3) Vedi la Prammatica del 13 settembre 1774.

tori italiani, che sin dalla metà del secolo passato precorsero alle novità legislative, delinearono le riforme necessarie in ogni ordine di leggi; dimodochè, anche senza la conquista delle armi francesi, avremmo avuto codificato il dritto in conformità de' progressi delle discipline giuridiche, delle tradizioni e dei bisogni della nazione; sicchè vera gloria della Francia è stato l'accidente storico della priorità, avendo con la rivoluzione dell'ottantanove affrettata la caduta del vecchio edificio. Quindi il nostro lavoro conterrà due parti; l'una le notizie storiche; l'altra le osservazioni che possano guidare ad una saggia riforma del vigente ordinamento giudiziario.

Di leggieri comprendiamo che la nostra fatica non è scevra di difficoltà, dovendo riunire ed ordinare in piccolo spazio molti fatti e ragguagli, dovendo dar giudizio di leggi diverse per Stati e per tempi; e tutto questo nell'intento di dimostrare, che nelle istituzioni giudiziali del passato troviamo materiali acconci a costruire un ordinamento giudiziario, che soddisfaccia ad ogni esigenza della scienza e della civiltà.

Parte prima.

§ I.

Cominciamo dal Piemonte in contrassegno di onore, come quello, che tanto lavorò pel nostro risorgimento.

In sul cadere dello scorso secolo il Piemonte era ordinato a Monarchia assoluta. I suoi Principi, salvo qualche rara eccezione, governarono paternamente; ma il loro potere non avea limiti, e penetrava in tutto. Vi era un *Consiglio di Stato*, ma il nome non corrispondeva alla cosa, perchè di negozi di stato non si occupava; era bensì una specie di *Corte di equità*, che temperava ciò che le leggi aveano di duro e di sottile, statuiva sulle istanze in revisione, ed esercitava altre funzioni, più giudiziarie che politiche, come in appresso vedremo.

Prima del regno di Vittorio Amedeo I, il Principe più grande che avesse governato il Piemonte, dopo Emanuele Filiberto, vi era una raccolta di leggi in latino, intitolata *Statuta Sabaudiae*, ed una col-

lezione de' diversi editti, fatta dal Borelli. Vittorio Amedeo, col pubblicare nel 1721 un volume delle *Leggi* e *constituzioni*, diè il primo esempio della compilazione di un codice; ma molto lontano dalla perfezione, a cui recò in appresso diversi cangiamenti ed aggiunzioni.

L'opera fu rimaneggiata e pubblicata in due volumi nel 10 novembre 1729; e più tardi, nel 7 aprile 1770, queste stesse costituzioni, leggermente modificate, ricomparvero sotto il nome di Carlo Emanuele III.

Le dette costituzioni sono divise in sei libri. Il primo può chiamarsi il Codice politico e religioso della monarchia. Il secondo contiene l'ordinamento dei magistrati. Il terzo assegna le norme del procedimento civile. Il quarto comprende l'intera legislazione penale. Il quinto tratta del diritto civile, ed è il meno completo. Il sesto determina le pertinenze della Camera de' Conti, i diritti di regalia, e provvede intorno alle miniere, alle strade, alle foreste, e ad altri oggetti di pubblica amministrazione.

Nel silenzio delle Costituzioni si faceva ricorso agli statuti particolari; e siccome pochi erano quelli, muniti di approvazione, spesso era invocata l'autorità delle sentenze delle corti sovrane, purchè contenevano le ragioni del deciso; acciocchè si potesse riconoscere l'identità della specie.

Finalmente il diritto Romano, ch'era il diritto

comune d'ogni contrada di Europa, serviva di continuo supplemento nei casi, non preveduti dalle costituzioni, dagli statuti locali, e dalla giurisprudenza.

Era vietato agli avvocati citare nelle loro allegazioni l'autorità di dottori, come pure ai giudici di avvalersene, sotto pena di sospensione.

Tocchiamo un motto dell'antico dritto civile, e propriamente di ciò, che presenta di speciale.

Gli stranieri erano costituiti in uno stato di sospetto legale, non potevano acquistare, nè prendere in affitto e colonia beni stabili entro i confini dello Stato, nè succedere ai sudditi, così ab intestato, come per atto di ultima volontà.

Sullo stato delle persone avea efficacia la diversità di religione; quindi gli stranieri erano di doppia specie, gli uni per legge, gli altri per religione; ed il vero cittadino era quegli, che, nato nel territorio del Regno, professasse la religione cattolica.

La costituzione della famiglia poggiava sopra quelle basi strette e solide, che i fondatori di Roma le aveano date; un capo unico governava la casa, il padre o l'avo paterno; la madre non poteva mai farne le veci.

Esclusa la donna da ogni partecipazione al governo domestico, si trovava ugualmente privata della sua parte nel patrimonio della famiglia. La legge, ritenendo gli antichi privilegi dell' agnazione romana, dava la preferenza agli eredi maschi ed

agnati, e riduceva i dritti delle femmine ad una dote congrua.

Oltre i modi di disporre con atto di ultima volontà, permessi dal diritto romano, le costituzioni piemontesi aveano introdotto una forma particolare, che recò buoni effetti. Il testatore depositava il suo testamento scritto, suggellato, in archivii particolari del Senato; essi erano chiusi con due chiavi diverse, delle quali una custodita dal Primo Presidente, e l'altra dal cancelliere. Il testatore lo presentava di persona al Senato riunito, ed, in caso di malattia, un Senatore era delegato per trasferirsi in casa dell'ammalato. Avvenuta la morte, il Senato ordinava l'apertura del testamento, e la lettura facevasi in pubblica udienza. In materia di contratti regnavano gli stessi principî, che in ogni altro Stato d'Italia.

In materia penale le costituzioni erano assurde e crudeli, come davano i tempi. Ecco quello che ne scrive un autore patrio, il Carutti « Leggeransi « sempre con dolore le materie criminali: ivi è com« minata la pena di morte per delitti anche lievi; « per guisa che nello stesso modo son puniti l'omi« cida ed il bestemmiatore, il ladro domestico e l'au« tore di libello famoso, o chi spara un'arma da « fuoco contro alcuno, senza offenderlo; ivi atrocità « di pene. . . . ivi punito l'attentato al pari dell'ef« fettuazione del delitto; ivi diversità di pene fra « nobili e plebei. . . . la confisca aggiunta alle con-

« danne. . . . la maggior parte delle pene lasciate
« all'arbitrio dei giudici, persino della galera, per-
« sino della morte (1). »

Altro difetto di queste costituzioni, come giudicò il Rossi, è di pendere troppo nel teocratico, e di annoverare fra reati certe azioni che, non recano alcun perturbamento al civile consorzio.

« Nelle leggi e costituzioni del Piemonte (egli
« scrive) si legge una disposizione che minaccia pena
« a coloro che dánno a mangiar carne durante la
« quaresima; e si punisce di morte il giudeo, che
« osi proferire imprecazioni contro qualche santo.
« Un giudeo, che danzi o suoni in sua casa in tempo
« di settimana santa, è condannato in pubblico alla
« frusta (2). »

Le giurisdizioni erano divise in COMUNI ed ECCEZIONALI. Si comprendevano sotto la prima categoria le magistrature del Senato, del Prefetto o giudice maggiore, e dei giudici ordinarî.

a) Il Senato rappresentava il supremo collegio (3).

---

(1) Storia del Regno di Carlo Emanuele III, vol. 2°, pag. 275.

(2) Droit penal, pag. 36.

(3) Da prima furono stabiliti tre Senati, quello di Piemonte, di Savoia e di Nizza. Poi si aggiunse quello di Casale, non ristabilito al tempo della restaurazione; ma dopo, nel 1837, atteso l'eccessivo numero delle cause, che venivano al Senato del Piemonte dalle province della Lomellina e del Novarese. Il Senato di Genova fu creato nel 1815, quando il Genovesato si unì al Piemonte. Dopo la concessione dello

In materia civile giudicava di tutte le contestazioni, il cui valore eccedeva le lire 2000, delle quistioni feudali e signorili, delle cause dei comuni intorno all'intelligenza dei loro statuti, di quelle dei funzionarî pubblici, a cui la legge accordava il privilegio del fòro, di quelle de' poveri, delle vedove, allorchè non volevano adire i gradi inferiori di giurisdizione.

In materia penale giudicava in prima ed ultima istanza dei reati di lesa maestà, di furti, di grassazioni, di reati d'ozio e di vagabondaggio. Inoltre avea la facoltà di avocare la cognizione di ogni altro reato; e segnatamente ne usava, se occorreva giudicare accusati, che avessero commesso più reati in diverse giurisdizioni.

Il Senato era fòro privilegiato per le cause risguardanti la Corona, e per le cause civili e penali del Gran Cancelliere, dei Cavalieri della SS. Annunziata, dei tre Grandi della Corona, dei Ministri di Stato, dei P. Presidenti, dei Segretari di Stato e di Guerra.

Conosceva per ultimo degli appelli dalle sentenze dei giudici inferiori, così in materia civile, se il valore controverso eccedeva le lire 2000, come in materia penale. Ed anche, senz'appello, pigliava conoscenza delle sentenze, portanti condanna alla pena di morte,

---

Statuto alla denominazione di *Senato* fu sostituita l'altra di *Magistrato d'Appello*, e poi di *Corte d'Appello*.

a quella della galera, o ad altre pene afflittive; e confermavale, o l'emendava secondo i casi.

Contro le sentenze del Senato si ammetteva il rimedio della revisione, solo quando s'impugnava la sentenza per errore di fatto, per essersi ignorato qualche documento che mutava lo stato della causa: dappoichè non si credeva possibile, che un Senato avesse potuto cadere in errore di dritto, sia per l'alta dottrina dei suoi componenti, sia pei mezzi, loro forniti a fare piena luce in ciascuna contestazione. E non si ammetteva l'istanza in revisione, se non sopra avviso del Consiglio di Stato, il quale si limitava a conoscere dell'ammissibilità del rimedio, senza addentrarsi nel merito, che rinviava.

La revisione delle sentenze, proferite in materia civile da una CLASSE (Sezione) del Senato, apparteneva all'intero Senato; e se erano state pronunziate dall'intero Senato, la revisione era deferita ad esso medesimo, ampliato di altri membri, che il Principe designava.

Le decisioni di questo magistrato, come si è veduto, aveano grande autorità, e tale che ne' casi, non preveduti da leggi, erano osservate al pari di queste. Di qua si spiega, perchè nel Piemonte era vietato l'allegare nel fôro l' AUTORITÀ DEI DOTTORI, come già si è avvertito; laddove in altri paesi e magistrati e causidici non sapevano temperarsi dall'abuso delle citazioni.

Più alta e gelosa prerogativa del Senato era quella dell'*interinazione* (1) o registrazione dei provvedimenti Reali, risguardanti materie che da esso dipendevano. Se li trovava conformi a giustizia, li registrava; in opposto facea pervenire al Principe RISPETTOSE RIMOSTRANZE a fine di emendarli o ritirarli affatto.

Se il Principe accettava le rimostranze, ritirava o modificava il provvedimento; se non le accoglieva, ordinava al Senato di registrarlo e darvi esecuzione, la quale non poteva essere rifiutata. Questa prerogativa, che non può essere approvata in principio, portò buoni frutti; perciocchè, dopo il regno di Vittorio Amedeo I, invalse l'uso di comunicarsi ai Presidenti, agli Avvocati generali ed ai membri più ragguardevoli dei diversi Senati i disegni delle nuove leggi, invitandoli a fare le loro osservazioni. E per tal modo, mentre da una parte si evitavano i casi di rimostranze, che se facevano testimonianza del coraggio e della indipendenza di quei magistrati, davan luogo ad una strana confusione di poteri; dall'altra si adoperava un modo acconcio a render perfette, quanto era possibile, le nuove leggi.

b) Nel capoluogo di ciascuna provincia risie-

---

(1) Ecco la definizione di questa voce: *Interinatio est approbatio ejus, quod Princeps disposuit in vim legis, aut gratiae.* Questa prerogativa fu conservata col Codice Civile del 1837 (art. 7).

deva il Prefetto o Giudice maggiore, che era esaminato ed approvato dal Senato. Il Prefetto giudicava, in materia civile, delle cause tra comunità, ad eccezione di quelle riservate al Senato, o ad altre giurisdizioni; delle cause tra vassallo e vassallo, o tra essi e i loro sudditi; le cause attive e passive de'giudici e loro luogotenenti nelle terre del rispettivo loro distretto. In materia penale poi giudicava dei reati, che si commettevano da' giudici, o da' loro luogotenenti, nelle rispettive giudicature, o dai vassalli nei loro feudi; e provvedeva sui conflitti di giurisdizioni. Conosceva inoltre degli appelli civili e penali, che si producevano dalle sentenze dei giudici delle terre immediate e mediate.

Gli appelli poi dalle sentenze del Prefetto si recavano alla cognizione del Senato, quante volte portavano a pena afflittiva od a pena pecuniaria, maggiore di lire 400.

c) Erano infine stabiliti i Giudici ordinarî nelle città e nelle terre immediate o regie, ovvero nelle mediate e feudali. Essi differivano in questo: che gli uni erano eletti dal Sovrano, e gli altri dal vassallo o feudatario. Sebbene la massima *nulle terre sans seigneur* fosse sconosciuta; pure, ad eccezione delle terre immediate, e di qualche altra borgata privilegiata, quasi tutto il Piemonte era infeudato a nobili, marchesi, conti, e baroni, che aveano il diritto di rendere giustizia. Se non che, prima della

rivoluzione francese, il Principe, secondando l'opinione pubblica, tolse loro una tale prerogativa.

Sentenziavano questi giudici delle cause civili di menomo interesse, e dei leggieri reati, come a dire, ingiurie verbali fra persone della stessa condizione, e percosse inferite senz'arme e simili.

Dalle sentenze di codesti Giudici non era dato appello, se il valore era al disotto di lire 30.

Nei comuni poi i castellani e baili conoscevano delle cause civili di tenuissimo valore, cioè mercedi di operai, variazione di confini, percezione di frutti, non eccedente il valore di lire 50. Esercitavano funzioni di polizia giudiziale, rapportavano ai giudici i fatti delittuosi, accertavano i corpi di reato, ordinavano la cattura dei rei, e fecevano ogni altro atto d'urgenza.

Appresso alle magistrature suddette era destinato un ufficiale del Pubblico Ministero, che chiamavasi avvocato generale, avvocato fiscale, procuratore fiscale, secondo il grado della giurisdizione, ch'era o il Senato, o il Prefetto o i giudici ordinarî. E di rincontro a questa magistratura sorgeva quella dell'Avvocato dei Poveri, ch'era aiutato da diversi sostituiti, tutti retribuiti, e che avea il nobile mandato di difendere gli accusati poveri, e patrocinare le cause civili degl'indigenti. Fu degno concetto di Principi sapienti, che la società, in cui nome l'accusa è promossa, vegliasse alla sorte dell'imputato indigente,

e che un magistrato, anche di nomina regia, ed al quale fosse aperto l'adito alla carriera giudiziaria, ne sostenesse la difesa, ovvero ponesse in salvo i dritti degl' infelici. Questa istituzione fu sempre commendata nel Piemonte, dove lasciò di sè buona memoria.

Passiamo a discorrere delle principali giurisdizioni eccezionali in materia penale.

a) La Camera dei Conti, oltre le sue appartenenze ordinarie, esercitava giurisdizione pei reati di contrabbando, di peculato e malversazione.

b) I consolati, tribunali di Commercio, composti di magistrati e di commercianti, giudicavano ancora di cause penali, come, per es. di consegna di mercanzie difettose, o non fabbricate a regola d'arte, di frode nelle manifatture, di tenuta irregolare di registri, di fallimenti dolosi e via.

c) L' Uditore generale di guerra conosceva di tutte le cause civili e penali, risguardanti i militari in servizio.

d) L'Assessore dell'Università aveva uguale podestà sopra gli studenti.

e) I Tribunali ecclesiastici, con tutto il corteggio delle immunità, sottraevano non piccola parte alla competenza dei tribunali ordinarî.

f) Il Tribunale dell' inquisizione compì il suo bieco ufficio sino al 1800.

g) Il Conservatore generale delle regie caccie puniva i trasgressori a' regolamenti di caccia.

h) Il Magistrato di Sanità, oltre che prendeva tutti i provvedimenti di pubblica igiene ne' tempi di epidemia, e molto più in quei di contagio, puniva i contravventori con pene pecuniarie ed afflittive, non esclusa la morte, che, per l'urgenza dei casi, poteva essere immantinente eseguita, senza ottenersi l'approvazione del Re.

Sopra tutte le giurisdizioni, finora enumerate, comuni ed eccezionali, s'inalzava l'autorità del Principe. Egli non solo rispondeva ai dubbî di legge, e provvedeva sui ricorsi in grazia, ma rivedeva ancora cause inappellabilmente decise, ed aveva facoltà di modificare le clausole e gli effetti dei contratti, di concedere proroghe ai pagamenti, di convalidare atti di ultima volontà, non conformi alla legge. Questa ingerenza del Sovrano, che oggi non sarebbe tollerata, come quella che toglierebbe fede ai contratti ed autorità alla cosa giudicata, era conseguenza del sistema, propugnato dai giuristi, quando fu uopo abbassare il potere dei Baroni, cioè che la giustizia suprema e riparatrice appartenesse al Principe, e ch'egli avesse il dritto di raddrizzare le sentenze, che in qualche lato peccavano.

Prima di passar oltre, non vogliamo tacere di un altro rimedio giuridico, ch'era in uso, cioè del *rimedio di nullità.* Non era permesso ai giudici di allontanarsi dal testo della legge, a cui dovevano stretta osservanza; e però le sentenze, che con essa

erano in diretta opposizione, non acquistavano mai il valore di cosa giudicata. Quindi il giudice, che le aveva pronunziate, poteva egli stesso ritrattarle, e il diritto alla ritrattazione durava trent'anni. Un siffatto rimedio giuridico metteva capo nel diritto Romano (1); se non che per la sanzione, onde le costituzioni credettero avvalorarlo, si rese quasi inutile; perchè esse dichiarano tenuti i giudici, che aveano proferito le sentenze, infette di nullità, ai danni ed interessi. E siccome d'ordinario l'accennato rimedio andava proposto innanzi allo stesso magistrato, che era stato autore della sentenza nulla, s'intende di leggieri, ch'era vano sperare, ch'egli stesso si dichiarasse tenuto ad un siffatto indennizzo. Se non che, in progresso di tempo, si sopperì indirettamente a questo difetto mediante il giudizio di *revisione*, nel quale i magistrati erano abilitati a correggere non solo l'errore di *fatto*, ma talvolta anche l'errore di dritto.

Nel rimedio di nullità si trova il primo germe dell'istituto della Corte di Cassazione, la prima manifestazione della coscienza d'un popolo, che vuole l'esatta osservanza della legge, e non il beneplacito del giudice; e che di conseguenza vuole, che si abbia, come non pronunziata la sentenza, data in contraddizione della legge. Quando quest'istituzione più

---

(1) *Quae sententiae sine appellatione rescinduntur D. XLIX*, 8.

tardi si ordina e si fonda, sorge la Corte di Cassazione.

Veniamo da ultimo a toccare brevemente della procedura. Nei giudizî civili la istruzione delle cause era scritta, e la legge aveva fissato il numero degli atti, ed i termini per farli, volendo in tal modo rendere celere il procedimento. Se non che nello stesso tempo consentiva alle Corti Sovrane la facoltà di prorogare i termini, e di accordare la *restituzione in intero*. Quindi da queste larghezze procedevano indugi e lungaggini, che eternavano le liti.

In tutte le cause era destinato un relatore, il quale faceva rapporto all'udienza e poi seguivano le aringhe.

Le sentenze non erano *motivate;* ma se tutte e due le parti, od una di esse ne faceva istanza, il relatore era tenuto di scrivere i motivi e pubblicarli; e solo le sentenze, che contenevano questi, valevano, come il *jus receptum*, secondo sopra abbiamo notato.

Non era dato il rimedio dell'opposizione contro le sentenze contumaciali, ma il solo appello, quando la sentenza era di un tribunale subalterno. Se la sentenza era di una Corte Sovrana, il contumace poteva essere inteso, dopo avere ottenuto dal Principe la restituzione in intero. Quanto alle sentenze contradittorie, bisognava, a volerle impugnare, che il Principe, sull'avviso del Consiglio di Stato, desse le lettere di revisione per motivi di fatto.

Il procedimento penale poi avea gli stessi vizî, per cui le leggi contemporanee degli altri Stati riuscivano inefficaci a scoprire il vero, ed a contenere l'arbitrio de' giudici; di modo che l'assoluzione o la condanna era un vero giuoco di fortuna. Ivi era ammessa la tortura, quale *medium eruendae veritatis*, che contro l'accusato potevasi rinnovare sino a quattro volte; ivi il giudizio era fondato sul processo scritto, senza concedersi all'imputato alcuna maniera di difesa; ivi il convincimento era regolato dall'assurdo sistema delle prove legali. Vi era una sconcia usanza, che feriva il senso morale, cioè che l'accusato poteva sottrarsi al giudizio ed ottenere l'impunità, consegnando alla giustizia l'imputato di un più grave misfatto.

Occupato il Piemonte sullo scorcio del passato secolo dalle armi francesi, fu mantenuto l'antico ordinamento giudiziario. Ma dopo, che con alterna vicenda, fu occupato dagli Austro-Russi, e poi rioccupato dalle armi della Francia, divenne un dipartimento di questa, cui fu unito col Senatusconsulto del 21 settembre 1802. Con decreto dei Consoli del 12 germile (2 aprile 1801) e con altro decreto dei 17 vendemmiale anno X (9 ottobre 1801) la gerarchia giudiziaria si compose, a somiglianza della Francia, di tribunali di appello, tribunali criminali, di prima istanza, di commercio, e di pace.

Con senatusconsulto organico del 28 fiorile anno XII

(18 maggio 1804) i tribunali di appello presero la denominazione di Corti di Appello, i tribunali criminali quella di Corti di Giustizia Criminale. I Presidenti di Corti d'Appello, divise in sezioni, furono chiamati primi Presidenti. — I Commissarî del Governo appresso le Corti d'Appello, e di giustizia criminale, furono appellati Procuratori Generali.

Con le leggi imperiali de' 20 aprile e 6 luglio 1810 s'introdusse un nuovo ordinamento giudiziale. La Corte d'Appello prese l'aggiunto d'*Imperiale*, ed i suoi membri il nome di Consiglieri di *Sua Maestà*. Alle Corti di giustizia criminale furono sostituite le Corti speciali, divise in Corti ordinarie (erano quelle istituite col Codice d'istruzione criminale), ed in straordinarie, che non avevano stabile sede, e traevano origine da leggi speciali.

L'istituzione dei giurati non fu estesa alle provincie italiane, stimandosi che non fossero sufficientemente mature.

Contro le sentenze delle Corti d'Appello fu dato il ricorso alla Corte di Cassazione di Parigi, e furono chiamati a far parte di quel supremo consesso giureconsulti piemontesi, toscani e romani, a seconda che la conquista riuniva alla Francia un nuovo territorio; acciocchè eglino, nelle cause risguardanti persone dei loro paesi, potessero recare gli opportuni schiarimenti intorno al diritto, da applicare. E, per testimonianza degli stessi francesi, i magistrati italiani,

che all'alto ufficio furono eletti, vennero in grande estimazione pel sapere, e per le virtù, di cui erano ornati (1).

I Codici francesi furono lietamente accolti nel Piemonte, e se ne comprese subito la salutare importanza, sebbene in talune parti non rispondenti alle consuetudini, ed agli usi locali. E quindi con sommo rincrescimento si videro rivocati, quando cessatà la dominazione francese, e ritornati i Reali di Savoia, richiamarono in vita le leggi antecedenti, non eccettuate quelle che imponevano il taglio della mano, e l'uso delle tenaglie roventi e della ruota (2).

Per violento che fosse stato l'odio al dominio forestiero, bisognava considerare che i Codici dello Impero, presi con tutti i loro difetti, avean un immenso vantaggio sopra la legislazione del Secolo XVIII, e che aveano deposto negli animi taluni grandi principî, che non potevano essere cancellati, come a dire la secolarizzazione completa dell'ordine sociale, la libertà di coscienza e de' culti, l'uguaglianza civile,

---

(1) Dupin. — Requisitoires, vol. X, p. 32.

(2) L'editto del 20 maggio 1814 è così concepito: « Non avuto « riguardo a qualunque altra Legge, si osserveranno dalla data del « presente Editto le Regie Costituzioni del 1770 e le altre provvi- « denze emanate sino all'epoca del 23 Giugno 1800 dai nostri prede- « cessori. » Coll'Editto dei 10 Giugno 1814 fu abolita la tortura, e la riversibilità dell'infamia sopra i parenti del reo.

l'affrancamento della proprietà, l'ordine successorio fondato sull'equità, l'oralità e la pubblicità de' giudizi penali, il convincimento morale.

Pertanto fu vera reazione quell'istantaneo ritorno al passato, quel ripristinare leggi, che rappresentavano altri tempi, altri costumi, altro stato sociale. Onde, a non lungo andare, bisognò pigliare altro indirizzo, e mettere la legislazione a pari della civiltà e delle nuove dottrine. E però il Governo nel 1820 stabilì una Giunta per la riforma della patria legislazione. Dei lavori di questa Giunta non si raccolse altro frutto, che l'editto pubblicato il 27 settembre 1822 (1), con cui furono creati i tribunali collegiali, detti TRIBUNALI DI PREFETTURA. Essi furono deputati a giudicare di tutte le cause civili, inappellabilmente, se il valore litigioso fosse inferiore alle lire 1200, e dei reati che non portavano a pena maggiore del carcere, o a pena pecuniale, maggiore di lire 300. Se la pena del carcere era minore della durata di 15 giorni, non competea appello. Per ogni altra causa l'appello si recava alla cognizione del Senato o della Camera, secondo la rispettiva competenza.

Col medesimo Editto furono aboliti i diritti di

---

(1) Il Conte Ferdinando Del Pozzo, fuggito dal Piemonte dopo la rivoluzione del 1820, pubblicò in Londra un'opera, intitolata *Observations sur la nouvelle organisation judiciaire etablie dans les États de S. M. le Roi de Sardaigne par l'Edit du 27 Sept. 1822.*

sportule, di *regalie*, di *relazione*, e si assegnò uno stipendio fisso ai magistrati, ed infine fu dato un regolamento di procedura civile e criminale. Non si andò più oltre: furono mantenute le giurisdizioni eccezionali ed i magistrati continuarono ad essere rivocabili a piacimento del Principe. Se non che cessò l'eccessiva ingerenza, che questi ebbe per lo addietro nell'amministrazione della giustizia.

Nel 1831 si estinse in Carlo Felice la linea primogenita di Casa Savoia, e salì al trono Carlo Alberto, Principe di Carignano. Quasi si è tentati di credere, che dovendosi rifare l'Italia, fosse uopo ringiovanire quest'antica stirpe, cui sì grande opera era commessa.

Fino dai primi giorni del suo governo quel Principe si mostrò compreso dell'urgenza della riforma legislativa.

Per prima cosa abolì il supplizio della ruota e delle tenaglie infuocate, vietò l'abbruciamento del cadavere del reo, l'applicazione della pena capitale ai furti, ancorchè domestici, e la confisca dei beni del condannato. Nominò poi una Commissione per la compilazione dei nuovi Codici. Essa dapprima volse i suoi studî al Codice Civile, pubblicato nel 1837, e conosciuto sotto il nome di Codice Albertino. Questo Codice non seppe allontanarsi dalle vecchie tradizioni. Il titolo preliminare, che non ha rubrica, contiene una professione di fede, riconosce la religione cattolica, come la sola religione dello Stato, dichiara

le leggi della Chiesa leggi dello Stato, subordina la società civile alla società religiosa: sicchè vero cittadino era quegli, che, nato nello Stato, osservava la religione cattolica.

Contro gli stranieri furono conservate le disposizioni di diffidenza e di prevenzione, che si contenevano nelle Costituzioni. Quindi essi non potevano prendere in colonia od in affitto i beni stabili, i quali si trovavano ad una distanza minore di 5 chilometri dalle frontiere, ed erano incapaci di succedere ai sudditi, così ab intestato, come per qualsivoglia atto di ultima volontà. (Art. 27).

Fu restaurata del pari la patria potestà in tutto l'antico rigore. Il figlio non poteva avere il godimento dei suoi beni, che a trent'anni. Il padre poteva, se concorrevano giusti motivi, invocare l'autorità giudiziaria, per ottenere la detenzione del figlio, fino all'età di 25 anni.

L'ordine successorio non venne fondato sopra il principio dell'uguaglianza nella famiglia. Si vollero ripristinare le istituzioni aristocratiche.

Non ostante queste tendenze retrograde in più luoghi si riscontrano disposizioni, che indicano un progresso notevole, anche in confronto della legislazione francese, delle quali disposizioni ci siamo giovati nella compilazione del Codice italiano, come a dire in fatto di riconoscimento di figli naturali, in materia di acque e simili.

Alla pubblicazione del Codice Civile seguì quella del Codice Penale, che avvenne nel 26 ottobre 1839; ma questo, sebbene pubblicato sì tardi, neppure profittò de' nuovi portati dalla scienza del giure penale; e, non senza somma maraviglia, si videro mantenute le pene infamanti ed altre disposizioni, riprovate dalla coscienza universale, ed escluse da altri Codici. E poichè non poteasi ad un tempo attuare il codice di procedura penale, si provvide colle Regie Patenti del 1° marzo 1838, e 11 giugno 1840 alle più importanti innovazioni. Quindi con le prime s'impose l'obbligo ai Magistrati Supremi di addurre le ragioni dei loro pronunziati; e colle seconde si diè loro facoltà di ordinare nelle cause criminali la comparsa avanti a loro dei testimoni sì fiscali, come difensionali. Fu abilitato il reo ad essere presente, ed a proporre oralmente ciò che avesse stimato utile alla difesa.

Mancava intanto una legge generale e compiuta di ordinamento giudiziario, e non fu fatta; invece s'introdussero parecchi ed opportuni miglioramenti. Da prima col reale Editto de' 13 aprile 1841 fu creata una Commissione di revisione delle sentenze dei Senati in materia civile per errore di fatto; quando cioè erano fondate sopra documento falso, o quando la condanna era stata pronunciata per difetto di un documento decisivo, che non si era potuto produrre per opera della parte vittoriosa.

Non si dava revisione per errore di *dritto;* perciochè si reputava che non potesse commettersi dai Senati, che erano magistrati supremi e viva voce della legge; onde nei casi simili le loro decisioni aveano forza di legge. Di poi col reale Editto dei 30 ottobre 1847 fu creata la Corte di Cassazione, divisa in due classi, l'una per le materie civili, l'altra per le materie penali, ciascuna composta di sette giudici.

Con la pubblicazione de' Codici fondati sui principî di giustizia e di eguaglianza, Carlo Alberto non avea soddisfatto tutti i legittimi desiderî de' suoi popoli; chè le civili franchigie riescono incerte e vacillanti senza le libertà pubbliche, e però ai 4 marzo 1848 concesse loro uno Statuto Costituzionale. Fece ancor più, quasi a compimento della sua opera, chiamò gl'italiani sotto le sue bandiere per combattere le guerre dell'indipendenza; ma con lui caddero, sotto i bastioni di Novara, i risorgenti destini d'Italia. Mantenuto con rara lealtà lo Statuto dal figlio, che gli successe al trono, era mestieri accordare con esso le istituzioni giudiziarie e la legislazione penale, che sogliono pigliare qualità e norma dagli ordini politici. E però più volte nel Parlamento si riprovò la severità del codice penale, che comminava la pena di morte in 40 articoli, applicabile a 150 casi; si chiese abolirsi le pene infamanti; temperarsi il rigore delle pene imposte ai reati politici e di religione; estendersi l'istituto dei giurati, ammesso pei soli

reati di stampa, ai crimini ed ai delitti politici, e circondarsi di maggiori garentie la libertà individuale.

Nel 1854 il Governo fu autorizzato dal Senato e dalla Camera dei Deputati a pubblicare un Codice di Procedura Civile, riservandosi di farne l'esame nella sessione del 1858, se fosse il caso di rivederlo, maniera spedita ed accorta di attuare le riforme; perchè di tal modo si evitano le lentezze, inseparabili dalle discussioni delle Camere Legislative.

Nell'ottobre del 1859, tempo di pieni poteri, fu radunata, a cura del Guardasigilli, una Commissione di magistrati ed avvocati delle antiche provincie e della Lombardia per studiare il riordinamento della legislazione; ma quella, stretta dalla brevità del tempo, non potè introdurvi sostanziali ed importanti cangiamenti. Quindi con la legge de' 13 novembre 1859 fu pubblicato un organico giudiziario, ormeggiato sulla legge francese del 20 aprile 1810, di cui ritrae i principî, la fisonomia, e l'indirizzo del potere accentrante. Lo stesso organico, leggermente modificato, fu ripubblicato con la legge del 2 aprile 1865, estendendosi a tutte le provincie del Regno, e poscia alle provincie Venete e Romane. Con leggi posteriori si sono arrecati miglioramenti d'un ordine secondario.

§. II.

La Costituzione della Repubblica di Genova, stabilita nel 1528, e riformata il 17 di marzo 1576, fu una costituzione non strettamente aristocratica; perchè fino ad un certo grado ammise il popolo a partecipare ai pubblici negozì.

Il governo della Repubblica spettava al Doge, e ad un corpo di Senatori, diviso in due collegi, che si denominavano il *Senato* e la *Camera*.

Il Doge era la prima autorità della Repubblica, avea le attribuzioni e gli onori di un Sovrano. Se non che era strettamente vigilato da due Senatori, senza la cui assistenza non potea leggere dispacci, nè ricevere ambasciate.

Il Senato era composto di 12 membri, che rimanevano due anni in ufficio. Esso avea in certo modo l' esercizio della Sovranità; derogava ai testamenti, ai contratti, partecipava al potere giudiziario, avea facoltà di rivocare le sentenze dei tribunali ordinari, di avocare a sè la cognizione di alcune cause, e delegare giudici speciali per altre. Esso finalmente era investito del dritto di grazia.

La Camera poi, composta di otto membri anche nominati per due anni, e di tutti i Dogi ch' erano

usciti di carica, sopraintendeva all'amministrazione delle finanze dello Stato.

Ai due collegi riuniti spettava l'iniziativa di tutte le leggi, che venivan votate dal PICCOLO e dal GRAN CONSIGLIO, nei quali si raccoglieva il potere legislativo.

Il gran Consiglio era formato da quattrocento nobili, maggiori di anni 21, dei quali erano eletti cento per formare il Consiglio minore, che era primo a votare i disegni di legge. Tutti i pubblici ufficiali, dal più umile al più alto, erano vigilati e tenuti a freno da un'autorità, conosciuta sotto il nome di *Sindacatori Supremi*, una specie del magistrato degli Efori di Sparta. La costoro vigilanza, ed ispezione si stendeva sopra tutti i magistrati ed ufficiali pubblici, non escluso lo stesso Doge, nel deporre il potere. Siffatta costituzione durò fino alla rivoluzione del 1797, quando Genova cadde per le occulte insidie e pel minaccioso apparato delle forze militari della Repubblica Francese.

Da prima le fu accordata una costituzione repubblicana, sull'esempio di quella di Francia; di poi nel 1802 le fu data altra costituzione, con cui si faceva rivivere la carica di Doge, e si stabilì un Senato e tre Collegï, il primo di proprietari, il secondo di mercanti, il terzo di dotti e letterati. Per ultimo nel 1805, quando cadde la Repubblica Cisalpina, Genova fu aggregata all'Impero Francese, e ne divenne provincia.

La legislazione civile, che imperava in Genova al cadere dello scorso secolo, consisteva principalmente negli statuti pubblicati nel 1588, di cui si crede redattore il giureconsulto Paolo De Castro; e, dove essi tacevano, suppliva il diritto Romano.

Per gli statuti le donne erano sottoposte quasi ad una perpetua tutela. Benchè maggiori e non maritate, o libere dalla potestà paterna, non potevano contrattare, vendere e stare in giudizio, senza l'avviso ed il consentimento di due prossimi parenti, o di due vicini in mancanza di parenti. Questa era una applicazione del dritto longobardico, che richiedeva la presenza del *mundualdo*. La donna maritata nulla poteva fare senza l'autorizzazione del marito. Le disposizioni del senatusconsulto Vellejano erano aggravate dagli Statuti.

La madre, in mancanza di parenti, n'era la tutrice di dritto.

La patria potestà non cessava che per l'emancipazione, fatta in giustizia.

I figli di famiglia non potevano disporre per testamento del proprio, senza il consenso e la ratifica del padre.

Le donne, come nel Piemonte, nella esistenza di maschi, non succedevano, ma aveano dritto ad una dote congrua.

Il testamento olografo era permesso, solo quando

un cittadino, trovandosi in paese straniero, non avesse potuto avvalersi dell'opera di un notaio.

L'istituto della comunione dei beni fra gli sposi era ignota ai Genovesi, come quello che mal si accordava col sistema della mano maritale, e del *mundio.*

Le leggi penali non avanzavano quelle degli altri Stati d'Italia, rette a forme assolute; contenevano similmente pene atroci, ed ordinazioni assurde e crudeli. La procedura era inquisitoria, e l'applicazione della tortura non contenuta da alcun freno. Di che non è a far meraviglia; perocchè non è da credere, che allora le leggi penali pigliassero norma dagli ordinamenti politici, e ben osserva il Sismondi che *le Repubbliche Italiane non avean preso cura di tutelare la vita, l'onore e la proprietà dei cittadini.*

L'ordinamento giudiziario era il seguente: nelle provincie, ossia nelle riviere la potestà giudicativa si esercitava da taluni nobili, così detti della classe inferiore, che si mutavano in ogni anno, chiamati *pretori, governatori, capitani.* Essi in materia civile pronunciavano, in prima istanza, sulle cause di tenue valore; e dalle loro sentenze si portava appello al Presidente della Ruota Civile, stabilita in Genova. In materia penale, dopo che essi aveano compilato i processi, erano tenuti di richiedere l'avviso della Ruota Criminale, e a questa conformarsi, deci-

dendo. In Genova poi risiedeva una *Ruota Civile* (1) ed una *Criminale*, e ciascuna di esse era composta di tre giureconsulti forestieri, che si rinnovavano in ogni triennio per via di sorteggio, stimandosi che nelle mani di stranieri le bilance della giustizia stessero più ferme, come quelli che non poteano essere dominati da passioni partigiane. Era addetto presso la Ruota Criminale un avvocato fiscale, ancora forestiero, che sosteneva le parti di pubblico accusatore. Innanzi a questo Collegio si recava la cognizione di tutti i misfatti e delitti, ed esso pronunciava inappellabilmente.

Si concedeva però il ricorso al Magistrato, detto dei *Supremi sindacatori*, il quale, oltre la censura che avea sopra gli ufficiali pubblici, adempiva per tutto il territorio della Repubblica le parti di Corte Regolatrice, con questa sola differenza, che, dopo avere annullate le sentenze impugnate, potea conoscere del merito delle cause.

Il condannato avea, come ultimo rimedio, il ricorso in grazia al Senato. Ad ottenerla facea d'uopo di un gran numero di voti, e non pertanto frequenti n'erano gli esempi; di modo che negli ultimi dieci anni di questo governo non fu eseguita alcuna condanna capitale. Quando si ha riguardo all'atrocità

---

(1) Questa Ruota acquistò molta rinomanza per le decisioni in materia di commercio.

del sistema penale di quel tempo, non si può chiamare improvvida sì fatta indulgenza per i colpevoli. Caduta la Repubblica, e sottentrato altro politico ordinamento, variarono parimenti le istituzioni giudiziali; e queste non presero stabile assetto, se non quando vennero modellate sopra quelle di Francia; il che fu fatto con i decreti imperiali de' 17 pratile e 15 messidoro anno XIII (6 giugno e 3 luglio 1805). Quindi fu stabilito in ogni mandamento un giudice di pace; in ciascun distretto un tribunale di prima istanza; una Corte di Appello in Genova, poscia chiamata imperiale, composta di due Sezioni. Inoltre in Genova, in Savona, e Chiavari furono stabilite delle Corti criminali e speciali, composte di un Presidente, di due giudici che erano uomini di legge, di cinque militari, di un Procuratore Generale, di un suo sostituto e di un cancelliere.

Furono altresì introdotti i codici di Francia, modificandosi quello d'istruzione criminale, come nel Piemonte, per ciò che riguarda la istituzione dei giurati, che non venne attuata.

Nel 1814 la Liguria cessò di essere provincia francese, e fu congiunta al Piemonte; il che fu stimato singolare beneficio, sì per l'importanza dei suoi traffichi, come per comune bene d'Italia. E però coll'editto dei 24 aprile 1815 fu ordinato un Senato composto di due classi, e rivestito delle stesse attribuzioni, che questo Magistrato avea nelle antiche

provincie, toltane quella di valere le sue decisioni, come legge ne' casi simili.

Non furono al territorio genovese estese le costituzioni piemontesi del 1770; ma a' 13 maggio 1815 fu pubblicato un Regolamento, che abbracciava tutta quanta la legislazione penale. Rimasero in vigore il Codice Civile e quello di Commercio.

§. III.

La Sardegna soggiacque a molte vicissitudini. Da prima invasa dalle legioni di Roma e di Cartagine; di poi afflitta dalla ferocia Saracena, indi disputata dalle due repubbliche di Genova e di Pisa, senza essere da niuna di esse pienamente conquistata; appresso costretta ad essere provincia della Spagna; finalmente col trattato di Londra del 1729, ceduta al Duca di Savoia, che prese il titolo di Re di Sardegna.

Il Duca di Savoia, mettendosi nel possesso dell'Isola a mezzo del Vicerè, prestò giuramento di osservare gli Statuti, e le leggi privilegiate, tramandate a quegli isolani per lunga soggezione ai Castigliani, ed in questo diè prova dì retto consiglio; chè le subite innovazioni tornano odiose. Di qua avvenne che il reggimento della Sardegna non fu, conforme a quello di terraferma, strettamente asso-

luto, essendosi mantenuti gli *stamenti* (1) ch'erano i parlamenti Sardi, i quali si convocavano in ogni decennio. Gli Stamenti erano divisi in tre ordini, ecclesiastico, militare, e reale. Il primo era composto di prelati e canonici, il secondo comprendeva tutti i Signori di feudo, rappresentanti dei comuni, che da essi dipendevano, ed i nobili e cavalieri del Regno; ed il terzo risultava dai deputati delle diverse città. Cotesti Stamenti da prima deliberavano congiuntamente; acciocchè il corso dei negozi, che trattavano, fosse più spedito; ma poi si prescrisse il contrario, a fin di rendere più pacate ed utili le discussioni. Se non che dalla metà in poi del secolo VIII non furono mai più convocati.

Il diritto Romano dominò, come in ogni contrada d'Italia, ed ebbe il suo svolgimento nella legislazione locale. Questa non era uniforme; per taluni luoghi dell'isola imperava il Codice Sassarese, pubblicato il 1316, quando questa città reggevasi a repubblica, e per altri quello di Eleonora, venuto fuori il 1395.

Questi codici, sebbene comparsi in tempi barbari, de' quai ritraggono i difetti ed i pregiudizi; nondimeno possono, anche oggi, venir ricordati per talune parti.

Noteremo, fra le singolarità del Codice Sassa-

(1) Voce Castigliana, che suona *adunanze*.

rese, una disposizione, che mirava allo scopo, per cui è ordinato il sistema ipotecario. Era prescritto che non si potesse stabilire l'ipoteca che con atto disteso alla presenza del Podestà, e del Consiglio della Città, e che in tutti gli anni un pubblico banditore ne rinnovasse il ricordo, acciocchè niuno potesse esser tratto in inganno.

Noteremo altresì, che le donne doveano testare, secondo la volontà del padre; e se questo non era tra' viventi, erano costrette ad uniformarsi alla volontà di un prossimo parente di lui, ed in mancanza di questo alla volontà di due vicini.

La tortura era permessa nei soli casi di omicidio, e di furto, e vietavasi ogni qual volta l'inquisizione prendeva origine dalla denuncia di un altro tormentato, sembrando poco accettevole un'accusa, corrotta dalla violenza. Le pene andavano mitigate in pro delle donne delinquenti, la quale benignità non era una galanteria della legge, ma una conseguenza del principio, oggi propugnato da valenti scrittori (1), di reputarsi meno colpevoli le donne, come quelle che hanno squisita sensibilità, e quindi sono più facili a cedere all'impeto delle passioni.

Maggiore del suo tempo mostravasi questo Co-

(1) Vedi gli Scritti germanici di dritto penale; e l'Archivio giuridico, ottobre e novembre 1869.

dice, in quanto considerava il reato, non come offesa privata, ma come turbamento dell'ordine sociale.

Da ultimo vi troviamo varie ordinazioni, intente alla prevenzione dei reati, quali sono la proibizione di portare indosso armi micidiali, l'abolizione delle finte disfide, il freno imposto al libero vagare nella notte.

Meritano anche essere ricordate varie disposizioni del Codice di Eleonora, Giudicessa di Arborea (1), la quale, come legislatrice e guerriera, fu emula di Margherita di Danimarca, e Filippina d' Inghilterra. Nella parte civile del Codice di Eleonora, vuolsi notare la comunione dei beni tra marito e moglie, e la perfetta uguaglianza tra fratelli e sorelle in fatto di successione.

Quanto alle leggi penali, è pregio ricordare la *proibizione* assoluta di ogni maniera di *composizione*, mercè cui la pena diveniva una cosa commerciabile pel ricco, ed una calamità pel povero. Era addossato all' ingiuriante l'obbligo di comprovare la verità dell' ingiuria sotto pena di una multa; sicchè per questo modo si metteva un freno ai mordaci, e si offriva all'autorità pubblica il mezzo di venire in co-

---

(1) *Giudicato* significava *Principato*, ed Arborea oggi è comunemente chiamata *Oristano*. Il suo Codice fu addimandato *Carta de logu*, cioè del luogo, della Provincia di Arborea, e venne pubblicato l' 11 aprile 1395.

noscenza dei reati occulti. Inoltre la pena capitale non era prodigata, come in altri codici.

Il Codice, che oggi diremmo, di polizia punitiva, conteneva minute disposizioni di polizia urbana e rurale, massime per quanto dava i mezzi a prevenire la devastazione dei predi, ed il furto di bestiame, obbligando i proprietari di questo ad imprimervi un marchio distinto.

Dopo la caduta del piccolo regno di Arborea, e la consolidazione della Sovranità Aragonese, furono emesse leggi reali o prammatiche, e leggi parlamentari.

Le prime regolavano il potere del Vicerè, soggetto a certi freni e limitazioni. Contenevano disposizioni circa alle liberalità matrimoniali, ai diritti della vedova, all'autorizzazione maritale, all'emancipazione del figlio, che si maritava col consenso del padre.

Le leggi criminali aveano disposizioni contro i furti, le usure, gli incendi, l'abuso d'armi, gli atti di vendetta, e gli attentati al pudore, compreso un bacio, dato anche nell' intento d' indurre al matrimonio. Le leggi parlamentari erano i decreti reali apposti alle petizioni de' parlamenti Sardi (Stamenti).

I Principi di Casa Savoia migliorarono gradatamente la legislazione civile e criminale dell'Isola. Per quanto si attiene a materie civili, sono da ricordare l'editto del 1768, che regolò il tasso dell' interesse del danaro, l'editto del 1770, che stabilì forme più severe per ogni specie di testamento, e

limitò a quattro gradi la durata d'ogni maggiorato o fidecommesso, nonchè l'altro editto della stessa data, che istituì de' magistrati consolari per gli affari di commercio, e che contiene un piccolo codice di commercio.

Il potere giudiziario, nel cadere del secolo scorso, era amministrato da giurisdizioni eccezionali ed ordinarie.

Giurisdizioni ordinarie erano i Governatori, i tribunali di Prefettura, nè più nè meno che nel Piemonte; non che la Regia udienza, sedente in Cagliari, magistratura superiore. Essa fu creata con la prammatica del 3 marzo 1573, sul modello dei magistrati maggiori della Spagna, ed ampliata con l'altra prammatica del 4 luglio 1651, con cui fu aggiunta una classe o sezione pei giudizî criminali. Giudicava in prima istanza le cause civili di maggior momento, e le cause di alto criminale; conosceva altresì degli appelli dalle sentenze degli altri giusdicenti regi o baronali. Poteva altresì trarre a sè la cognizione di altre cause civili e penali, le prime per via dell'*avocazione*, e le seconde per mezzo della *perorrescenza*, che abilitava le parti, ricusando qualunque giudice inferiore, a trasportare la causa innanzi al magistrato supremo (1).

---

(1) La *perorrescenza* fu un'istituzione del fôro spagnuolo, abolita col Codice di Carlo Felice.

Ecco come il Manno si loda di questa magistratura: « La legge migliore, che fe' cambiare faccia « all'amministrazione civile della Sardegna è quella « dovuta a Filippo II, la creazione cioè del Magi- « strato Supremo della Reale Udienza; dopo la quale « ebbero i Vicerè un Consiglio, gli uffiziali minori « un ritegno, i sudditi incerti dei loro dritti un giu- « dicio appagante, ed i sudditi aggravati una via di « ricorso (1). » Venne addetto presso questo Magistrato un avvocato del fisco, che avea voto deliberativo, ed un avvocato e procuratore dei poveri; alla quale istituzione fu dato migliore ordinamento dopo l'annessione della Sardegna al Piemonte.

Negli ultimi tempi si diè alla Regia Udienza anche la giurisdizione patrimoniale di Corte de' Conti.

Le funzioni della Reale Udienza non erano unicamente giudiziarie, ma amministrative e politiche ad un tempo. Per la nomina di prelati alle sedi vescovili, o di altre dignità ecclesiastiche, e di uffiziali civili, proponeva al Re tre individui, dava l'exequatur alle provvisioni estere, registrava le leggi, editti, patenti e diplomi, emanati dalla Sovrana Autorità; e qualora vi avesse scorto vizio di orrezione o surrezione od altro possibile nocumento al pubblico bene, ed ai diritti del terzo, sospendeva l'*exequatur* e la registrazione, e ne informava il Sovrano con

(1) Vol. 3, pag. 19.

apposita rappresentanza. Due volte l'anno, coll'intervento del Vicerè, udiva le doglianze dei detenuti, e graziava i condannati per delitti leggieri.

Contro le sentenze della Regia Udienza non si dava riesame, se non quando si ammetteva il rimedio, che le leggi romane indicavano col nome rispettoso di *supplicatio*. Negli affari criminali la *supplicatio* si presentava alle camere civili della Regia Udienza; nelle materie civili era indirizzata o alle camere civili riunite, o al Consiglio Superiore di Sardegna, sedente in Torino.

Passiamo a discorrere delle giurisdizioni eccezionali.

a) Il Vicerè, insieme al reggente la Reale Cancelleria, ad un Giudice del Regio Consiglio, che faceva le parti di relatore, ed a sette nobili laureati in legge, purchè ve ne fossero, esercitava giurisdizione sopra i membri dello *stamento* militare. Inoltre il Vicerè, come capitano generale, conosceva di alcuni reati commessi da militi nazionali, e dagli uffiziali di qualunque ordine.

b) L'Intendente generale delle regie finanze, succeduto al Procuratore Reale, giudicava di tutte le cause d'interesse diretto od indiretto del regio patrimonio, e di quelle di contrabbando. Ciò egli faceva coll'assistenza di un consultore legale e di un avvocato fiscale patrimoniale.

c) I tribunali ecclesiastici facevano larga con-

correnza alle giurisdizioni ordinarie a cagione degli espedienti, che si erano introdotti per moltiplicare all'infinito il numero delle persone, soggette al fôro privilegiato. Osserva il Manno: che il numero degli ammessi ai primi ordini della Chiesa, che poi erano passati a vita laicale, menando anche moglie, eccedeva quasi del doppio quello dei chierici (1).

A raffrenare cotanto abuso fu emesso nel 1761 il Breve Pontificio PATERNAE, col quale furono richiamate a stretta oservanza le antiche discipline della Chiesa.

Giovò anche all'amministrazione della giustizia l'altro Breve PASTORALIS OFFICII di Clemente XIII del 21 marzo 1759, con cui venne di molto ristretto il diritto d'asilo.

d) Fu creato un tribunale, detto delle *contenzioni*, per accordo della potestà regia e pontificia, a fin di derimere tutte le questioni e conflitti di giurisdizione. Siffatte contese erano frequenti, e di esse si menava gran rumore.

e) Il tribunale dell' Inquisizione non incontrò quella grande resistenza, oppostagli in Napoli e Milano, ed esercitò il suo ufficio.

Soprastava poi a tutti i magistrati dell'Isola un Supremo Collegio, residente prima in Barcellona, poscia in Madrid, e finalmente a Torino, appellato

(1) Vol. 3, pag. 322.

Supremo Real Collegio di Sardegna. Era composto di un presidente, di un reggente detto di toga, sardo, di un altro di *cappa* e *spada*, ch' era sempre un feudatario dell'Isola, e di un certo numero di consiglieri, fra' quali due sardi. Cotesto Consiglio di Stato dava parere su tutte le leggi e provvedimenti nell'interesse generale dell'Isola, e sulla nomina dei pubblici ufficiali. Come tribunale, conosceva delle cause portate in via di supplicazione al Re; quando di già era stata adita la Regia Udienza. Cessò nel 1847, come fu istituita la Corte di Cassazione.

Non ci resta da vedere, che il rito osservato nei giudizî civili e penali. Il rito civile non differivasi da quello, che si osservava nel Piemonte.

Lo stesso è a dire del rito penale.

Non pertanto sono meritevoli di menzione il pregone del 12 maggio 1736 ed il Regio Editto del 13 marzo 1739, coi quali furono introdotte utili innovazioni, per quanto si affacevano all'indole del processo inquisitorio. Tali sono: doversi giudicare con una sola sentenza il reo di più delitti; non potersi ordinare la cattura sul fondamento della semplice denunzia o querela, ma in conseguenza d'informazioni raccolte; dover seguire l'interrogatorio dell'imputato fra due giorni dalla cattura: rammentarglisi l'obbligo di dire il vero, ma senza vincolo di giuramento, salvo il caso che deponesse sopra imputazione altrui; non permettersi suggestioni o pro-

messe d'impunità. Se egli era minorenne, gli si deputava un curatore giurato; acciocchè non sentisse pregiudizio *ex sua imperitia, vel juvenili calore* (1). Non consentivasi l'accusa, ossia la costituzione dell'imputato fra' rei, se non risultassero dagli atti compilati indizî sufficienti di colpevolezza. Larga era la difesa, che veniva sostenuta, in mancanza d'avvocato eletto, dal Regio Avvocato e Procuratore dei poveri, ma non senza freni. L'onore de' testimoni era garentito; perchè in caso, che le ripulse contro di essi presentate, si fossero chiarite calunniose, ne ricadeva la responsabilità sull'avvocato che le aveva formulate. I magistrati subalterni erano tenuti d'inviare in ciascun mese alla Regia Udienza un elenco di tutti i giudizî, spediti od in corso. Ed in ogni anno si mandavano Magistrati a fare la visita dei carcerati ed a raccoglierne i reclami, distendendosene minuta relazione, che veniva esaminata dalla suddetta Regia Corte.

L'Isola della Sardegna non fu invasa dalle armi francesi, ed anzi seppe opporre una virile resistenza nel 1793. E per questo diede rifugio a Carlo Ema-

---

(1) In questo la legislazione Sarda seguì il diritto romano (Col. L. 4, *De auctor praest.*): ma nel diritto intermedio prevalse il dettato dei pratici: *Minor in delictis major abetur, quia malitia supplet aetati*, ch'è il principio seguìto dalle vigenti legislazioni. Pure vi ha chi vorrebbe far ritorno al diritto romano. (Revue de Wolowschi, Vol. 2, pag. 300).

nuele nel 1799, il quale vi rimase in sino a che in Italia non furono reintegrate le antiche Signorie. Donde seguì, che la Sardegna conservò intatti i suoi ordinamenti, e le sue magistrature. Se non che quelle leggi molteplici, sparse in tanti volumi, varie per materia e per lingua, parte cadute in desuetudine, e parte mal rispondenti alle condizioni di civiltà, avean bisogno di essere riordinate ed emendate. A questo aveano volto il pensiero Vittorio Amedeo III, e Vittorio Emanuele figlio; ma i rivolgimenti politici ne tardarono l'esecuzione. Cotesto lavoro venne compiuto sotto il regno di Carlo Felice e comparve nel 1827; ma in esso non sono da cercare i pregi, che voglionsi in un codice, ch'è la più alta opera dei nostri tempi. Si veggono riunite e confuse tutte le parti della legislazione, civile, commerciale e penale.

Pubblicati i nuovi codici nel Piemonte dal glorioso Carlo Alberto, non furono di tratto estesi alla Sardegna; ma ciò avvenne nell'agosto del 1848 in conseguenza di un voto del Parlamento.

§. IV.

Nel 1706 il Ducato di Milano, liberato dalla Signoria spagnuola, cadde sotto quella degli Austriaci.

Non è senza utilità toccare brevemente delle tristi condizioni, in cui allora trovavasi quello Stato. Le

leggi non mancavano, anzi diluviavano, e *non servivano ad altro che ad attestare ampollosamente l'impotenza dei loro autori* (1). E di vero alla osservanza di dette leggi facevano contrasto i pregiudizî, le immunità, i privelegi di certe classi, la debolezza stessa del Governo.

I nobili, i preti, i curiali erano triplice cagione, che rendeva vana l'autorità delle leggi.

I nobili, più che altrove, signoreggiavano, essi formavano un ceto distinto per le fogge del vestire, pel portamento e per il parlare: potevano insultare e chiamarsi offesi, schernire e domandar ragione, atterrire e lagnarsi (2). Quindi avveniva che tutti coloro, ch'eran deboli e senza seguito, dovevano ricoverarsi sotto la loro protezione; ed essi la concedevano a durissimi patti.

Gli ecclesiastici ancora avevano gran potenza, e con la tunica spesso coprivano il delitto. Tradurre un ecclesiastico, come qualunque altro colpevole, innanzi alla giurisdizione comune, sarebbe stato al caso, che avrebbe fatto rumore per moltissimo tempo. L'autorità delle leggi era altresì menomata per la larga applicazione del dritto d'asilo; perciocchè il reo si assicurava l'impunità, non solo varcando il confine,

---

(1) Manzoni, i Promessi Sposi.

(2) Manzoni, ivi.

ma fuggendo sul sagrato, o andando a braccio di un ecclesiastico.

Ed alle prepotenze dei nobili e dei preti si aggiungeva un altro danno, la sagacità dei curiali; i quali, sapendo ben maneggiare quella moltitudine incomposta di leggi, adoperavano sì, che nessuno potesse dirsi reo, e nessuno innocente.

Il Diritto Romano era, come altrove, il diritto comune, cui si ricorreva, quando tacevano le leggi locali, chiamate statuti o decreti, di cui vi ha una collezione, compilata dal Senatore Bracherio, venuta in luce il 1654.

Le antiche leggi penali contenevano atrocità incredibili, si annoveravano fra le pene i Forni di Monza introdotti da Galeazzo I, la quaresima di Galeazzo II, e la graticola ardente ritrovata da Bernabò; i quali, anzi di uomini, meritarono nome di mostri; ma queste pene caddero poi in desuetudine.

La tortura era un fatto ordinario, nelle piazze, nelle fiere, si vedeva eretto quell'esecrando strumento, ed ogni più basso uffiziale poteva far tormentare un suddito irrequieto.

In quanto a procedura era osservato il sistema inquisitorio, nè più nè meno che in ogni altra parte d'Italia.

Sottentrata la dominazione austriaca, Milano fu tuttavia retta da un governatore, il quale comunicava direttamente col Consiglio d'Italia, residente in

Vienna. Di taluni governatori, come a dire del Pallavicini, del Cristiani, del Firmian e del Vilzech fu molto lodata l'amministrazione; ed è notevole ch'essi tolsero a proteggere gli uomini ornati di lettere e di scienze, ed a confortare e promuovere i buoni studî. Basti dire, che, richiesto Beccaria di recarsi a Pietroburgo a dettare lezioni di economia pubblica, il Governatore di quel tempo trovò modo, che questo non avvenisse, scrivendo al Governo di Vienna *che non farebbe onore al governo il vedersi prevenuto dagli esteri nella stima dovuta agli ingegni.* E così, mentre in Napoli stava per estinguersi la voce di Genovesi, che fu il primo a professare cotesta disciplina, facevasi udire in Milano quella del Beccaria, che fu il secondo ad illustrarla. Inoltre i Governatori suddetti dettero opera a sbarbicare le usanze del dominio spagnuolo, e ad introdurre quelle riforme e novità, che dalla civiltà dei tempi si richiedevano; ma cotesta iniziativa rimase vana per la resistenza delle classi privilegiate, che avevano interesse a mantenere le vecchie leggi, e con esse le immunità e gli abusi. Se non che uomini insigni per altezza d'ingegno e carità di patria, sdegnosi di quel vecchio ordine di cose, che non avea più ragion di essere, volendone affrettare la rovina, presero a riunirsi di frequente, e per riuscire meglio nel loro proposito, fondarono un giornale, chiamato *Il Caffè*, che durò due anni, dove scrissero, fra gli altri, il Beccaria ed

il Verri. E così tra' ragionamenti di quei giovani nacque il libro *Dei Delitti e delle Pene*, pubblicato nel 1766.

Il Beccaria levò alta la voce contro l'estremo supplizio, disse: che il colpevole, perchè uomo, non doveva morire, nè era utile che morisse, combattette le confische, le pene infamanti, le pene disuguali secondo le classi dei cittadini, le delazioni, gli arresti arbitrarî, la tortura, gl'interrogatorî capziosi; pose la distinzione tra reato consumato e mancato, e sostenne che neppure un palmo di terra dovesse servire di asilo al colpevole, legittimando di tal modo il diritto d'estradizione.

Quel libro levò gran rumore in tutta Europa, fu l'inizio della grande riforma della legislazione penale; sebbene di poi se ne fosse assottigliato il merito. Chi disse, come il Lermisier, che il libro del Beccaria nulla abbia di originale, che sia un portato della scuola filosofica di Francia, e che molto pecchi nella forma. Chi disse, il Villemain, che il Beccaria, più che un buon libro, avesse fatta una buona azione, combattendo la barbarie, gli abusi, gli eccessi che contaminavano le leggi, allora imperanti.

Ma a vendicare la fama di quel glorioso italiano da giudizi leggeri ed inconsiderati, è venuto più tardi un altro francese, il Faustin Helie, che lo ha illustrato, e ne ha rilevato i non pochi pregi, sia pel suo contenuto, sia per l'indole dei tempi, in cui

usciva in luce. Egli scrive: « Questo libro non deve « essere letto, ma meditato. È un terreno fertile, « che il lavoro feconda. Beccaria è il vero riforma- « tore delle leggi penali (1). »

Al Beccaria si connette il Romagnosi, che nel 1791 pubblicò la *Genesi del Diritto Penale*, che fu tolta a guida nella compilazione del Codice Penale di Wuttemberg. Suo precipuo merito fu di meglio precisare la distinzione del tentato dal consumato, e della complicità. Il Verri pubblicò il suo libro sulla tortura, che si legge volentieri, come un romanzo; non vi sono ragionamenti, ma fatti, come il famoso processo degli Untori nella peste di Milano.

Queste opere poca efficacia ebbero sopra la legislazione locale, soltanto furono diminuiti i casi di pena capitale, e quelli di confisca; ma si continuò ad infliggere pene gravissime, marchi, nervate, digiuni e ferri; e l'autorità di polizia continuò ad intromettersi, più che non fosse lecito, in tutti gli affari della vita pubblica e privata dei cittadini.

Per compiere il quadro, che brevemente andiamo delineando, è d'uopo discorrere delle giurisdizioni. La suprema giurisdizione era raccolta nel Senato, composto di un presidente, di quattordici giureconsulti, sette segretarî, tolti dalle diverse provincie; senten-

---

(1) Questo celebre criminalista pubblicò nel 1856 il libro del Beccaria, accompagnandolo d'una introduzione, e d'un commentario.

ziava, a nome del Re, nelle contese private; avvalorava col suo voto gli editti regi, avea anche il diritto di sospenderli e non interinarli, se contrarî alla giustizia o ai privilegi, e poteva togliere o dare qualunque dispensa anche contro gli statuti e le costituzioni.

Inoltre aveva facoltà di decretare nuove maniere di supplizî, come fece, quando, bisognando rinforzare i rigori contro i malandrini che infestavano le campagne, prescrisse l'amputazione della mano.

Si conoscevano inoltre le seguenti altre giurisdizioni:

a) Il capitano di giustizia, scelto dal Re fra i dottori di collegio, aveva un vicario dottore in legge; ed esercitava giurisdizione criminale sopra tutto lo Stato, e quella civile nelle cause dei curiali e degli ufficiali regi. Esso avea la scorta di sei alabardieri.

b) Il vicario, chiamato poi potestà o sindaco, rendeva giustizia sommaria intorno a piccoli crediti ed a cause civili.

c) Il Magistrato ordinario giudicava nelle cause di gravezze, e carichi pubblici.

d) Il Magistrato straordinario avea giurisdizione civile e criminale sulle terre di Boffalara, Cisliano, Albairate, Carbetta, Val Caeggia.

e) Il Magistrato di sanità componevasi di un Presidente e sei Conservatori, cioè un Senatore, due

Questori, due Fisici di collegio, un Segretario del senato, un Auditore delle cause del collegio di dottori. Nei casi di peste esercitava giurisdizione sopra tutto lo stato, e chiamava uno o due patrizi in aiuto.

Nel ducato di Milano non fu introdotto il Tribunale dell'inquisizione, di che si attribuisce il merito a Pio IV, ed al cardinale Carlo Borromeo.

Intanto, scoppiata la rivoluzione in Francia e proclamata la repubblica, i francesi, guidati da Bonaparte, calarono in Italia, e nel dì 13 maggio 1796 entrarono in Milano, ov'ebbero una festosa accoglienza. Da prima la nuova amministrazione fu strettamente militare; ma poi, manifestatasi la propensione dei milanesi alle novità, fu fondata la Repubblica Cisalpina. I suoi confini indi a poco a poco furono ampliati; chè di essa fecero parte, pel trattato di Campoformio, i popoli di Bologna, di Ferrara e di Romagna; ed in appresso ancor più furono dilatati, essendochè vi si unì il novarese, il vigevanasco, e la Lomellina. Una costituzione fu pubblicata il giorno 8 luglio 1797, con cui furono anche stabilite le basi del nuovo ordinamento giudiziario, poscia poste in atto con apposita legge.

In ogni circondario fu allogato un giudice di pace con quattro assessori, nominati per due anni, ma rieleggibili. Esso, oltre al sentenziare nelle cause civili fino a certa somma, procedeva, in compagnia

di due assessori, come tribunale di polizia; e giudicava di tutti i reati di terza classe, ch' erano quei punibili di una multa del valore di tre giornate, o di tre giorni di carcerazione.

In ogni dipartimento risiedeva, oltre un tribunale civile, un tribunale correzionale, composto da un presidente, che l'assemblea elettorale del dipartimento nominava per sei anni, e da due giudici di pace, ovvero da due assessori del giudice di pace, presi nel comune, dove il Tribunale Correzionale avea sede. Vi era inoltre addetto un commissario del Direttorio esecutivo, che sosteneva le parti di Pubblico Ministero ed un cancelliere. Apparteneva a questo tribunale il giudizio dei delitti di seconda classe, punibili con multa maggiore del valore di tre giornate.

Gli appelli dalle sentenze dei tribunali correzionali si giudicavano dai tribunali criminali di dipartimento, composti dal Presidente del tribunale civile, e da due giudici dello stesso collegio.

In oltre in ogni dipartimento era stabilito un giurì d'accusa pei reati, portanti a pene infamanti od afflittive, ch' erano addimandati delitti di prima classe. Il presidente del tribunale correzionale era ad un tempo il direttore del giurì d'accusa, che veniva composto da otto giurati. Dopo ascoltato l'incolpato, il querelante, o denunziante ed i testimoni, il giurì, presieduto dal più vecchio fra essi, ammettea o respingeva l'accusa.

Si richiedeva almeno la maggioranza di cinque voti per dirsi, che vi era luogo ad accusa. La votazione era segreta.

Il giurì del giudizio, composto da dodici giurati e tre aggiunti, giudicava del fatto: il Tribunale Criminale, costituito dal Presidente e da due giudici, applicava la pena al delitto, dichiarato dal giurì.

Il Presidente avea la direzione del dibattimento nè più, nè meno che oggi ha luogo presso noi.

Le funzioni del Pubblico Ministero erano sostenute da un commissario del Direttorio esecutivo, come sopra si è detto.

Al vertice di queste giurisdizioni stava la Corte di Cassazione, divisa in due sezioni, l' una per gli affari civili e l' altra pei penali. Ogni sezione avea facoltà di nominare il suo Presidente.

Questo ordinamento fu modificato alquanto con l'altra costituzione del 15 febbraio 1802, con la quale Napoleone si nominò presidente della repubblica italiana, non più Cisalpina. Con essa, fra le altre cose, si dichiarò che l' ordinamento del giurì sarebbe stato attuato non più tardi di dieci anni; il che non ebbe più effetto.

Ma il modesto titolo di Console non potea appagare l' anima di Napoleone, che vagheggiava l' impero. E come di questo si pose a capo, era natural cosa che seguissero mutamenti in tutti i governi che eran legati alle sorti della Francia; onde fu fondato

il Regno d' Italia (1) E lo stesso Napoleone volle congiungere alla dignità d' Imperatore quella di Re, incoronandosi nel duomo di Milano il 26 maggio 1805. Egli nel partire, lasciò per vicerè Eugenio Bauharnais indi dichiarato suo figlio adottivo. Durante questo periodo, Milano ebbe leggi e magistrature modellate sopra quelle di Francia, ad eccezione del giurì, stimandosi, che mal si acconciasse alle condizioni speciali d' Italia; e quindi furono stabiliti tribunali collettivi, dibattimento pubblico, e difesa in contraddittorio.

L' amor di patria, o per dir meglio, il senno italiano tentò di far prova di sè, introducendo delle modificazioni in qualche codice, o formandone alcun altro nuovo; ma il predominio imperiale non tollerò *qualsiasi segno innocuo di nazionale differenza.* Intanto quei progetti verbali, messi a stampa, attestano l' altezza di mente, e la rettitudine delle intenzioni dei compilatori. Quindi furono introdotti i codici francesi, tradotti in italiano (2).

---

(1) Il Regno fu diviso in 24 dipartimenti, distinti coi nomi di Adige, Adriatico, Agogna, alto Adige, alto Po, basso Po, Bacchiglione, Brenta, Crostolo, Istria, Lazio, Mella, Metauro, Mincio, Musone, Olora, Panaro, Passierano, Piave, Reno, Rembrone, Serio, Tagliamento, Tronto.

(2) Il progetto del codice penale fu preparato da De Lorenzi, Luini, Canova, Silva, Bellani, Nani, Ragazzi, Sanner, e dal napoletano Rastrelli. Esaminato tal progetto dalle Corti e dai Tribunali, fu in più parti emendato. Il progetto poi del codice di procedura penale fu in gran parte lavorato dal Romagnosi.

Nel 1814, con la caduta di Napoleone, fu rovesciato il regno d'Italia, ed in Milano ritornarono gli austriaci, ma con ben altra disposizione di animo, ed incominciarono la più crudele reazione. Fondato il regno Lombardo-Veneto, fu introdotta la legislazione austriaca.

Fu ricevuto senza ripugnanza il Codice Civile, pubblicato nelle provincie tedesche il 1° giugno 1811, ed esteso in Lombardia il 1° gennaio 1816, essendo informato a principii di equità. Favoriva la condizione dello straniero, pareggiandolo al nazionale nell'esercizio dei diritti civili; la differenza di religione non avea alcuna influenza nel godimento dei diritti; temperava la patria potestà, eccessiva nel Piemonte, considerandola piuttosto, come una semplice tutela, come una magistratura domestica. Soprastà poi questo Codice ad ogni altra legislazione coeva in fatto di regime ipotecario; il principio di pubblicità applicato in tutto il suo rigore. Non si ammette alcuna eccezione, il diritto reale non esiste, se non è iscritto.

Per contrario fu ricevuto con molta ripugnanza e sdegno il Codice penale, pubblicato in Austria nel 1803.

Questo codice, oltre l'introduzione, ha due parti; l'una che tratta dei delitti, del procedimento e dei giudici ordinati a punirli: l'altra, che stabilisce le gravi infrazioni di polizia, il procedimento ed i giu-

dici competenti a conoscerne; sicchè ciascuna parte contiene un codice compiuto della materia discorsa.

Chi considera attesamente questo Codice, può, senz'altra notizia, far ragione dell'indole del governo, a cui servizio era fatto. Esso ha definizioni vaghe, e punto determinate, dei reati politici; di guisa che ognuno poteva per un motto inconsiderato, o per un fatto equivoco esser tratto innanzi al giudice penale. Al contrario in quei reati, che offendono il privato o nella persona, o nei beni, esso entra in tanti minuti particolari, che mal si convengono ad un codice. Oltre di che è facile trovarvi disposizioni, che trasandano i termini della giustizia penale; così si prescrivono le cure, che il medico deve all'ammalato; si fa obbligo alla madre di assistere e soccorrere il figlio infermo; si minaccia pena a chi cammina sopra uno strato di ghiaccio. Ei pare che il legislatore diffidi della forza degli affetti di natura, o dell'istinto della propria conservazione, e voglia rawalorarli con sanzioni penali.

Le pene poi erano atrocissime; e, per prenderne un saggio, basta ricordare la qualità del carcere durissimo. Ecco, com'è descritto nel paragrafo 14: « Il carcere durissimo o sia la pena di terzo grado « consiste nel custodire il condannato in una prigione, « separata da ogni comunicazione, nella quale vi entri « però tanta luce, e siavi altrettanto spazio, quanto « possa essere necessario per conservarsi in salute,

« e nel tenerlo continuamente con pesanti ferri alle
« mani ed ai piedi e con cerchio di ferro intorno al
« corpo, al quale viene assicurato con una catena,
« eccettuatone il tempo del travaglio; il nutrimento
« consiste in pane ed acqua e nel cibo caldo ogni
« secondo giorno, escluse sempre le carni. Il suo letto
« consiste in nude tavole, e non gli verrà accordato
« alcun colloquio. »

Chi, letta questa descrizione, non giudicherebbe men terribile l'estremo supplizio? E ben lo seppero gl' illustri italiani, che espiarono in Spielbergo la colpa di avere amato il proprio paese.

Nè questo solo deturpava quel codice. « La pena
« del bastone (osserva il Rossi) per gli uomini e
« quella delle verghe per le donne hanno gran parte
« in questo codice. Segnatamente in materia di con-
« travvenzioni questa pena è adoperata, come rimedio
« universale. Colui che non denunzia un colpevole di
« alto tradimento, è tenuto per complice, ed indi
« punito di carcere duro a perpetuità. Chi rendesi
« colpevole di bestemmia, o che tenta spargere una
« falsa dottrina, contraria alla religione cristiana,
« o formare una setta, è sottoposto ad una pena,
« che, secondo i casi, può aumentare da sei mesi
« a dieci anni di prigione. Il codice delle contrav-
« venzioni è specialissimo per le minute disposizioni,
« che contiene. Eccone una singolarissima: colui che
« eccita i sudditi austriaci a trasferire il loro domi-

« cilio in paese straniero soggiacerà alla detenzione
« da uno in sei mesi (1). »

Il procedimento era strettamente inquisitorio. Giudicava chi istruiva; fondamento del giudizio era il processo scritto; esclusa ogni pubblicità; l' imputato faceva le sue difese per iscritto; il convincimento del giudice era regolato dal famoso sistema delle pruove legali. Ma quello, che più importa notare, è il potere terribile, ond' era rivestito il Governo, di creare commissioni speciali in fatto di reati politici, le quali istruivano, giudicavano e facevano eseguire fra 24 ore la condanna.

Così le cose continuarono fino al 1848, quando in Italia ed in Francia si destò uno spirito di libertà, una gara di riforme. Allora reggeva il ministero della giustizia il Signor Bach (ch' era venuto su dall' ordine degli avvocati, cosa insolita in Austria) ben istruito delle leggi di Francia ed imprese a rinnovare, tenendo innanzi questo esemplare, la legislazione del suo paese. E però colle leggi dei 13 e 14 maggio 1849 fu introdotto il giurì, e nel codice di procedura penale del 1850 furono posti tutti i sommi principî dell' età nostra, cioè l' accusa pubblica, l' oralità e pubblicità dei dibattimenti, la malleveria della libertà provvisoria ed il magistrato di Cassazione. Fu abolito il sistema delle pruove legali,

---

(1) Droit penal., pag. 35.

e l' istituto dell' *absolutio ab instantia,* e fermato il solenne principio del non *bis in idem.*

Curò anche il governo austriaco di emendare con leggi speciali, quel che il Codice penale avea di troppo duro e repugnante alla civiltà dei tempi; e nel 27 maggio 1852 fu pubblicato un novello codice penale, che ad un dipresso è il primo codice, modificato e raddolcito dalle leggi posteriori. Sono degne di riguardo le nuove disposizioni intorno alla legittima difesa ed al duello; meglio definiti sono i delitti di ribellione, di assassinio, di omicidio, di furto, di rapina: e molti fatti, che per addietro erano annoverati fra delitti, passarono nel catalogo delle contravvenzioni.

Ma, o che il governo si fosse pentito delle riforme, o che si fosse accorto, che molte di esse erano anticipate per parecchie popolazioni, stranamente accozzate sotto il suo dominio, pensò bene di ritornare sulla via fatta. Quindi abolì con la risoluzione del 31 dicembre 1851 l' istituzione del giurì: e a'29 luglio 1853 pubblicò un altro codice di procedura penale, col quale si richiamarono a vita diverse viete istituzioni del dritto germanico. A giusta ragione fu detto, che questo codice rappresentò la vittoria del partito del regresso.

L' ordinamento giudiziario vigente al tempo, che Milano cessava essere parte dell' Austria, era il seguente:

a) Suprema Corte di Giustizia e Cassazione, residente in Vienna.

b) Tribunale di appello, uno residente in Milano, e l' altro in Venezia.

c) Tribunale di prima istanza, cioè i 17 tribunali provinciali nelle città, capoluoghi di ciascuna provincia.

d) Due tribunali di commercio, l'uno a Milano, e l' altro a Venezia.

e) Nella residenza di ogni tribunale provinciale vi era un Pretore urbano, che trattava gli affari, non assegnati ai tribunali collegiali. Discorriamo partitamente di ciascuna giurisdizione.

La Suprema Corte di Cassazione era composta di un Primo Presidente, eguale in grado ad un ministro, e di un Secondo Presidente, di cinque Presidenti di Senato, di 48 Consiglieri, e dell' occorrente personale di sussidio e di cancelleria.

Di regola la Suprema Corte di Cassazione decide col concorso di sei Consiglieri e di un Presidente, la cui composizione spetta al Primo Presidente.

I Consiglieri decidenti debbono essere esperti nella lingua, nella quale vien trattata la causa, e la sentenza quindi è scritta in questa lingua.

Per affari determinati la Corte si riunisce in Senato plenario.

La procura di Stato non interviene, che nei soli affari penali.

Quanto a competenza, la Suprema Corte di Giu-

stizia conosce in materia civile della *revisione*, qualora manchi la *doppia conforme*, cioè che la sentenza di prima istanza non sia stata in tutto od in parte confermata in appello.

E quando pure le due sentenze siano *conformi*, si ammette *lo straordinario* rimedio di revisione per il titolo di *nullità o di manifesta ingiustizia.*

I ricorsi in revisione debbono essere muniti della firma di un avvocato, e sono comminate multe contro gli avvocati in caso di temerità, e di cavillo.

Si distingue dalla revisione il ricorso per il *titolo di nullità;* perchè il primo rimedio si esercita contro una sentenza ingiusta, il secondo contro una sentenza nulla per violazione delle leggi, che regolano la competenza, per difetto di qualità nelle parti, per essersi deciso *inaudita parte*, o per infrazione di altre forme sostanziali.

La giurisdizione di seconda istanza si esercitava da due tribunali, l'uno stabilito in Milano e l'altro in Venezia, ed erano detti tribunali di appello.

Il Tribunale di appello era composto da un Presidente, da un dato numero di Consiglieri, d'impiegati subalterni, e da un certo numero di ascoltanti, una parte dei quali percepiva un assegno.

I tribunali di appello conoscevano delle appellazioni propriamente dette, e dei ricorsi per nullità, oltre delle incumbenze amministrative.

Il Tribunale di appello dovea innanzi tutto esa-

minare la querela di nullità, e, trovandola fondata, non entrava nel merito della causa; cassava, senz'altro, la sentenza del giudice inferiore, ordinava un nuovo e regolare processo di prima istanza, indicando le ragioni dell'annullamento.

Se la nullità fosse derivata da manifesta colpa del giudice inferiore, poteva questi essere condannato ai danni ed interessi.

È notevole che il Magistrato di appello avea podestà di rilevare di ufficio la nullità, ancorchè dalla parte non si fosse proposta la relativa *querela.*

In ogni capoluogo di provincia vi era un Tribunale così detto Provinciale.

Il Tribunale provinciale era composto da un Presidente; a quelli di Milano e di Venezia erano addetti due vice presidenti, uno dei quali compiva l'ufficio di Presidente del tribunale di Commercio.

Questi tribunali constavano di Consiglieri, di Segretari di Consiglio, d'aggiunti giudiziari, e d'altri impiegati d'ordine subalterno. La deliberazione era presa dal Presidente, e da due giudici. Era dato al Presidente, secondo l'importanza della causa, richiedere maggior numero di votanti.

I segretari di Consiglio e gli aggiunti giudiziari potevano essere, secondo il bisogno, assunti dai Presidenti, come votanti nelle deliberazioni.

Per ultimo vi erano le Preture *urbane* e le Preture *foresi.*

I Pretori urbani erano giudici del Tribunale Provinciale, che il Presidente di questo designava alla direzione di ciascuna pretura.

Essi erano giudici singoli, avevano presso di sè aggiunti giudiziari ed ascoltanti, delegati dal Presidente suddetto, secondo il bisogno. In Milano vi era una Pretura urbana per gli affari penali, ed un'altra per gli affari civili.

Gli altri Pretori non erano giudici di Tribunale provinciale in missione, erano senza più Pretori, ed aveano presso di sè degli aggiunti, oltre gl'impiegati di segreteria.

I Pretori urbani erano competenti per le azioni personali, che non eccedevano le L. 1500 austriache, senza tener conto degl'interessi e degli altri accessorî.

Veniamo da ultimo a trattare della procedura civile e penale.

Nei giudizi civili la procedura era regolata dalla patente del 31 maggio 1815. Per essa la istruzione distinguevasi in verbale e scritta. La prima si osservava nelle campagne, e quando l'oggetto della contestazione non oltrepassava l'importo di cento fiorini (lire italiane duecento cinquantasei); la seconda per tutti gli altri giudizî, ed era la regola.

Ciascuna delle parti non poteva fare più di due atti; all'attore la petizione e la replica; al convenuto la risposta e la duplica.

Non solo non si ammettevano in appello nuove

domande, ma neppure nuove eccezioni e nuove pruove; dacchè volevasi, che la causa si fosse svolta in tutta la sua continenza nel primo grado di giurisdizione; di che era cagione la necessità di procurare la doppia conforme.

Era in vigore il sistema delle *pruove* legali; ed, a far piena pruova, si richiedeva la deposizione di due testimoni degnì di piena fede, o di un testimone siffatto, col concorso di altri amminicoli.

I *rimedi giuridici* ammessi erano l'opposizione, la querela di nullità, il reclamo per revisione; di che già abbiamo parlato.

Ci rimane a dire brevemente della procedura, che si osservava nei giudizi penali. L'istruzione delle pruove era divisa in due parti, l'una detta *inquisizione generale*, o preliminare, e l'altra *inquisizione speciale*: la prima era destinata ad accertare il corpo del reato, la seconda il suo autore.

Non si ammetteva libertà provvisoria, stimandosi, che la cauzione non fosse un freno sufficiente ad assicurare al giudizio la presenza dell'imputato.

All'inquisitore era dato illimitato arbitrio nel rilasciare mandati di cattura; il che facea segno di grande disprezzo per la libertà individuale.

Il giudizio era orale e pubblico, ma la pubblicità ristretta ad un dato numero di persone.

Si ripristinò il sistema delle pruove legali, e della certezza legale, ma trasformato; perchè si stabilì, a

così dire, un *minimo di pruova*, al di sotto del quale non si potesse ritenere convinzione legale. E qui sta la differenza tra la teoria seguita dal Codice austriaco, e quella dei legislatori del secolo XVIII, intorno al sistema delle pruove legali.

Fu richiamato in vita l'*absolutio*, decisione dinotante una dubbia reità, e mezzana tra l'assoluzione e la condanna.

Il più notevole di questo codice è la riassunzione del processo penale. Nessuna sentenza, neppure quella di assoluzione piena, avea l'efficacia di garentire il cittadino della reintegrazione del giudizio; la sola prescrizione tanto poteva.

Ci facciam però debito di riconoscere, che cotesto codice, in mezzo a non pochi difetti, contiene delle parti, meritevoli di considerazione. Il capitolo delle ricuse dei giudici ha disposizioni, atte ad assicurare l'imparzialità del magistrato.

Il Giudice istruttore non è così dipendente dal Pubblico Ministero, come accade presso noi.

Non si dichiara chiuso il processo, se l'imputato non sia novellamente interrogato; acciocchè nulla ignori delle pruove, sopravvenute dopo il primo interrogatorio. Non si ammette l'istituto della Camera di Consiglio, ruota inutile nell'organismo del procedimento penale. L'ordinamento della Camera d'accusa presenta le cautele necessarie ad impedire i giudizi inconsiderati e temerari. Nel dibattimento si mantiene

strettamente l' uguaglianza fra il Pubblico Ministero, e l'accusato: ad ambedue è dato poter interrogare direttamente i testimoni senza l'intermedia persona del Presidente.

Anche è da menzionare il titolo della revisione, la quale non è ristretta a pochi capi, specificatamente indicati, come nel nostro codice (art. 369). L'idea troppo esagerata dell'infallibilità dei giurati ha trattenuto il nostro legislatore dal dare maggiore larghezza a questo rimedio straordinario.

Da ultimo vuolsi rilevare una singolare prerogativa, che avea la Suprema Corte di Giustizia, quella di fare proposte di grazia, e di potere attenuare a sua discrezione le pene di detenzione, stabilite dalla legge non solo nella durata, ma anche nel grado, e di poter mitigare le pene pecuniarie, o condonarle del tutto.

Tali erano la legislazione e le istituzioni giudiziarie della Lombardia, quando questa nel 1859 liberossi dalla soggezione del tedesco per le vittoriose armi congiunte del Piemonte e della Francia.

§. V.

Durò intorno a mille anni la Repubblica Veneta, di che è veramente da maravigliare, quando si con-

sidera, come si vedrà in appresso, che quella Repubblica, se da principio fu un governo libero, in progresso di tempo siffattamente degenerò, e si corruppe, che di libertà conservò le sole apparenze.

Venezia fin dai primi tempi ebbe una legislazione sua propria, che, coll'andare degli anni, crebbe di mole, tanto da formare un corpo vastissimo di dritto.

La prima compilazione di data certa è lo Statuto criminale di Ozio Mastropiero, che fu Doge dal 1178 al 1192, intitolato Promissione (1) del maleficio, posteriormente corretto dal Doge Enrico Dandolo nel 1195. Il doge Jacopo Tiepolo pubblicò nel 1232 una nuova *Promissione,* la quale continuò ad aver vigore, finchè durò la Veneta Repubblica. Se non che di mano in mano negli anni posteriori furono apportate parecchie correzioni agli Statuti processuali criminali. Nel XV secolo fu pubblicato una raccolta di decreti o *parti* del maggior Consiglio, del Senato, del Consiglio dei Dieci, e delle *quarantie* col titolo *Consulta ex authenticis,* e nel seguente secolo ancora comparvero due Collezioni col titolo di leggi criminali e di decreti criminali.

Ma queste collezioni, che componevano un corpo di più parti, comprendendo leggi civili, criminali, nautiche, di procedimento e simili, furono poi distinte in tante raccolte separate, secondo la materia.

---

(1) In Venezia la voce *promissione* ha significato di *legge.*

La parte civile tratta delle solennità, da osservarsi nell'alienazione dei beni della Chiesa; della maniera di procedere avanti ai tribunali; delle prove e loro formalità — delle doti — delle tutele — delle società e comunioni — della delazione di eredità — degli esecutori testamentari — delle obbligazioni.

La condizione delle donne era più libera, e la loro capacità non soggetta a quelle restrizioni, cui altrove soggiacquero per forza del dritto longobardo.

La parte penale comprese la Promissione del maleficio, i sette capitoli di addizioni e correzioni del Doge Dandolo, e finalmente tutte le altre leggi criminali, disposte per ragione di tempo, ed estratte dalle collezioni su citate. Tuttavia si sentiva il bisogno di meglio disporre quella indigesta mole di leggi, decreti, ordini e consigli; occorreva un lavoro di riordinamento. Quindi nel 18 maggio del 1751 il Senato approvò la raccolta delle leggi criminali del dominio veneto, fatta da Angelo Sabini; la quale contiene la promissione del maleficio, i sette capitoli di aggiunzioni e correzioni, e finalmente un'ampia collezione di molte leggi criminali dal 1254 al 1751, distribuite per ordine cronologico, non sempre esatto; scritte parte in lingua latina, e parte nel volgare veneto.

Neppure questa raccolta parve rispondente al bisogno; onde il Senato con decreto del 26 settembre 1789 elesse riordinatore delle leggi Giacomo

Chiodo, il quale alacremente diè mano all'opera: ma questa, con la caduta della Veneta Repubblica, rimase interrotta.

Nella materia mercantile il lavoro fu condotto da' Savi alle mercanzie, e riuscì bene ordinato e corretto: di modo che, anzi di semplice collezione, merita il nome di vero Codice nel senso moderno. Esso fu approvato dal Senato il 21 settembre 1786.

Le leggi scritte, di che abbiamo discorso, costituivano il principale, ma non l'unico fonte del dritto veneto. Ai magistrati era imposto di amministrare giustizia secondo il testo delle leggi, nei casi da esse contemplati; quanto ai casi omessi, bisognava ricorrere alle leggi, che provvedevano intorno a casi simili: in mancanza di queste alle consuetudini; mancando anche queste, alla ragione naturale. Potente era la consuetudine, ma ancor più la desuetudine, per cui molte leggi stettero per lunghi anni ineseguite, e poi abrogate, e specialmente essa operò sulle leggi penali, la cui primitiva severità di molto fu mitigata.

Questa era la legislazione imperante nelle isole, componenti il comune di Venezia; ma nel territorio del Dogato, che man mano si ampliò, e nelle altre isole adiacenti, particolari Statuti aveano vigore, applicati da magistrature anche diverse da quelle della Metropoli.

Le pene erano la morte, l'esilio, il confine, la

galera, il carcere, l'ammenda. La morte si eseguiva o col capestro o col ferro in pubblico o in privato.

Se in pubblico, il condannato era condotto fra le due colonne della piazzetta, ed ivi era giustiziato. Se in privato, era strozzato in carcere, ed indi segretamente sotterrato. Talvolta gli si dava la morte, sommergendolo nella laguna.

Quando il supplizio era pubblico, si stampava la sentenza; ed, in dati casi, se ne perpetuava la memoria, mettendo una lapide sul luogo dell'esecuzione.

Fra le pene privative di libertà si annoveravano i famosi Piombi.

In molti casi era permesso ai giudici applicare pene straordinarie, cioè minori di quelle stabilite dalle leggi. Le punizioni atroci coll'andar del tempo scomparvero.

La tortura, come in tutti gli altri paesi, fu anche in Venezia adoperata, infliggendosi con la corda e col fuoco. Varie cautele eran prese per assicurarsi, che il paziente potesse reggere al tormento.

La suprema autorità della Repubblica era il Doge, il quale avea tutta la pompa di un Re, ma in fatto era il primo dei soggetti (1).

Il vero potere sovrano raccoglievasi nel Gran

---

(1) Del Doge diceasi: *Rex in purpura, Senator in Curia, in urbe captivus, extra urbem privatus.* Il contrario di quanto diceasi di Pompeio: *ubi Pompeius, ibi Roma.*

Consiglio. Esso significava la generale assemblea dei nobili, ai quali soltanto spettava l'esercizio dei diritti politici, e delle pubbliche cariche, escludendosi ogni altro ceto od ordine di cittadinanza. Era presieduto dal Doge: nei gravi negozi deliberava con 800 voti, negli altri con 200.

A questo Consiglio toccava sanzionar leggi, imporre balzelli, conferire nomine e pubblici ufficî, gradi di nobiltà, ed accordare la cittadinanza. Il potere esecutivo o governo stava principalmente nel Senato, chiamato ancora *Consiglio dei Pregadi.*

Il numero dei Senatori variò: da sessanta crebbe a trecento, ed in gran parte sceglievansi fra' componenti del maggior Consiglio, cioè in quegli uomini stessi, ed in quelle famiglie, dov' erano la forza delle tradizioni o della scienza, e che aveano la sovranità effettiva. Nel Senato si discutevano i negozi più gravi, come a dire, guerre, trattati di pace, cessione di territorio, prestiti, ripartizione di tasse (non di nuova imposizione), e provvedimenti di polizia interna.

L'esecuzione di tutte le risoluzioni, prese dal Senato, era commessa alla Signoria, ossia Consiglio del Doge. Questo Consiglio era composto di sei Consiglieri, e dei capi della Quarantia al Criminale.

Nulla potea fare il Doge senza la costoro assistenza, neppure aprire i dispacci, a lui diretti.

La potestà giudiziaria era distribuita fra molti ordini di magistrature. Principalmente in materia

penale, apparteneva al Consiglio dei Dieci, agli Inquisitori di Stato, alla Quarantia al Criminale e al civile. Parliamone particolarmente.

a) Il Consiglio dei Dieci, secondo la comune opinione, surse nel 1310, quando si scoperse la congiura di Baimonte Tiepolo, diretta a mutare gli ordini della Repubblica. Sventata la congiura, temporaneamente fu eletto un magistrato eccezionale di dieci nobili, il quale prese il nome, oramai divenuto storico, di Consiglio dei Dieci. Indi nel 20 luglio 1385 questo Consiglio divenne stabile e permanente per giudicare qualunque detto o fatto contrario alla Repubblica. Scoperta la congiura di Marin Faliero, perchè il giudizio avesse una maggior guarentigia, fu fatta dal Consiglio di Dieci una Giunta, che prima ebbe voto consultivo, e poi deliberativo.

Le attribuzioni di questo Consiglio in principio furono strettamente giudiziarie; giudicava dei reati politici, di falsità di monete, o di gioie, di sodomia, di ambito, dei reati commessi nei teatri e nelle lagune, degli appelli contro sentenze di condanna per bestemmie, ed attendeva alla polizia della stampa e dei libri.

Era altresì giudice privilegiato dei patrizî, di cui invigilava ancora la vita domestica, non a fine di favorirli, ma di frenarne le prepotenze, conoscendo essi bene, che sarebbero stati tratti innanzi ad un tribunale inflessibile. Perciò accortamente osserva il

Montesquieu « Un'aristocrazia può conservare la forza
« del suo principio, se le leggi son tali, che facciano
« sentire ai nobili più i pericoli e le gravezze del
« comando, che le sue delizie (1). »

In progresso di tempo questo Consesso s'ingerì anche degli affari di Stato, e dei più gravi ed importanti, nel cui maneggio avea acquistato molta lode per una politica destra e segreta.

Tocchiamo un motto del procedimento che si teneva. Come una denuncia perveniva, uno de' tre capi del Consiglio istruiva intorno ai reati apposti, udiva i testimoni, facea catturare il reo, l'interrogava e prendeva nota delle sue risposte. Compiuta l'istruzione, egli ne facea relazione agli altri due Capi, e tutti e tre deliberavano, se era il caso di rimandare il reo al Consiglio. Il giudizio, che innanzi a questo Consesso avea luogo, era del tutto segreto; mentre la pubblicità era osservata innanzi ad ogni altra giurisdizione; non udivansi testimoni, ma se ne leggevano le dichiarazioni; l'imputato non si presentava, ma facea pervenire le sue difese scritte. Le deliberazioni dei Dieci, per essere valide, doveano raccogliere il voto di almeno di due terzi dei componenti, ma in taluni casi la maggioranza variava. Allorchè era pronunziata condanna a pena capitale, si eseguiva in segreto, od in palese, a discrezione de' Dieci.

(1) Ésprit des lois, liv. 8, ch. V.

Gli Avogadori del Comune, di cui or ora parleremo, intervenivano sotto pena di nullità, in tutte le deliberazioni del Comune. Essi accusavano, proponevano le pene, e poi uscivano dal giudizio.

Divenuto questo consesso assai numeroso, parve disadatto a trattare con celerità e segreto i giudizi per reati di stato. Quindi a mezzo il secolo XV, fu creato il famoso tribunale degli Inquisitori di Stato, composto di tre, due scelti dal Consiglio de' Dieci, ed il terzo da' Consiglieri del Doge. I due inquisitori neri stavano in ufficio un anno, l' inquisitore rosso, cioè quello tratto dal Consiglio del Doge, otto mesi per quanto bastava l'ufficio di consigliere. Alle loro adunanze, perchè fossero legali, dovea pigliar parte un Avogadore del Comune. Egli accusava, proponeva la pena, ed usciva dal consesso. Ignoti erano gli statuti di cotesto consesso; ignoti i nomi degl' inquisitori. Si leggevano le loro sentenze, ma sottoscritte da un segretario; si vedevano i supplizî, ma comandati da un tribunale invisibile. Non sfuggiva a questo tribunale alcun atto o detto, quando pure proferito nella ebbrezza del piacere, o nel caldo dell'ira. Nè aspettava che il pensiero si fosse tradotto in atto; puniva spesso il sospetto, persino la liberalità e gli atti generosi, se vi avesse scorto riposta mira di ambizione.

Non era costretto ad osservare alcuna formalità, tranne l'unanimità per le sentenze di condanna. Se uno

degl' inquisitori discordasse, la cognizione della causa era portata al Consiglio. Permesse erano le denunzie anonime, che si gettavano nelle buche di bronzo, poste nei luoghi più frequentati, divenute famose per infami calunnie.

Non era colonia lontana da Venezia, ove non si stendesse la potenza di questo tribunale, e spesso la condanna avea figura di vendetta; chè il reo designato cadeva spento di veleno, o di pugnale. E pure questo tribunale era stimato il pernio della Repubblica, parte, perchè imperava con ugual terrore sul patriziato e sulla plebe; parte, perchè imponeva assoluto silenzio intorno ai negozi di stato, ed esercitava la più diligente ed oculata polizia. Ed in effetti, dopo la creazione di questo tribunale, l'ordine e la pace non fu mai turbata; ma quest' ordine e questa pace potea chiamarsi vita, e libertà?

Se non che oggi è di moda negare gli orrori più certi del passato, e procurare di riabilitarlo. E quindi non son mancati di coloro che hanno cercato di far credere quasi, che il Consiglio de' Dieci sia stato calunniato (1); ma l'arduo assunto è contraddetto da documenti certi ed irrefragabili (2).

---

(1) Giulio Crivellari in un articolo inserito nell'*Archivio giuridico* ha preso ciò a sostenere

(2) Lo Sclopis a pag. 556, vol. 2°, pubblica la dimanda di un Bravo, che si rivolge al Consiglio de' Dieci per avvelenare, mercè

La giurisdizione comune ed ordinaria risiedeva presso le quarentie, o tribunali composti di quaranta giudici l'uno, donde la derivazione di tal nome.

Se ne distinguevano *tre*. La prima era chiamata *quarentia al tribunal*. Tutti i suoi membri aveano adito nel Senato, ed i suoi capi facevano parte del Consiglio del Doge; dimodochè essi, oltre all'esser magistrati, erano uomini di stato, e la giustizia non era, come oggi, cosa separata dalla politica. Questo magistrato avea giurisdizione sopra i reati, che avvenivano in Venezia, e nel Dogato, ad eccezione di quelli riservati al Consiglio de' Dieci. Avea altresì l'alta prerogativa della grazia, di cui, vuolsi, giammai avesse usato, per imprimere nelle popolazioni il convincimento che le sentenze, una volta date, dovessero essere inesorabilmente eseguite.

La seconda dimandavasi *quarentia civil vecchia*, che esaminava gli appelli dalle sentenze, emesse dai

---

un prezzo *onesto*, un certo avvocato Ottavio Avogado, che dovea morire per ordine delle Serenissima Repubblica. La domanda è singolare, ma la risposta non l'è meno. « *Dopo matura deliberazione il Con-* « *siglio accetta la proposta.* »

Ecco un' altra ordinanza « Categoria 1613 » Il consiglio de' Dieci. « Noi vogliamo che, a mezzo del veleno dato *a tempo*, si faccia morire il prigioniero Michele Valenti, impiegando i mezzi e le persone, che il Consiglio giudicherà meglio adatto a far riuscire la cosa, di una maniera prudente e circospetta. » Lo Sclopis cita le filze degli Archivi di Stato, ove si conservano codeste ordinanze.

giudici minori della capitale, eccedenti ducati 800. La terza *quarentia* giudicava delle cause delle province.

Tutti i giudici delle *quarentie* erano patrizi, che venivan designati dal maggior Consiglio. Erano scelti per un anno, ma rieleggibili, come di ordinario accadeva; sicchè di fatto erano giudici permanenti.

Essi, con continua vicenda, passavano dalla quarantia civile alla criminale, e reciprocamente, durando in ciascuno ufficio per otto mesi.

Innanzi alla quarantia criminale il giudizio era pubblico e solenne, e ciò a terrore dei rei, ad esempio di altri, ed a soddisfazione dei buoni, che conoscono la retta giustizia, che si faceva indifferentemente a tutti (1).

L'ufficio del pubblico accusatore era sostenuto dall'*Avogadore del Comune*, che, per proprio istituto, era addetto a vigilare l'osservanza delle leggi, ed era un vero rappresentante del Pubblico Ministero. Poteva far sospendere qualunque provvedimento, che fosse contrario alle leggi ed al buon governo, e rimetterne la cognizione o al maggior Consiglio o al Senato. Questa carica fu illustrata da uomini chiarissimi, che dettero chiara testimonianza di grandi virtù.

La difesa degl'imputati poveri faceasi da avvocati stipendiati, scelti dal maggior Consiglio, ai quali,

---

(1) Leg. 21 settembre 1624.

secondo il bisogno, aggiungevansi altri, ch' eran tenuti di accettare l' invito, sotto pena di essere interdetti per cinque anni dall'esercizio dell'avvocaria. Gli avvocati aveano facoltà di aringare per un' ora e mezzo; il qual tempo era misurato da un oriuolo a polvere, posto sul banco dei giudici, affinchè si fosse infrenato l'abuso della parola (1).

Il fòro Veneto diè prova di vivo zelo nell'esercizio del suo ministero.

La votazione era segreta. Discussa la causa, girava un bossolo a tre scompartimenti, il bianco era pe' voti affermativi, il verde pe' voti negativi, ed il rosso pe' voti dubbî, detti non *sinceri*, che, prevalendo, faceano sospendere le deliberazioni; come il *non liquet* dei Romani.

Dai giudizî criminali degli altri paesi del Dogato si appellava ordinariamente agli Avogadori. Se il reclamo era fondato, l'Avogadore *intrometteva* alla quarantia criminale. Nel giorno della discussione l'Avogadore *placitava* la sentenza appellata, proponendo

(1) In Roma a questo fine si adoperava la clepsidra — *Horis certis dicebant accusatores vel defensores per clepsydram.* Ma Plinio il Giovane non usava del suo dritto di assegnare l'acqua agli avvocati « *Quoies judico,* scrivea ad un amico, *quantum quis plurimum postulat, aquae do. Etenim temerarium existimo divinare, quam spatiosa sit causa inaudita, tempusque negotio finire, cuius modum ignores.*

o il *taglio assoluto*, cioè l'annullamento, ovvero il *taglio* o *rimessa* cioè la correzione dell'errore.

Altre magistrature penali si conoscevano, come a dire:

1°. Gli *esecutori contro le bestemmie*, che attendevano a punire la bestemmia, i profanatori dei luoghi sacri, i defloratori di vergini. Si componeva questo consesso di tre cittadini, eletti dal Senato. Le sue sentenze erano appellabili al Consiglio de' Dieci.

2°. *Savi dell' Eresia*. Erano tre cittadini delegati ad intervenire nel tribunale dell' inquisizione per la punizione degli eretici.

3°. *Gli Avogadori di comune* giudicavano sommariamente delle ingiurie, e dei piccoli reati. Nei gravi, come abbiamo detto, erano pubblici accusatori.

4°. *Provveditore alla pace*. A costoro si deferivano le violenze leggere, le contese tenui.

5°. *Signori di notte al criminale*. Era un magistrato composto di sei cittadini, scelti da sei Sestieri di Venezia, ed il suo incarico era quello di custodire la città dagli incendii, assassinii, omicidii, furti, ratti, ed altre simili ribalderie. Giudicava i bigami, gli assassini, i servi, rei di fornificazione, le tresche di ebrei con donne cristiane. Puniva eziandio i medici, che non avessero denunziato i reati, ad essi noti, per ragione del loro ministero.

Prima, che fossero cominciati i grandi fatti della rivoluzione francese, le nuove dottrine filosofiche,

dalle quali fu preparata, penetrarono nelle terre della Repubblica, non ostante la severa vigilanza, che si esercitava ai confini contro la introduzione dei libri vietati; ma così è difficile impedire l'ingresso delle idee, come impedire, che l'aria circoli. E però uomini generosi cominciarono ad avvertire la Repubblica, ch'essa declinava; che facea duopo rinnovarne l'ordinamento, rifarla di nuova vita; ma non ebbero ascolto, anzi furono puniti, quali temerarí novatori. Il libro del Beccaria fu giudicato un'amara censura agli ordini della Repubblica, e si diè ai Facchinei l'incarico di confutarlo, essendo LIBRO PERICOLOSO A' GOVERNI, CALUNNIOSO ALLA CHIESA, E SEDUTTORE DEL PUBBLICO (1).

Ma i tempi precipitavano, le armi francesi irruppero nell'Italia, e la Repubblica Veneta, messa in fra due, fra l'opporre gagliarda, sebbene vana resistenza, od il rassegnarsi ad una codarda dedizione, si appigliò a quest' ultimo partito, cui per verità il popolo repugnava.

Così questa secolare Repubblica, la regina dell'Adriatico, che avea salvata l'Europa dalla barbarie ottomana, disparve; e cominciò per le provincie venete una serie di dolori e di miserie, ch'ebbe termine nel 1866, col cessare la straniera dominazione.

Le leggi italiane non furono d'un tratto estese

(1) CANTÙ su Beccaria, pag. 56.

alle provincie suddette; perchè si fecero istanze e petizioni per conservarsi la legislazione austriaca, mentre questa, è grave il dirlo, era la negazione dei sommi principî dello Statuto (1). Ciò prova sempre più, quanto sia difficile *a pristina consuetudine deflectere* (2).

Finalmente con la legge del 26 marzo 1871 si compì l'unificazione legislativa anche per quelle provincie.

§. VI.

Per fame e per tradimento soggiacque la Repubblica Fiorentina il 12 agosto 1530 alle armi di Carlo V ed ai maneggi di Clemente VII, che volle fare della patria sua un principato ad un bastardo della casa Medici, alla quale apparteneva.

Ritornati i Medici nel 1532, non più come cittadini, ma come principi assoluti, governarono Firenze 205 anni, or tirannescamente, or dolcemente; quando nel 1737, mancata questa dinastia, sottentrava quella di Lorena, che fu assai più temperata.

La Repubblica Fiorentina era fondata sul prin-

---

(1) Vedi un articolo del Giuriati nell'Archivio Giuridico, vol. 1°. pag. 307.

(2) Fedro.

cipio dell' uguaglianze; sicchè l' università dei cittadini vi avea larga parte, a differenza della Repubblica Veneta, dove tenevano il governo, come abbiam veduto, le classi privilegiate. Fece questa Repubblica ordini provvidissimi a raffrenare i traviamenti del potere ed a impedire gli arbitrii: onde, quasi tutti gli uffici eran limitati a brevissimo tempo, conferiti per sorte e non per nomina; ed alcuni di essi, come quello del podestà, erano dati a forestieri; perchè la rettitudine dei giudizî non fosse turbata dalle fazioni, e dalle parentele. In tutto il tempo, che l' ufficiale pubblico esercitava il potere, dovea risiedere senza la famiglia nel palagio, all' ufficio destinato; e quando usciva di carica, sottostare ad un severo sindacato, per cui ciascuno era retribuito secondo il merito.

Quanto a legislazione, la Toscana rimase sempre in una condizione speciale; le Due Sicilie; Modena, Parma e Piacenza ebbero un dritto codificato; negli stati del Papa furono emanate diverse leggi; la Lombardia fu retta dal Codice austriaco; ma la Toscana, meno in certe materie, fu regolata sempre dalle consuetudini, dagli statuti, come nel medio evo. « Si « ingannerebbe molto, scrivea il Forti, chi dicesse « che esiste una legislazione Toscana. Vi sono molti « volumi di leggi, ordini, provvisioni di leggi, fatte « dai supremi dominatori della Toscana, ma non « formano un sistema di legislazione. Sono modifi-

« cazioni speciali di alcuni punti del Diritto Romano,
« sono provvedimenti per varî usi, per nuovi biso-
« gni. . . . Si riduce a ben poco quello, che vi è vera-
« mente patrio ed originale nella Toscana giuri-
« sprudenza (1). »

Ogni comunità avea i suoi statuti, che in special modo si occupavano dello stato delle persone, delle successioni legittime, delle doti, dei rapporti di vicinanza, e di altre simili materie. Lo Statuto di Firenze suppliva ai vuoti degli altri statuti locali, e costituiva come una specie di diritto comune, e quando esso taceva, si facea ricorso al diritto Romano

La patria potestà era esercitata nel modo più severo dal solo padre, non sembrando possibile, che la donna potesse avere podestà civile sopra l'uomo libero. La patria potestà cessava pei maschi ad anni 30 compiuti, e per le donne ad anni quaranta. Da questa potestà il figlio e la figlia non erano liberati per via del matrimonio, ma solo con la emancipazione.

Le donne nubili o vedove, ancorchè non soggette alla patria potestà, non potevano contrarre alcuna obbligazione, disporre per atti tra vivi, alienare in alcun modo i loro beni, o stare in giudizio in qualità di attrici, senza il decreto del giudice di prima istanza

(1) Scritti vari, pag. 733.

del loro domicilio, o senza il consenso del padre, quando vivesse.

Se dalle leggi, che governano la famiglia si passa a quelle, che regolano l'ordine successorio, si trova il riflesso degli stessi principii. La più potente arma della patria potestà era il testamento: il padre non solo poteva ridurre le spettanze dei figli alla sola legittima, ma diseredarli ancora.

Private le donne di ogni partecipazione nel regime domestico, si trovavano parimente escluse dal prender parte al patrimonio della famiglia. La legge, allargando gli antichi privilegi dell'agnazione romana, dava la preferenza nella linea diretta, come nella linea collaterale, agli eredi maschi ed agnati ed i diritti delle donne erano ristretti ad una dote modica o ad una pensione alimentaria.

Non bisogna però tacere, ad onor della legislazione toscana, che le sostituzioni fedecommessarie furono abolite di buon'ora, con la legge del 23 febbraio 1789, rendendosi così il moto e la vita a tanti beni, rimasti per secoli e secoli fuori commercio; e che del pari le riforme economiche, onde furono tolti i vincoli imposti alle industrie ed al commercio, si compierono in Toscana, prima che altrove.

La legislazione penale non avanzava le altre contemporanee; basta citare la legge Polverina, la quale, come osserva uno scrittore *ad ogni parola spirava sete di sangue e d'oro*, vero monumento di

barbarie (1). Si sentiva il bisogno di una riforma, massime dopo il libro di Beccaria, e la riforma si fece da Leopoldo con la legge del 30 novembre 1786. Con essa venne abolita la pena di morte, e la tortura; cancellata ogni distinzione fra reati comuni e reati di maestà, (nella quale denominazione spesso si comprendevano reati di diversa natura e di poca importanza), interdetto deferire il giuramento al reo, abilitato in ogni tempo il contumace a presentarsi; vietato l'uccidere l'imputato fuggitivo, destinato a ristoro degli innocenti sottoposti a giudizio il frutto delle ammende, ed infine introdotta una migliore corrispondenza fra' reati e le pene.

Nonostante sarebbe in errore chi credesse che con queste riforme si fosse soddisfatto ogni desiderio di meglio. Restava, come osserva il Carrara, « lanefandezza « della galera, restavano le processure tenebrose, « restava l'assurdo frazionamento delle pruove, re- « stavano tante altre vestigia di un'antichità, che « il torrente de' lumi dovea fugare (2).

Non erano ancora passati quattro anni, quando i nemici d'ogni progresso fecero nascere delle sedizioni, ed a ristabilire l'ordine venne pubblicato, nel 30 giugno 1790, dal Consiglio di reggenza, a nome dello stesso Leopoldo, inalzato a più potente

---

(1) Zobi. Storia civile della Toscana, lib. 1, cap. 1, pag. 93.

(2) Carrara. Nuova antologia, vol. 2, pag. 15.

trono, una legge che reintegrava la pena di morte, e questa legge fu preludio a maggiore severità. Ed in vero con legge dei 30 agosto 1795 fu ripristinato il titolo dei reati di maestà, da punirsi di morte ignominiosa; la qual pena fu estesa *alle azioni dirette a distruggere la religione dello Stato, agli autori di omicidi commessi con matura precedente deliberazione e consiglio, nella classe dei quali sono pure compresi gl' infanticidi, i veneficii, e gli altri omicidii tutti, che diconsi qualificati.* Forse la condizione di quei tempi persuase il celebre Carmignani, che si annunziava con un trattato di giurisprudenza penale (1), a sostenere la legittimità della pena di morte, che più tardi combattette.

Non meno era sentito il bisogno di una riforma delle istituzioni giudiziarie, benchè sempre procrastinato, e nel 1744 la Reggenza vi pose mano, ma nulla fece. Leopoldo I alacremente vi attese, e con editto dei 10 dicembre 1776 riordinò, a modo di saggio, il compartimento della magistratura della Maremma.

Visti i buoni effetti di tale ordinamento, fu risoluto di estenderlo a tutto il Gran Ducato; e però con *motuproprio* del 31 marzo 1771, fu nominata una Giunta, e, mentre essa attendeva a siffatto lavoro, fu pubblicato l'editto del 10 luglio 1771, con

(1) Opera pubblicata nel 1795.

cui si ordinò che, previo esame, venissero nominati a posti di magistratura persone probe, intelligenti e versate nello studio delle leggi civili e criminali, rimanendo abolito il vecchio sistema della tratta. Indi a poco comparve l'altro editto del 30 dicembre 1771, col quale non furono più ammessi i giudici elettivi, e si sottoposero i litiganti a giudici necessarî.

Compiuto il lavoro della Giunta, fu attuato, con editto del 30 settembre 1772, per il Gran Ducato. Secondo questo ordinamento erano conservati in Firenze, e Siena i magistrati superiori, e le magistrature provinciali erano divise in *vicariati* maggiori, e minori, ed in *potesterie* maggiori e minori, conservandosi i vicariati feudali, a condizione che i feudatarî eleggessero i vicarî fra coloro, che erano abilitati a siffatto officio dai tribunali regi.

Riordinata così la magistratura nelle provincie, occorreva fare altrettanto in Firenze; il che era urgente, essendo cosa mostruosa ed incompatibile quella moltitudine di magistrature, create in tempi diversi e con diversi intenti. Quindi fu pubblicato l'editto dei 26 maggio 1777, con cui il magistrato degli *Otto di Guardia e Balìa*, che avea grandissima autorità nelle cose criminali, e del tutto arbitraria in quella di stato fu trasformato in *Tribunale Supremo di giustizia*, che venne composto di un auditore e di tre assessori permanenti. L'Auditore fiscale rimase

a presidente del tribunale, e alla sua dipendenza vennero messi i quattro Commissarì di quartiere, allora creati per disbrigare gli affari economici e di bassa criminalità. Col mentovato editto furono soppresse parecchie magistrature speciali, la cui competenza fu trasferita nel tribunale supremo di giustizia.

Alquanti anni appresso, col *motuproprio* del 22 aprile 1784, fu soppresso l'ufficio di auditore fiscale « di triste origine e di iniqua memoria attese le « infami condanne e confiscazioni, di cui erasi brut- « tato (1) » e fu istituito il Presidente del Supremo Tribunale di giustizia, che venne deputato a sopraintendere all'ordine giudiziario, ed ebbe ancora la presidenza del buon governo, alla quale fu data la polizia del Gran Ducato, e la facoltà di conoscere dei ricorsi per violazione di legge, e di sindacare i giusdicenti provinciali.

La Consulta, non più coerente alle leggi ed alle istituzioni introdotte in Toscana, anzi divenuto tribunale superiore alle leggi, arbitrariamente arrogandosi funzioni legislative, fu soppresso con l'editto dei 23 settembre 1788. Una parte delle sue attribuzioni fu data alla Presidenza del buon governo.

L'anno appresso fu istituita la carica di *Consultor legale* per trattare gli affari penali e civili, nei quali richiedevasi l'intervento della sovrana potestà; ed in

(1) Zobi. St. civ., tom. 2, pag. 197.

tal modo, sotto altro nome e forma, si ricomponeva la Consulta.

Al riformatore Leopoldo successe Ferdinando III, giovane ed inesperto, che, cedendo a non retti consigli, si fece con editto del 5 novembre 1793 a ripristinare la Consulta, abolendo il Consultor legale.

I Tribunali ecclesiastici giudicavano non solo delle materie di fede, di matrimonio, di beneficii, ma a loro beneplacito conoscevano di cause civili e penali secolaresche, e non solo pene spirituali infliggevano, ma anche corporali; al qual fine aveano un promotore fiscale, carceri proprie, e particolari famiglie o birri per l'esecuzione delle sentenze. In appello le cause erano portate innanzi al Tribunale della Nunziatura.

Con l'editto del 20 settembre 1788 fu ordinata l'abolizione di questo tribunale, mantenendosi il Nunzio solamente, come ambasciatore della Corte di Roma.

Riassumiamoci: verso il cadere dello scorso secolo la giustizia penale in Toscana veniva esercitata dai vicarî e potestà, dal Tribunale supremo di giustizia, e dalla consulta.

Tutto il territorio era diviso in piccole circoscrizioni, a ciascuna delle quali era preposto un potestà ed un vicario, l'uno sottoposto all'altro. Il vicario conosceva degli affari civili e penali, esercitava eziandio la polizia preventiva, e corrispondeva continuamente col Presidente del buon governo.

Nell'intento di evitare, che con la lunga dimora in un luogo i vicarî contraessero vincoli e relazioni, da far dubitare della loro imparzialità, fu prescritto, che dovessero darsi il cambio, insino a quando non meritassero venir promossi ai tribunali superiori.

Il tribunale superiore di giustizia era composto di tre assessori, di un auditore, e d'un presidente. La giurisdizione piena criminale era raccolta in questo tribunale. Uno degli assessori esaminava separatamente gli atti processuali, e dava il suo avviso. L'auditore faceva altrettanto, ed il Presidente, accostandosi ad una delle opinioni, pronunciava la sentenza.

Al vertice di questi Tribunali era collocata la Consulta civile e criminale di giustizia e di grazia. Essa giudicava altresì delle dimande per revisione, delle restituzioni contro le decadenze, dei rinvii da un tribunale ad un altro, invigilava sulla condotta di tutti i magistrati, e dava parere intorno alla loro promozione o destituzione. Invitata dal Sovrano, faceva proposta di legge.

La Toscana, come qualunque altra contrada d'Italia, soggiacque nel marzo del 1799 all'occupazione delle armi francesi, ma per breve tempo, chè nel luglio dello stesso anno ne fu liberata. Se non che nel 15 ottobre del 1800 fu nuovamente invasa. Per accordo tra Napoleone ed il Re Cattolico, il Ducato

di Toscana fu ceduto alla famiglia Borbone di Parma, col nome di Regno dell'Etruria; ed il Principe Ludovico, nel prenderne possesso a' 12 agosto 1805, ebbe il titolo di Lodovico I. Ma questo Regno non era nato vitale, e nel 1807 Napoleone, in esecuzione del trattato di Fontainebleau, s'impadronì dell'Etruria, che divenne provincia francese, divisa in tre dipartimenti, che si dissero dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo.

Il governo Borbonico, sebbene costituito da Bonaparte, e tenuto a forza in soggezione della Francia, seguitò ad avere i modi e gli ordinamenti toscani; ma dopo il 1808 la Toscana ebbe leggi ed istituzioni francesi, e quindi giudici di pace nei distretti, tribunali collegiali di prima istanza, e Corti criminali nei capoluoghi di provincia, una Corte di appello in Firenze, che dipendeva dalla Corte di Cassazione di Parigi.

Il Forti leva a cielo la magistratura toscana e la giurisprudenza, che vigea tra il cadere del secolo XVIII, ed il principio del nuovo. « La legge, « egli scrive, i codici e le decisioni del passato se- « colo rimarranno sempre autorevoli, sempre utili « alla formazione del criterio legale (1). »

E per debito di verità vuolsi ricordare, che i magistrati toscani, i quali furono chiamati a sedere

(1) Istituzioni del Dritto civile, vol. 1, pag. 550.

nella Corte di Cassazione di Parigi, risplendettero per sapere, e che la magistratura toscana fu annoverata fra le prime dell'Impero (1).

Nel 1814, ripristinati i governi caduti, il Granduca Ferdinando III richiamò in vita le antiche leggi ed ordinamenti, ritenendo il solo Codice di Commercio, e taluni titoli del Codice Civile, come a dire il sistema ipotecario, e le regole intorno all'ammessibilità della pruova testimoniale, racchiuse negli articoli 1341, e 1340 del Codice Civile. Il Codice di Commercio fu conservato, variandosi nella sola parte che riguarda l'organizzazione giudiziaria.

Si fece un regolamento di procedura che comparve nel 15 novembre 1814, nel quale non poche cose son tolte dal Codice di procedura Francese.

A cagione dei rivolgimenti di quel tempo torme di masnadieri infestavano le pubbliche vie e le campagne, ogni sorta di malefizi commettendo. E però a' 22 giugno 1816 fu emanata una legge provvisoria ed eccezionale a punizione del furto violento, la quale parve così esorbitante, da potersi chiamare draconiana. Ed anche cessato il bisogno e migliorata la pubblica sicurezza, quella legge rimase in vigore per più lustri. Se non che nel farne l'applicazione la magistratura toscana si studiò di tempe-

(1) Vedi un articolo di Amedeo Roux, riportato nella Revue de Laboulay, v. 13, p. 172.

rarla e di evitare la condanna della pena capitale. È notevole che colla legge suddetta, quasi come espediente di celerità e di terrore, furono richiamati in vita gli istituti della *istruzione orale e della convinzione morale*, propri del Codice d'istruzione criminale francese, che era stato già in vigore.

La legislazione toscana non avanzò d'un passo sino al 1838, quando venne pubblicato il *motuproprio* del 2 agosto, che riordinò l'amministrazione della giustizia.

Essa fu commessa ai giudici civili, e vicari, ai tribunali collegiali di prima istanza, alla Regia Corte, alla Real Consulta, come Corte di Cassazione.

Nelle città di Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, Pistoja, vi erano i giudici civili, che esercitavano giurisdizione civile, mentre nelle altre città si esercitava dai vicari, limitatamente, salvo casi di eccezione, sino a L. 400.

Nelle materie penali il Vicario conosceva dei furti semplici, dei danni dati, delle leggere offese, delle ingiurie verbali, che portavano alla pena del carcere per otto giorni, o della multa per L. 80.

Il Tribunale collegiale di prima istanza era rivestito di giurisdizione civile e criminale, ed il numero dei suoi componenti variava secondo l'estensione del territorio, e la popolazione. Così in Firenze vi erano due turni (o sezioni), civile e penale, in altre sedi o circondari vi era un sol turno, che compiva il servizio civile ed il penale.

I tribunali di prima istanza, oltre la cognizione delle cause di prima istanza, erano giudici di appello dalle sentenze deì vicari regi e giudici civili.

Inoltre vi erano giudici direttori degli atti criminali in Firenze, Livorno, Pisa, Siena per esercitare le funzioni, che negli altri luoghi si facevano da' vicari.

La Corte Regia si componeva di un Presidente, di quattro vice presidenti, e di sedici consiglieri, distribuiti in quattro ruote, due civili, e due criminali. Essa giudicava inappellabilmente dei delitti e delle trasgressioni punibili con pena superiore a quella dell'esilio dal compartimento governativo.

Giudicava altresì degli appelli dalle sentenze dei tribunali di prima istanza.

Nelle cause penali la Regia Corte pronunciava con sei voti, in caso di parità prevaleva l'opinione più mite. In fatto di reati portanti alla pena capitale era richiesta l'unanimità; e, questa mancando, pronunciavasi la pena immediatamente inferiore, cioè quella dei lavori pubblici a vita.

Soprastava a questa giurisdizione la Regia Consulta, la quale non solo conservò gli antichi uffici consultivi e direttivi, ad essa conferiti dalle leggi precedenti, ma si constituì anche in Corte di Cassazione. Questo Tribunale giudicava con cinque votanti. Più tardi questo consesso perdette le attribuzioni di Consulta, e ritenne quello solo di Corte Regolatrice.

In caso di annullamento, il giudice di rinvio, compiendo una commissione, dovea limitarsi a dichiarare il principio di dritto, già ritenuto e proclamato dalla Corte di Cassazione.

In tutti gli atti dell'autorità giudiziaria vi era l'assistenza del Pubblico Ministero. Capo n' era il Procuratore Generale, stabilito in Firenze, il quale avea presso di sè due avvocati generali e due sostituti. Innanzi ai tribunali vi era un Procuratore Regio con o senza sostituti, secondo l'entità del tribunale.

Quest'ordinamento, progredendo le idee, venne migliorato.

Come dianzi si è detto, dopo il 1815 venne ristabilito il processo inquisitorio; un gran passo si dovea fare ed era l'introduzione del processo pubblico ed orale, e della convinzione morale.

In quest'opera, osserva il Carrara (1), divenuta necessità dei tempi, il Principe lungamente esitò, e, non volendo di tratto sancire definitivamente la riforma, prese il partito di farne prima un esperimento. A quest'uopo si scelse la città di Grosseto, ove eransi praticati altri saggi. La felice riuscita troncò ogni indugio, e però col *motuproprio* del 1838 fu bandito il procedimento inquisitorio, ed istituito il giudizio pubblico e solenne.

---

(1) Nuova Antologia, vol. 2, p. 73.

Nel 1847 volendo Leopoldo II introdurre un corpo di leggi civili e penali, rispondenti alle esigenze della civiltà, nominò all'uopo una Commissione, componendola d'illustri giureconsulti e magistrati.

Se la parte di essa, cui si commise la compilazione del codice civile, venne meno al suo carico per i sopravvenuti moti politici, e per altre ragioni ancora; quella, che fu destinata alla compilazione del Codice penale, fu solerte e recò a termine il lavoro. Questo, giusta le istruzioni del Granduca, fu modellato sulla celebre legge del 30 novembre 1786 « accogliendo ogni miglioramento, riconosciuto tale « dalla saviezza dei tempi successivi; cosicchè il Co« dice toscano dei delitti e delle pene, compilato « coll'ordine, precisione e chiarezza, che tali lavori « legislativi richiedono, sia accomodato all'indole e « natura del paese con esatta gradualità nelle pene « ed appropriazione proporzionale di esse ai delitti, « senza lasciare niuna libertà all'arbitrio. » Soggiungevasi ancora: « La Commissione ritenga la sop« pressione della pena capitale (1). »

Quest' intendimento del Granduca fu ancora espresso nell'editto del dì 10 ottobre 1847, quando il Ducato di Lucca fu riunito al Granducato, ma l'anzidetto progetto di codice, che fu opera dell'illustre professor Mori, rimase senza sanzione a causa

(1) Zobi, Storia Civile, vol 5, cap. 1, pag. 67.

delle perturbazioni del 1848. Restaurato il governo Granducale, con editto del dì 16 novembre 1852 fu ripristinata la pena di morte, rimanendo abrogate le istruzioni e dichiarazioni del 1838, per le quali, come si è detto, richiedevasi l'unanimità dei voti per l'applicazione di essa pena.

Se non che nel 1853 il Granduca diè la sospesa sanzione a quel Codice, che venne lodato, come uno dei codici migliori. Con ciò non vogliamo dire che sia mondo da difetti.

L'onorevole Puccioni dicea che « esso in moltis-
« sime parti consacra i progressi della scienza, in
« altre il riflesso dei tempi, in cui venne in luce,
« e delle passioni reazionarie, che allora sover-
« chiavano (1). »

E noi aggiungiamo, che se difetto del codice Francese è il seguire troppo i pronunziati della scuola utilista, è vizio del Codice toscano il pendere troppo alle astrattezze dello spiritualismo; sicchè riesce difficile tradurre in pratica parecchie delle sue disposizioni.

Quest'era la legislazione della Toscana nel 1859, quando il Granduca ne fu cacciato civilmente.

Primo atto del governo provvisorio fu di abolire la pena di morte, dichiarando, che questa, *quan-*

---

(1) Atti del Parlamento del 1865 e 1866, pag. 658, tornata del febbraio 1866.

tunque fosse stata richiamata a vita, pure non venne applicata giammai, perchè fra noi la civiltà fu sempre più forte della scure del carnefice.

Con decreto del 1° maggio 1859 lo stesso Governo provvisorio nominò una Commissione per introdurre i miglioramenti più importanti; e, sebbene la Commissione ne avesse accennati molti, non di meno pochi ne furono accolti e sanciti col decreto del 10 gennaio 1860.

Prima di por termine a coteste indagini è da far cenno di un antico Istituto della Toscana, e lasciamo, che sia esposto dallo stesso Carrara.

« Poichè il maggiore difetto di una legge posi-
« tiva è nell'immobilità, poichè nella punizione è
« da tener conto delle condizioni dei tempi, delle
« abitudini, dei costumi, è uopo concedere ai magi-
« strati un certo potere, una certa latitudine. Bi-
« sogna che i codici si attuino, avendo considera-
« zione alla mutabilità dei fatti criminosi, ed alle
« modificazioni dei costumi. I magistrati toscani ave-
« vano facoltà di moderare le pene, adattandole in
« quella proporzione, che più fosse parsa conveniente
« per le particolari contingenze del caso, e per i
« mutamenti dei costumi e dei tempi. »

« Non era questo un abbandonare le circostanze
« attenuanti alla sensibilità morale dei giurati; era
« un sottoporre perpetuamente le punizioni alla si-
« gnoria della scienza. Ne veniva da ciò, che in To-

« scana sorgesse in certa guisa un secondo. Codice
« criminale a lato della legge del 1776 e 1795, e fu
« quello che si disse delle *giudiciali osservanze;* nelle
« quali si trovò l'afflato progressivo della sapienza
« giudicativa, che lentamente veniva adattando le
« penalità ai movimenti delle costumanze, delle dot-
« trine e dei fatti. E queste giudiciali osservanze
« meritarono il nome di legge e di codice supple-
« tivo; avvegnachè, quando nel 1838 il Principe
« della Toscana volle correggere gli abusi dei pro-
« cedimenti penali, e questi ricostrusse in una foggia
« più omogenea alla civiltà del nostro paese, pre-
« scrisse che i giudici dovessero infliggere le pene
« non solo secondo le leggi sovrane, ma benanche
« a seconda delle osservanze giudiciali; di guisa che
« impose, dovesse essere motivo di cassazione o an-
« nullamento di un giudizio criminale non solo la
« violazione delle leggi, ma la violazione ancora
« della pratica di giudicare, e la dimenticanza di
« questa (1). »

Che queste *giudiciali osservanze* abbiano avuto vigore di legge in sino a quando la Toscana non fu dotata d'un codice penale, s'intende; e cotesto dovè essere proficuo in pratica; ma che lo stesso vigore abbiano avuto, anche pubblicato il Codice penale, ciò sembra eccessivo; chè la giurisprudenza

---

(1) Nuova Antologia, vol. 3, pag. 689.

può preparare l'emendazione delle leggi, ma non arrogarsi l'ufficio e l'autorità di legge.

§. VII.

La Repubblica Lucchese può dirsi aver cominciato veramente ad esistere mediante il famoso diploma di Guelfo VI, cioè nel 1160. Le violenze e le ambizioni dei Visconti, di Castruccio Castracani, e di altri capitani di ventura, diverse volte ne posero a rischio la esistenza; ma sopratutto i comuni di Firenze e di Pisa tramarono ai suoi danni. Ciò non ostante passò incolume, e visse fino al 4 febbraio 1799; quando, occupata dalle armi francesi, in sembianze amiche, il vetusto ordinamento aristocratico fu riformato in reggimento democratico, secondo la foggia delle repubblichette, che allora in Italia quà e là sorgevano. Da ultimo, fondato l'Impero, la repubblica fu spenta per sostituirvisi un governo monarchico costituzionale in pro della casa Baciocchi (1805). Coi trattati del 1815 si fece del Lucchese un Ducato per la infante Maria Luisa, e pei suoi discendenti, sotto condizione di doversi unire al Granducato di Toscana in mancanza della linea diretta; ma, affrettata, la riunione avvenne nel 1847.

La giurisdizione penale da prima era in mano a' Consoli nazionali, quando questo magistrato co-

minciò ad esistere appresso i Comuni; ma di poi fu confidato ad un Pretore o Potestà, a cui non solo era commessa la giustizia punitiva, ma eziandio l'incarico di presiedere i consigli generali, e comandare le milizie dello stato. Questi due ultimi incarichi perdette di poi, conservando soltanto le funzioni giudiziarie. Il Pretore aveva con sè dei luogotenenti, che in sua vece attendevano ai giudizî in Lucca; e nel territorio reggevano giustizia i Vicarî e i Capitani, giudicando di tutti i reati, ad eccezione di quelli detti dei *cinque casi* (1), di quelli ch'erano repressi con pena capitale o col taglio di un membro, ed in fine di quelli che per legge speciale erano di cognizione del Potestà.

Il Vicario era assistito da un consultor legale, il quale compilava i processi, e, assente il Vicario, poteva esaminar le cause, ma non poteva deciderle; però il Vicario, decidendo, doveva sentire il parere del consultore.

Nel secolo XV ebbe luogo una riforma. Il Potestà, esonerato dall'incarico di presiedere il Consiglio e di comandare le milizie, divenne assolutamente ufficiale giudiziario, con più ampia giurisdizione; imperciocchè non solo fu stabilito di poter usare della

(1) I cinque casi eran reati di alto tradimento, di omicidio doloso, di falso, d'incendio di case o capanne, e di ladroneggio in strada pubblica.

prevenzione nel conoscere di un reato, anche commesso nel territorio sottoposto ai Vicarî, ma altresì a costoro fu ristretta la competenza, in quanto che potevano conoscere dei reati punibili con pene pecuniarie, e, per eccezione, di quelli, a cui era comminata la pena della fustigazione. Il Vicario, nel sentenziare, dovea sentire il parere del giudice della Vicaria, che era l'antico consultore, od altrettale magistrato, a ciò delegato dal Consiglio degli anziani.

Fino allora il tribunale fu di un unico giudice, ma nell'anno 1529 fu decretato: « Invece del Potestà « si eleggano tre dottori, i quali si chiamino Consi- « glieri della giustizia, e siano dottori almeno da « sei anni, abbiano 30 anni d' età, lontani da Lucca « per 50 miglia, e siano a vicenda Potestà, Giudice « di sindacati e mercanzia e consultori, da durare « in uffizio per tre anni. » Compiuto questo primo periodo, a così dire, di saggio, il Senato ordinò che 4, invece di 3, fossero i dottori, e durassero in uffizio soli 2 anni. Si ritornò di poi al Magistrato unico, e finalmente fu stabilito: « Eleggersi tre Giudici no- « minati di Rota, i quali abbiano la cognizione e « giurisdizione tanto civile, quanto criminale di tutte « le seconde cause, ovvero delle appellazioni. »

Questi tre giudici aveano ciascuno un particolare ufficio a compiere, mentre all'incarico di Pretore si eleggeva un Potestà, il quale conosceva le cause

criminali sì ordinarie, come delegate. I Vicarî furono detti commissarî dello Stato, ed ebbero ampliata la competenza; perocchè potevano applicare financo la pena di morte; ma di poi fu prescritto, che sì in questo caso, come per la condanna alla mutilazione, o alla galera, non potessero sentenziare, senza il voto di uno dei tre giudici, o del Potestà. Egli è da avvertire, che, quantunque le giurisdizioni fossero così circoscritte e designate, pure un cittadino poteva convenire un uomo di Vicaria o di Potestaria, cioè del territorio Lucchese, innanzi al Potestà, anzichè innanzi al Vicario del reo. In casi gravi sembra, che insieme al Pretore sedessero degli assessori, eletti dal Senato; come si riscontra essere avvenuto nel giudizio per la sommossa dei Pazzi nel 1522.

Era ammessa l'appellazione delle sentenze di prima istanza, e da prima, nei tempi remotissimi, pare che il magistrato di seconda istanza fosse il Maggior Sindaco; nei tempi posteriori dalle sentenze del Pretore appellavasi al Giudice degli appelli, composto di tre magistrati, e in terza istanza ricorrevasi al consiglio degli Anziani.

Tale era l'ordinamento della giustizia, e durò fino al mutamento del reggimento politico.

Avvenuto questo, si successero tre legislazioni fino all'aggregazione di Lucca alla Toscana. La prima fu del 1° novembre 1807, data dalla signoria Francese; la seconda del 22 giugno 1815, recata

dalla dominazione Tedesca, e l'ultima del 1819, data dal Governo Borbonico.

Il Carrara in un discorso, letto il 3 maggio 1862 fu largo di lodi per la cessata procedura Lucchese, come quella che avea molte guarentigie per la difesa, e sostenne che se Lucca avea guadagnato, unendosi alla Toscana, in fatto di legislazione penale, avea perduto quanto a tutela e libertà di difesa.

§. VIII.

Quello straordinario ingegno di Lodovico Muratori in un libro, piccolo di mole, intitolato *Trattato dei difetti della Giurisprudenza*, mise a nudo i difetti della giurisprudenza dei suoi tempi.

Questo lavoro, più che altro stimolo, mosse Francesco III, Duca di Modena, alla riforma legislativa. Quindi commise ad una Giunta di parecchi deputati la compilazione di un codice « che non solamente « riducesse diverse leggi comuni e municipali alla « più semplice uniformità, e, nello stesso tempo, « ricercasse quelle già andate in disuso, e che per « la varietà dei tempi e dei costumi non erano più « adattabili ai tempi correnti; ma di più, che alcune « nuove costituzioni formasse, convenienti all'odierno « sistema ed alle presenti circostanze dei suoi Stati, « e che fissasse con le massime dell' equità e della

« ragione i veri, chiari e sodi principî, da osservarsi
« sopra tanti articoli e quistioni più ovvie e frequenti
« a suscitarsi nelle controversie forensi. » E la deputazione compì il suo lavoro, ed il Codice venne pubblicato nel 1771.

Parecchie cose, degne di lode, si trovano in questo. Per esempio è stabilito, che si può morire parte testato e parte intestato in deroga della L. 7 ff. de reg. juris; dalla quale innovazione infinite sono le conseguenze nel diritto civile.

La maggiore giurisdizione stava nel Supremo Consiglio di giustizia. Era diviso in due aule, l'una civile, l'altra criminale.

L'aula criminale giudicava inappellabilmente di tutti i reati, che importavano pena afflittiva, ovvero pena pecuniaria, eccedente cinquanta scudi di Modena

Il Consiglio giudicava sulla relazione di uno dei consiglieri; senonchè ogni consigliere aveva il debito di leggere e considerare il processo, prima di dare il suo voto. Era in facoltà del Presidente ordinare, secondo la qualità delle cause, che si fossero intesi in cotraddizione dell'avvocato fiscale il procuratore dell'imputato, o il procuratore dei poveri. In caso di parità, il voto del Presidente era preponderante per la sentenza più mite. Nobile prerogativa, cui fu dovuta la salvezza di più vite!

Inoltre questo Consiglio aveva la vigilanza della polizia giudiziaria: ad esso doveano i giusdicenti

inviare relazione di tutti i malefizî, che avvenivano, e della cattura degl'imputati. Erano poi tenuti di terminare in un mese le processure di facile spedizione, in due quelle più malagevoli.

Questo Consiglio era investito dell'alta facoltà d'interpetrare le leggi in caso di dubbio, o di supplirvi in caso di silenzio; e le sue dichiarazioni avevano forza di legge nei casi simili ricorrenti.

Uno dei Consiglieri, destinato dal Presidente in compagnia dell'Avvocato fiscale, o dell'Avvocato dei poveri in ogni due mesi facea la visita delle prigioni, non solo per conoscere, come fossero trattati i detenuti, ma ancora per raccoglierne i reclami circa la spedizione delle cause.

Dalle sentenze del Supremo Consiglio si poteva ricorrere in pochissimi casi: il ricorso era indirizzato al Duca, il quale, preso consiglio, lo ammetteva, o rigettava; e, quando l'ammetteva, la causa era rinviata innanzi alla stessa aula criminale, a cui si poteva aggiungere tutta o parte dell'aula civile, se il Presidente ciò avesse stimato conveniente.

Esercitavano la giurisdizione di prima istanza, o le parti di polizia giudiziaria i giurisdicenti, ch'erano chiamati giudici dello stato *immediato* o *mediato*, secondo che erano delegati dal Duca, o dal feudatario. Spettava al Supremo Consiglio proporre coloro, che meritassero la nomina di giusdicenti per essere provveduti dei requisiti dalla legge prescritti.

Porta il pregio di ricordare talune disposizioni, toccanti il procedimento, come quelle che vediamo ritenute nei moderni codici.

Tali sono: non potersi procedere nei reati di stupro, di adulterio, o d'incesto o per le ingiurie o lievi ferimenti, se non ad istanza della parte offesa, ed essere per contrario la desistenza della stessa parte efficace a spegnere il procedimento, quante volte fosse anteriore alla sentenza; dovere l'interrogatorio seguire tra le ventiquattr'ore dalla cattura, proibendosi il giuramento, salvo il caso di nomina del correo, e qualunque suggestione e promessa di impunità per cavare la confessione.

Del resto il procedimento era inquisitorio ed ammessa la tortura, ma l'applicazione di questa era sottoposta all'approvazione del Supremo Consiglio di giustizia, che ne stabiliva la durata.

Delle leggi introdotte durante il periodo della invasione francese non accade parlare; chè Modena fece parte della Repubblica Cisalpina, e di conseguenza fu retta dalla legislazione francese, di cui altrove parlammo.

Avvenuta la ristaurazione, il Duca Francesco IV imitò l'esempio di altri Principi, richiamando a vita, col decreto del 28 agosto 1814, le leggi anteriori al 1795, e conservò delle nuove leggi solo quella parte, che regola il sistema ipotecario.

E Modena fu per molti anni governata dalla le-

gislazione del 1771, nè il Duca si sarebbe piegato ad alcuna novità, se non vi fosse stato indotto dal Governo Austriaco.

Nel 25 ottobre 1851 fu pubblicato il Codice Civile, il quale, comparso sì tardi, potè trarre profitto da tutti gli altri codici, già pubblicati in Italia.

Nel 1856 comparve il Codice Penale; questo contiene molte disposizioni, evidentemente dettate dal principio della intimidazione. La morte civile, abolita in altri còdici, fu conservata in quello di Modena. Il minimo delle pene è troppo alto, ed i giudici non possono mitigarle, ancorchè concorrano circostanze attenuanti.

Nel Codice di procedura penale fu consacrato il principio della pubblicità dei dibattimenti, ma le eccezioni sono tante, da distruggerlo quasi.

Diremo qualche parola del nuovo ordinamento giudiziario introdotto colla legge del 1855.

In questo fu ammessa l'istituzione del conciliatore, che nelle provincie Napoletane vigeva sino dal 1819. La sua competenza si estendeva sino a lire 150, e giudicava inappellabilmente sino al valore di lire 80.

Appresso venivano i giusdicenti, i quali statuivano sulle controversie civili, non eccedenti il valore di lire 2000, e giudicavano inappellabilmente sino al valore di lire 100. Giudicavano poi dei delitti punibili con pena di carcere, o di multa, o di carcere e multa.

I tribunali di 1ª istanza statuivano nelle altre cause, non pertinenti alla cognizione dei giusdicenti e sugli appelli dalle sentenze di costoro e dei conciliatori. Giudicavano similmente su tutti i delitti, non compresi fra quelli di competenza del giusdicente.

I Tribunali criminali erano competenti a conoscere dei delitti punibili con pene criminali, e degli appelli contro le sentenze dei giusdicenti.

Contro le sentenze in prima istanza, proferite dai tribunali criminali, era dato il richiamo al tribunale d'appello, e l'appello sempre avea luogo a favore del condannato a pena capitale.

È notevole che prima di discutersi l'appello, il processo passava in giro ai singoli componenti, cominciando dall'ultimo di nomina.

Estremo rimedio era il ricorso in revisione allo intero Supremo Consiglio di giustizia. Questo ricorso era dato in materia civile:

1.° Contro le sentenze proferite dal tribunale di prima istanza e di appello, quando erano difformi da quelle del conciliatore o del giusdicente, ed il valore della cosa controversa era superiore alle lire cinquecento.

2.° Contro le sentenze del tribunale di appello, se erano difformi da quelle del tribunale di prima istanza, ed il valore della cosa controversa non superava le lire italiane tremila.

Da due sentenze uniformi non si ammetteva ricorso in revisione.

Dalle sentenze inappellabili dei tribunali di prima istanza, e dalle appellabili dei tribunali stessi, e dei giusdicenti, e passate in cosa giudicata in forza di sentenza definitiva di appello, si ammetteva il ricorso in revisione:

1.° Quando la legge fosse stata manifestamente violata; ma, se trattavasi di violazione di forma, il ricorso era ammesso, sol quando questa fosse prescritta a pena di nullità, e non si trovasse sanata dal silenzio delle parti.

2.° Quando l'oggetto della cosa si riferisse all'ordine pubblico, come nelle quistioni di stato, di competenza.

3.° Se la sentenza fosse impugnata per *ultra petita*.

4.° Se si fosse omesso di giudicare sopra un capo della dimanda.

5.° Se nel dispositivo vi fossero disposizioni contrarie.

6.° Se non si fosse sentito il Procuratore Ducale nei casi previsti dalla legge.

7.° Da ultimo nelle materie disciplinari.

Nel caso dell'*ultra petita*, il suddetto Tribunale di revisione annullava solo la sentenza per questo capo. Se per contrario vi era nella sentenza un capo omesso, limitavasi a statuire sopra questo.

Nelle materie penali era dato il ricorso:

a) In caso di condanna all'ergastolo a vita, o a tempo, o ai lavori forzati per un tempo maggiore di 15 anni, quando pure le sentenze di prima istanza e di appello fossero state uniformi.

b) In caso di difformi sentenze di condanna all'ergastolo, od ai lavori forzati per un tempo maggiore di anni dieci.

È bene notare, che, siccome la magistratura Modenese non era abbastanza severa, secondo le mire del Duca, egli faceva giudicare i reati politici, le grassazioni ed altri gravi misfatti da commissioni militari; sicchè quella magistratura, al tempo dell'aggregazione del Ducato al Regno d'Italia, non fu soggetta a scrutinio, e sfuggì a quei severi provvedimenti, che altrove fu mestieri adoperare per essere stata essa facile strumento delle ire di Principe.

Di cotesti giudizî il Governatore Farini volle, che si conservasse memoria; e costituì una commissione, che compì il suo lavoro, monumento della crudeltà degli Arciduchi Francesco IV, e Francesco V.

§. IX.

Nel Ducato di Parma, sul cadere del passato secolo, imperava per le materie civili il diritto Romano, come gius comune. Esso poi era modificato,

a seconda dei bisogni locali, dagli statuti dei Municipii, che costituivano il gius patrio. Tra cotesti statuti primeggiava il parmense del 1494, di cui una ristampa venne fatta da Erasmo Viotti nel 1590.

Agli Statuti furono fatte alquante modificazioni con le *Constitutiones Parmae et Placentiae*, uscite a luce nel 1594, le quali trattano dell'ordinamento delle giurisdizioni e delle forme del procedimento civile.

Con gli statuti van di conserva le Gride e i Bandi, che comparvero fin dal secolo XIV.

Al gridario tennero dietro i decreti e i rescritti, dei quali si cominciò a fare una raccolta nel 1749 alla venuta dei Borboni, mentre prima erano uniti in fascicoli, secondo l'oggetto, a cui si riferivano.

Le leggi penali non soprastavano a quelle degli altri Stati, aveano i medesimi vizî, la medesima crudeltà, e sproporzione.

La magistratura suprema era il Consiglio della giustizia, composto di sette giureconsulti, insigni per scienza del dritto, e per integrità di vita; di cui era prova l'essere usciti illesi dal sindacato, a cui ogni magistrato era soggetto.

D'ordinario si eleggevano giureconsulti forestieri, dando essi maggior fiducia, e il loro ufficio era triennale, salvo che il Principe non gli avesse in quello confermati. Uno di essi era capo e presidente; due erano destinati a governatori, l'uno della città di

Parma e l'altro di Piacenza, e gli altri quattro si chiamavano Consiglieri.

I governatori non intervenivano nel Consiglio, se non per ordine del Duca.

Amplissima era la giurisdizione del Consiglio, così in materia civile, come penale; si estendeva sopra tutte le terre del Ducato, qualunque fosse la indole della causa, o la qualità delle persone.

Il Consiglio non era tenuto ad osservanza di formalità, pronunciava *sola facti veritate imspecta.*

Non era dato appello contro le sentenze del Consiglio, soltanto potevasi ricorrere per revisione al Principe; il quale l'accordava, o negava, secondo i casi; ed accordandola, aggiungeva al Consiglio uno o più giureconsulti.

La giurisdizione comune ed ordinaria risiedeva presso l'Auditore delle cause civili, e l'Auditore delle cause criminali.

Quest'ultimo conosceva di tutte le cause penali, sia concernenti a delitti pubblici, sia a privati, senza alcuna limitazione. Però non poteva condannare alcuno alla morte naturale o civile o alla mutilazione, senza prima farne relazione al Consiglio di giustizia, al cui parere dovea attenersi. E non poteva far dare la tortura, senza avere l'assenso del Governatore, ed, in caso di disaccordo, era tenuto a riferire l'affare al Consiglio di giustizia.

Ne' casi atroci l'Auditore, previa la facolta avuta

dal suddetto Consiglio, giudicava sommariamente, e poteva negare all'accusato anche la copia del processo informativo.

Era addetto presso l'Auditore criminale il Procuratore del Fisco, il quale vigilava le istruzioni, e curava che si fossero spedite celeramente, e con esattezza.

Nelle contravvenzioni a leggi fiscali procedeva il Camerario.

In quelle ai regolamenti di polizia civile statuiva il Governatore.

I reati commessi dai militari, mentre erano sotto le bandiere, o presenti al corpo, venivano giudicati dal Mastro Generale di Campo, e gli altri erano deferiti alla giurisdizione comune; sicchè il privilegio militare non era sì esteso, come altrove.

Scese le armi francesi in Italia, non si volle di botto prendere alcuna deliberazione intorno al Ducato di Parma e Piacenza, e però fu soggetta ad un regime provvisorio. Ne fu affidata l'amministrazione al Generale Moreau, che si mostrò molto sollecito del bene di quella popolazione. Fra' decreti da lui dati, è notevole quello dei 14 luglio 1803, col quale, abolite le antiche forme barbariche dei criminali procedimenti, furono stabilite novelle norme, consentanee ai principî di giustizia.

Oltre di che lo stesso amministratore promulgava addì 1° gennaio 1804 un regolamento giudiziario,

opera di valorosi giureconsulti parmensi, col quale utili innovazioni arrecavansi nella trattazione dei giudizî civili.

Se non che, divenuto il territorio parmense un dipartimento della Francia, dandosi in compenso al figlio del Duca Ferdinando la Toscana, di cui, come si è detto, egli prese possesso col titolo di Lodovico I Re dell' Etruria, fu quello soggetto alle medesime leggi ed alla medesima amministrazione francese; e però non ci facciamo a ripetere il già detto.

Reintegrata l'antica Signoria, questa non rimise tutto a vecchio, ma conservò temporaneamente le leggi francesi, ad eccezione di certi istituti giuridici. Indi nel 1820 furono pubblicati, ed entrarono in vigore il codice penale e quello di procedura penale.

Il codice civile, opera di parecchie commissioni, fu compilato sulla scorta del codice Napoleone, sebbene non sempre ne sia conservato l'ordine, ed in esso si trovano accumulate materie del codice di commercio, come a dire i biglietti ad ordine, le lettere di cambio. Parecchie disposizioni nuove furono introdotte in conformità delle tradizioni e degli usi di quello Stato.

Il Rossi lodò il codice penale, come quello che: « contiene un gran numero di mutamenti e modi-« ficazioni, degne di lode. Le pene della gogna, del « marchio e della confisca non vi figurano; si tro-« vano, in fatto di tentativo e di complicità, talune

« distinzioni, che si cercano invano nel codice, ch'è « stato preso a modello (1). » Ma queste innovazioni erano state tolte di peso dalle leggi penali delle Due Sicilie, pubblicate un anno prima, delle quali il Rossi, pare, non avesse avuto notizia, quando metteva in luce il suo celebre trattato.

La giustizia penale veniva amministrata dai pretori, da' Tribunali civili e correzionali, dal Tribunale d'appello, dai Tribunali criminali, dal Tribunale Supremo di revisione. I tribunali di commercio furono soppressi nel 1820, operandosi così una riforma, oggi desiderata.

Il Pubblico Ministero era rappresentato dal Procuratore e Vice-Procuratore ducale, dal Regio Procuratore Generale.

È notevole in quest'ordinamento, che gli appelli delle sentenze di un tribunale si recavano alla cognizione di un altro tribunale, uguale di grado; quindi gli appelli dalle sentenze del tribunale civile e correzionale di Piacenza si portavano a quello di Parma, ed all'inverso.

Quest'ordinamento fu tolto dall'organico fatto dall'Assemblea costituente in Francia, che in appresso fu mutato con la legge del 13 luglio 1806; imperocchè l'appello allora costituisce una soda garentia,

(1) Traité de droit penal pag. 38.

quando il giudice, cui n'è data l'attribuzione, è superiore a quello di primo grado.

L'ufficio del Magistrato di Cassazione si esercitava dal Tribunale Supremo di Revisione, con questa differenza: che, ove fosse mancato il tribunale di rinvio pei successivi annullamenti proferiti, il Tribunale di revisione facea le parti di giudice di rinvio, e statuiva sul merito della causa, senza che alcun rimedio fosse dato contro le sue pronunciazioni.

Si chiude il libro 2° del Codice di procedura col titolo del ricorso in grazia. Si dava ai tribunali, come aveano fornito il loro ufficio, la facoltà di raccomandare il condannato alla grazia sovrana, ed effetto di questo ricorso era la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino alla decretazione del Principe.

§. X.

In altra opera abbiam parlato dell'ordinamento giudiziario di Roma antica, sotto le diverse forme di reggimento, che ebbe (1). Ora ci tocca discorrere dell' ordinamento giudiziario di Roma Papale, qual'era propriamente all'ingresso delle truppe italiane.

Lo Stato del Papa non si salvò, nè dagli effetti

(1) Vedi vol. 1° dell'opera citata intorno alle giurisdizioni ed al Proc. Pen.

della rivoluzione dell' 89, nè dai trionfi delle armi Napoleoniche. Roma nel 1798 si costituì a Repubblica, che stette in piedi 15 mesi; più tardi divenne un dipartimento della Francia. Non accade dir parola di questi due periodi; perchè, durante il primo, l'amministrazione pubblica non fu diversa da quella di altre repubbliche, sorte in altre parti d'Italia; e, durante il secondo periodo, dal 1808 al 1845, Roma ebbe le stesse leggi della Francia.

Avvenuta la restaurazione, e tornato in Roma Pio VII, abrogò quelle, cancellò ogni vestigio della straniera dominazione; ma con intendimento di mettere la legislazione a pari della civiltà dei tempi. Quindi il famoso *motuproprio* del 6 luglio 1816, con cui il Pontefice dichiara, che mancherebbe a sè stesso ed al debito di vegliare costantemente alla felicità dei suoi sudditi, se non si studiasse di approfittare dei preziosi momenti, che la Provvidenza divina gli concedeva per procedere ad un generale ed uniforme riordinamento di tutto lo Stato. Riconosceva apertamente l'impossibilità di tornare al pristino stato di cose, perchè nuove abitudini si erano surrogate alle antiche, nuove opinioni erano invalse; e prometteva che le basi della nuova legislazione sarebbero state l'*unità* e l'*uniformità;* mentre, sotto del precedente governo papale, le popolazioni, a causa della diversità di usi, di leggi, e privilegi, sembravano straniere l'una all'altra.

Con questo *motuproprio* insomma furono a grandi tratti designate le opportune riforme, i sommi principii del governo restaurato. E però vennero aboliti tutti i dritti signorili dei Baroni, conservandosi quelli strettamente dominicali. Si mantennero i fidecommessi, le primogeniture ed altre sostituzioni, ma sotto certe restrizioni. Si modificò ancora in qualche parte il sistema successorio.

Quanto a legislazione penale fu divietato l' uso della tortura, e proscritte le pene arbitrarie. Fu sancito il grande principio: *non vi saranno in appresso giudici commissari, nè giudici privativi;* e fu introdotto il nuovo ordinamento giudiziario. Questo veramente non attuò la promessa fatta, che l'*unità* e l'*uniformità* sarebbero stati i fondamenti della nuova amministrazione. Da ultimo il Papa nominò Commissioni per la compilazione dei nuovi codici civile e penale, e delle corrispondenti procedure.

Le Commissioni eseguirono l' incarico avuto, ma due soli codici furono pubblicati, quello di procedura civile e quello di commercio. A cagione della morte di Pio VII restarono a mezzo i promessi miglioramenti.

Succeduto il Papa Leone XII, mostrò diverso intento, avendo l'occhio a tempi irrevocabilmente passati. Egli col *motuproprio* del 5 ottobre 1824 istituì una Commissione di giureconsulti per dare avviso intorno ai mutamenti e riforme ancora desi-

derate; e questa Commissione compì presto il suo mandato, arrecò delle modificazioni al *motuproprio* di Pio VII, formò un codice di procedura civile, e modificò il sistema delle tasse dei giudizi.

Scoppiata in Francia la rivoluzione del 1830, che fece sollevare anche l' Emilia, il Pontefice del tempo Gregorio XVI comprese la necessità di proseguire le riforme, intraprese da Pio VII. Quindi furono pubblicati un Regolamento di Procedura Civile nel 31 ottobre 1831, un Regolamento di Procedura Penale, che mancava del tutto; nel 5 successivo novembre un Regolamento sui delitti e sulle pene del 20 settembre 1832, ed un Regolamento legislativo giudiziario, che abbraccia la legislazione civile e l'ordinamento giudiziario, pubblicato nel 10 novembre 1834.

Cominciamo dal dare un cenno di quest'ultimo Regolamento. Esso ha ritratto molto dal Codice Napoleone, ma contiene non poche disposizioni, rispondenti alle consuetudini, ed agli usi delle popolazioni romane. Nella materia delle successioni si veggono apertamente le tracce della distinzione, che l'antico dritto romano metteva tra l'agnazione e la cognizione. Quindi nell'esistenza dei figli maschi, le femmine sono escluse dalla successione, ed hanno dritto ad una dote congrua.

Il detto regolamento riconosce i fedecommessi, i maggiorati, e permette che si sottopongano al vincolo fedecommissario non solo gl' immobili, ma le

statue, le pitture, i monumenti di arte, le biblioteche, gli oggetti preziosi ecc. E si attribuisce al fedecommesso il merito di aver conservato all'ammirazione nostra quei capolavori di arte, che attestano la grandezza romana. Se non che si stabiliscono delle formalità, massime quella della pubblicità, per evitare i danni, insiti ad ogni maniera di disposizioni, che impongono, obbligo di restituzione.

Nel Regolamento, di che trattiamo, manca tutta la parte che riguarda i contratti (vendita, locazione, prestito, deposito, sequestro); ed a questo vuoto si suppliva, facendo ricorso alle disposizioni del diritto romano, del diritto canonico, delle costituzioni apostoliche, non che degli statuti locali.

Il Regolamento sui delitti e sulle pene, benchè pubblicato il 1832, non può esser lodato in parte alcuna. Difetta d'un' esatta enumerazione dei delitti, e non sa temperarsi nell' infliggere la pena di morte e della galera, in ispecie pei reati politici. Le disposizioni intorno al duello, al sacrilegio, al tentativo di suicidio, ed al dritto di asilo sono tutte proprie del governo Papale.

Parimenti il Regolamento di procedura penale rimase indietro agli altri codici; perchè conservò tenacemente il sistema del procedimento inquisitorio e segreto. Il dibattimento si fa fuori la presenza del pubblico, ed è in discrezione dell'accusato il non assistervi. Se vi è sospetto di fuga o di violenza, egli

sta innanzi ai suoi giudici ligato da una corda al piede.

Passiamo a discorrere dell'ordinamento giudiziario. Come dianzi abbiamo notato, i principii dell'unità e dell'uniformità, sebbene annunciati nel *motuproprio* di Pio VII, furono piuttosto un desiderio, che una realtà; e però l'ordinamento giudiziario di Roma e dell'Agro romano non era simile a quello che si osservava nelle altre parti dello Stato. In queste amministravano giustizia civile i Governatori, ch'erano incaricati della polizia amministrativa, ed esercitavano funzioni giudiziarie in materia civile sino alla concorrenza di 200 scudi, salvo l'eccezioni; e dove mancava il Tribunale di commercio, conoscevano ancora di cause commerciali.

Il Governatore di Roma avea dei luogotenenti pel civile e pel criminale.

Al di sopra dei Governatori vi erano i tribunali civili, che veramente costituivano il tribunale di prima istanza. Per principio i tribunali civili erano tribunali provinciali, ma talune città, che non erano capoluoghi di provincia, aveano il privilegio di possederli.

Questi tribunali giudicavano in prima istanza di tutte le cause superiori alla somma di scudi 200, e di altre cause, senza distinzione di somma, se si disputasse di vincolo ipotecario, di successione ecc.

Giudicavano altresì degli appelli dalle sentenze dei Governatori.

Essi decidevano le cause col concorso di tre votanti; nelle quistioni di stato, questo numero si aumentava a cinque per l'importanza dell'obbietto in litigio.

Dalla sentenza dei tribunali di prima istanza si ricorreva ai tribunali di appello, uno sedente in Bologna, e l'altro in Macerata. Conoscevano essi degli appelli dalle sentenze dei Tribunali civili e di Commercio.

Dalle sentenze dei Tribunali di appello si poteva portar richiamo a quello della Sacra Ruota, di cui parleremo in appresso.

Bisogna ora vedere l'ordinamento della giustizia civile in Roma.

Il Tribunale dell'A. C. era composto per gli affari civili: 1° d'un Prelato (*Auditor Camerae*), presidente; 2° di altri tre Prelati, che portavano il nome di luogotenenti; 3° di nove togati, tre dei quali col titolo di Consiglieri, due col titolo di Assessori, e quattro col titolo di Giudici uditori. I tre prelati luogotenenti, ed i tre consiglieri, riuniti, formavano un tribunale collegiale, che prima si chiamava la Congregazione dell'A. C., e poi Tribunale Civile di Roma.

Il Tribunale suddetto era composto di due camere o turni; il primo era formato da due prelati e da un consigliere; il secondo da un prelato e da

due consiglieri. Per completare il numero necessario in caso di assenza o di legittimo impedimento dei giudici titolari, assistevano i giudici uditori; in opposto questi davano un voto meramente consultivo, e potevano essere delegati per atti d'istruzione, esame di testimoni, accessi sopra luogo, ecc.

Ciascuna delle due camere giudicava in prima istanza, in appello, ed anche in terza istanza, come tribunale supremo, ma in certe materie soltanto.

In prima istanza conosceva di tutte le cause che nelle altre provincie erano deferite ai Tribunali Civili.

In appello giudicava degli appelli dalle sentenze pronunziate dagli Assessori, e dai Governatori della Comarca.

Giudicava in terza ed ultima istanza, quando un turno di detto Tribunale avesse rivocata in tutto od in parte la sentenza dell'Assessore, o di altro giudice di primo grado, appellante innanzi ad esso.

Qui porta il pregio di notare, che secondo l'ordinamento, di che è proposito, la cosa giudicata si formava da due sentenze conformi di primo grado e di appello, ed, in caso di difformità, era data la terza istanza.

Il tribunale della Sacra Ruota, che acquistò tanta celebrità, ed a' cui giudizi s'inchinava tutto il mondo, giudicava in seconda e terza istanza.

L'origine di questo tribunale si rannoda al fatto,

che anticamente il Papa soleva giudicare delle cause riguardanti i privati, fuori del Concistoro, a relazione e col voto dei suoi cappellani, i quali udivano le parti. In progresso di tempo, essendo cresciuto smisuratamente il numero di dette cause, che venivano da tutte le parti del mondo, e non potendo il Papa prenderne cognizione, fu necessità dare a questo Tribunale un altro ordinamento. Nei tempi antichi si prendevano questi cappellani, altrimenti detti *auditori*, da tutte le nazioni, ed il numero era indeterminato; ma, quando questo si fissò a dodici, vi sedette un tedesco, un francese, due spagnoli, e gli altri otto italiani, che si solevano scegliere da determinate città. Il decano fra essi avea le funzioni di Presidente.

Il suddetto Tribunale conosceva non solo delle cause del fôro ecclesiastico, ma ancora di quelle del fôro laico, delle cause maggiori che appellavansi dal Tribunale Civile di Roma, dal Tribunale Collegiale del Campidoglio, dal Tribunale di Commercio di Roma, e dai Tribunali di Commercio di Fuligno, di Spoleto, di Rieti ecc.

Conosceva e giudicava, come tribunale supremo in terza ed ultima istanza le cause civili o commerciali, decise da un turno rotale con sentenze difformi da quelle di prima istanza, facendosi consistere, come si è notato, la cosa giudicata nella conformità di due sentenze.

Contro le sentenze della Rota non era dato altro rimedio, che il ricorso al Tribunale della Segnatura, e quello della restituzione in intiero.

Ciascuno degli uditori di Rota avea ciò che si dicea il suo *studio*. Erano tutti costretti di avvalersi dell' opera di un avvocato, di un giureconsulto distinto, che portava il nome di *aiutante di studio*.

Questo tribunale seguiva una pratica, che da taluni è stata lodata, da altri ripresa, cioè la *proposizione dei dubbi*. Prima che la causa fosse portata in deliberazione, si facevano conoscere alle parti le quistioni da risolversi, i motivi conducenti ad una piuttosto, che ad un' altra soluzione; il che fatto, si apriva la discussione sul tenore dei dubbi proposti. Un tal metodo è stato biasimato, come quello che prolungava indefinitamente la lite, faceva sorgere i pericoli d' un' anticipata rivelazione del voto, e poneva in troppo immediato contatto le parti ed il Giudice.

Prima di passare oltre non voglio tacere dei grandi servigi renduti dalla Rota Romana alla giurisprudenza. Scrive il Forti: « Questo gran tribunale fu il primo ad affrancarsi dal probalismo. « Il testo romano e canonico, e le proprie decisioni, « furono la regola, che la Rota prese principalmente « a seguire; dell'autorità dei Dottori tanto si valse, « quanto importavano le ragioni. Fu anche lode « della Ruota il posporre la cavillazione legale al-

« l'equità; non ad un' equità cerebrina, ma ad una
« equità, ridotta a regola anch'essa, movente da un
« principio legale (1). »

Al vertice della piramide giudiziaria era collocato il Tribunale della Segnatura.

Questo aveva funzioni amministrative, consultive e giudiziarie (2). Era distinto in segnatura di giustizia, e segnatura di grazia. La segnatura di giustizia era composta di un Cardinale, chiamato Prefetto della Segnatura, che n'era il presidente, di sette Prelati votanti, di un Prelato, uditore del Tribunale, di un Prelato, uditore della Prefettura, di Prelati referendarii, che riceveano i ricorsi e le petizioni e davano un voto puramente consultivo.

Il Tribunale della Segnatura conosceva e giudicava:

1.° di tutte le dimande di annullamento e circoscrizione degli atti giudiziari e delle sentenze.

2.° di tutte le quistioni di competenza fra giudici e tribunali.

---

(1) Vol 1°. Istituzioni di Diritto Civile, pag. 454.

(2) Fu detto Tribunale della Segnatura, perchè in origine tutte le cause di cognizione di questo Tribunale erano rinviate dal Papa, il quale segnava di sua mano la delegazione; ma poichè questa segnatura gli riusciva d'incomodo, si cominciò a fare tal delegazione da un Cardinale alla presenza del Papa. Negli ultimi tempi il Cardinale, Prefetto della Segnatura, segnando la delegazione, diceva farla in nome del Papa, che per altro non era presente.

3.° delle quistioni sull' unione e sull'avocazione delle cause.

4.° delle quistioni concernenti la ricusa dei giudici per legittimo sospetto.

5.° della dimanda di un nuovo appello, pienamente devolutivo in grado di restituzione in intero.

Questo Collegio rendeva le sue decisioni in nome del Sovrano Pontefice; il concorso di tutti i votanti era necessario nelle sole cause maggiori, cioè che oltrepassavano il valore di duecento scudi, o che erano di un valore indeterminato.

Quanto alle cause minori, il tribunale della Segnatura delegava la potestà giudiziaria al Prelato auditore, le cui decisioni non erano valide, se non approvate dal Prelato, uditore del Prefetto. Nel caso che non si accordassero, nelle parti difformi statuiva l' intero tribunale.

Il tribunale della Segnatura non poteva, che ammettere o respingere pienamente e semplicemente il ricorso, e, se questo era ammesso, la causa ritornava ai primi giudici, che doveano cominciare l' istruzione *ex integro*.

Questo rinvio della causa innanzi alla stessa giurisdizione costituiva una precipua differenza tra l' istituto francese della Corte di Cassazione, ed il tribunale della Segnatura; ed ingenerava un antagonismo fra questa ed i Tribunali di merito. Quindi

facilmente le liti si eternavano, perchè si potevano produrre nuovi mezzi di annullamento.

Dopo esauriti tutti i rimedi giuridici, era dato il ricorso al Papa.

Oltre delle giurisdizioni ordinarie, delle quali abbiamo parlato, vi èrano l'eccezionali, come il tribunale del Senatore di Roma, che conosceva delle cause civili dei cittadini romani secolari per origine e per domicilio; il giudice dei mercenari, i giudici e tribunali per le cause appartenenti al fòro ecclesiastico, ecc.

Passiamo a discorrere della giurisdizione penale. Quest'era esercitata:

1.° Dai governatori e dagli assessori, residenti nei capoluoghi di delegazione, e dai giusdicenti destinati a farne le veci nei capoluoghi di legazione. Costoro decidevano in primo grado tutte le cause concernenti i delitti minori.

2.° Dai Tribunali residenti in capoluoghi, deputati anche alla cognizione delle cause civili, che giudicavano tutte le altre cause, riguardanti i delitti maggiori. Per le sole condanne a pena capitale era dato il rimedio dell'appello.

I tribunali suddetti erano ancora giudici di seconda istanza per le cause giudicate dai governatori, assessori e giusdicenti.

3.° I tribunali di appello conoscevano delle cause giudicate dai tribunali dei capoluoghi con sentenze di condanna alla pena capitale.

Secondo questa organizzazione pei delitti minori, perchè giudicati dal giudice singolare, era dato il rimedio dell'appello; ma pei reati giudicati da un tribunale collegiale si riteneva sufficiente un sol grado di giurisdizione, salvo che non si trattasse di pena capitale. Se non che nei giudizi inappellabili era dato il beneficio della parità, perchè tutti i tribunali in materia penale doveano giudicare col concorso almeno di quattro giudici.

Il Tribunale della Sacra Consulta, diviso in due sezioni, giudicava, come tribunale supremo dei ricorsi per cassazione, per violazione di forme sostanziali, per falsa applicazione della legge penale, per eccesso di potere.

Statuiva anche nelle quistioni di regolamento di competenza e di remissione di cause e sospensione di giudizi.

Da ultimo la Consulta, come Alta Corte di Giustizia, avea giurisdizione esclusiva sopra i reati politici, i quali venivano giudicati con rito sommarissimo, spediti in cinque giorni, vietandosi ogni confronto personale coi testimoni.

Accanto a queste giurisdizioni ordinarie stavano parecchi tribunali eccezionali:

a) Il tribunale dell'Inquisizione, che procedeva contro gli eretici, e tutti coloro, che peccavano in materia di fede.

b) Il tribunale del Prefetto dei Sacri Palazzi

apostolici, che giudicava dei delitti commessi dai familiari, designati nel ruolo del Palazzo, e dei delitti commessi da qualsivoglia altra persona dentro i Palazzi apostolici.

c) Il Governatore del Castel Gandolfo, che esercitava le stesse attribuzioni dei governatori delle provincie per rispetto ai reati minori.

d) La Congregazione del Cardinale Camerlingo, che giudicava delle gravi contravvenzioni e frodi all'erario.

e) I tribunali ecclesiastici procedevano non solo contro i chierici, ma anche contro i laici, che fossero correi o complici nei reati da quelli commessi; talchè il fôro eccezionale prevaleva al fôro comune. È facile argomentare, se, in questa moltitudine di giurisdizioni, dovessero essere frequenti le controversie giurisdizionali.

Non era ignota l'istituzione del Pubblico Ministero, che interveniva solo nei giudizi penali, prendendo il nome di procuratore fiscale. Si ammetteva pure l'avvocato e il procuratore dei poveri.

In questo quadro, che abbiamo colorito, delle leggi e delle istituzioni giudiziarie di Roma Papale, si vede lo sforzo di accordare insieme due reggimenti diversi, di soddisfare l'esigenze del potere temporale e di quello spirituale; mentre da gran tempo se ne dimandava, e giustamente, la separazione, perchè — *Alie sunt leges Caesaris, aliae Cristi, aliud Papi-*

nianus, aliud Paulus noster praecepit. (Tullius Cristianus).

Coll'ingresso delle truppe italiane in Roma il 20 settembre 1870 i due poteri si separarono, e le provincie romane, già rimaste al Papa, furono unite al resto d'Italia; e così in Roma si compì il gran dramma dell'unità d'Italia.

§. XI.

A nessun paese, come a quello che fu Regno di Napoli, toccò la dura sorte di essere corso da tante genti diverse di origine e di costumi, che sempre se lo contesero, come preda agognata. E non solo quelle terre ebbero a sostenere una frequente innovazione di dinastie, ma soffrire l'altro danno inestimabile di vedersi mancare la sede del governo, e diventare provincia di potenza straniera, nella quale abbiezione stettero per più secoli. Di quà una congerie incomposta di leggi che, col mutare di Signorie, sempre più crebbero, recanti estranee usanze, ed istituzioni diverse per principii, metodo e forma. Queste leggi furono le Longobardiche, le Costituzioni del Regno, i Capitoli, i Riti della Magna Curia della Vicaria e le Prammatiche. Nell'applicazione di codeste leggi andavasi con metodo retrogrado, dalle prammatiche ai riti, da questi a'capitoli, e così seguitando.

Oltre queste leggi, imparava il diritto Romano, ch'era il diritto comune, ed il consuetudinario, come altrove.

Nel silenzio di tutte queste leggi aveasi ricorso alla giurisprudenza dei Magistrati superiori, ed all'autorità dei Dottori, che tanto dominava nel foro.

Posta questa immensa mole di leggi, spesso contraddicentisi, è facile immaginare quanto fosse malagevole giudicare sanamente di checchesia.

Il diritto locale o consuetudinario non differiva, e si accordava con la legislazione degli altri Stati italiani nel restringere il diritto della donna in materia di dote, di donazione, e successione, nello scemare in esse la capacità di ricevere, nel vantaggiare e glorificare l'agnazione, in cui risiedeva la forza, puntello di quell' ordinamento sociale.

L'antico sistema penale non andava immune dai vizî, che in altre parti d'Italia si lamentavano.

Prodigavasi la pena di morte, la quale era minacciata persino ai furti, men gravi, al solo portare di notte le scale per le vie di Napoli, alle false polizze di Banco, ed al bacio violento. Inoltre ponevasi una specie di studio nell'esasperare questa pena, nell'accrescerne l'orrore.

Nè gli altri castighi corporali erano scevri di crudeltà, ammettendosi il troncamento della mano, del naso, e le bollazioni.

Non vuolsi però tacere, che, se fra gli scrittori

di trattati, di consigli, di controversie, di allegazioni s'incontrano di parecchi, che aguzzavano l'ingegno per trarre a maggiore severità leggi, per sè stesse sì aspre, sono in maggior numero coloro che dettero opera solerte ed assidua a conseguire il contrario effetto. E cotestoro combatterono le pene atroci, le pene disuguali secondo il grado sociale del reo, l'arbitrio immenso dei giudici, l'istituto delle pene arbitrarie, e la tortura.

Dettavano sani principii intorno alla volontà, al dolo, alla premeditazione, alla complicità per mandato, alla ricettazione, alla competenza, ed alla prescrizione. Ed esortavano a favorire nel dubbio il reo, a compatire ai falli improvvisi, ai provocati da giusto dolore (1).

E cotesti principii formavano, come una specie di tradizione che, sempre più arricchita, passava di generazione in generazione; sicchè negli ultimi tempi le leggi penali avevano svestito le truci sembianze di una dea vendicatrice.

Erano magistrati ordinarî i regi governatori, le regie udienze, la G. C. della Vicaria, la Regia Camera della Sommaria, il S. R. Consiglio, la Real Camera di S. Chiara. Parliamone distintamente.

---

(1) Francesco Maradei nelle sue *animadversiones de poenis temperandis* annovera quaranta cause di attenuazione delle pene.

a) I Governatori, dopo la venuta di Carlo III, furono sostituiti ai bajuli o baglivi, e n'ebbero le stesse attribuzioni; sicchè prendevano cognizione delle cause civili, eccettuate quelle di feudo, e dei piccoli reati. Per rispetto ai più gravi, esercitavano funzioni di polizia giudiziaria. È da avvertire, che siccome i Governatori erano scelti piuttosto per probità specchiata, che per cognizioni giuridiche; così aveano bisogno dell'assistenza dei giurisperiti, chiamati assessori o giudici.

b) Seguivano le Regie udienze, le quali aveano a capo un presidente che non teneva voto, se non era laureato, ed avevano un vicepresidente nel Caporuota. Due erano gli uditori, che lo assistevano, ed un avvocato fiscale, che rappresentava il pubblico accusatore.

Esercitavano questi tribunali il primo grado della giurisdizione civile e criminale; ed in appello conoscevano delle sentenze dei governatori. Per taluni reati, come a dire, furti in pubblica strada, scorrerie in campagna, omicidii con armi vietate, giudicavano inappellabilmente in via di eccezione.

Il Presidente avea solo la vigilanza dei giudizi, ordinava l'arresto degl'incolpati, e fra 24 ore dovea commettere la causa ad un auditore, e non se n'ingeriva più oltre di giustizia.

c) Dopo la Regia Udienza veniva la G. C. della Vicaria. Giova ricordare l'avvenimento, cui si ran-

noda la creazione di questa magistratura. I Siciliani si riscossero dalla soggezione di Carlo, suonarono i sanguinosi vespri; ed il governo dell'Isola fu conferito a Pietro d'Aragona. Carlo, sebbene vecchio, ma di spiriti bollenti, sfidò l'Aragonese a duello (che poi non avvenne), sperando, che con aggiustato colpo di mano potesse riprendere il perduto reame.

Or, dovendo Carlo recarsi in Bordeaux a questo fine, diè a suo figlio Carlo (che poi fu detto II) un Consiglio di uomini insigni, giureconsulti, e baroni che gli avessero potuto essere di guida nel maneggio dei pubblici negozi.

Questo Consiglio si chiamò *Curia del Vicario* a cagione di essere da lui presieduto. Benchè nel principio attendesse all'amministrazione di stato; pure, essendo a quei tempi ignorata la teorica della separazione dei poteri, esso cominciò a prendere cognizione di cause civili e penali, ed in fine non esercitò altro potere, che il giudiziario. Ebbe esclusivamente la giurisdizione civile e criminale sulle provincie di Napoli e Terra di Lavoro, e fu giudice di appello per le cause decise dalle udienze provinciali.

Variò il numero delle Camere, e dei consiglieri di questo collegio. Da prima fu diviso in due camere, l'una civile e l'altra penale; ma in appresso, accrescendosi la mole delle cause, si stabilirono quattro camere, due civili e due penali. Parimente il numero dei consiglieri nel principio fu di quattro, di poi

aumentò a dodici, sei per le cause civili e sei per le cause penali. Ciascuna delle camere, dopo l'istituzione del Sacro Regio Consiglio, fu presieduta da un consigliere di questo collegio, ed assistita da un avvocato fiscale. Presiedeva a tutte e quattro un Reggente, senza voto, se non era laureato, fra le cui attribuzioni era principalissima quella d'invigilare alla sicurezza e tranquillità di Napoli. Negli ultimi tempi colla prammatica dei 7 novembre 1798 fu ordinato, che il Presidente dovesse essere togato.

d) Seguiva la R. Camera della sommaria, la quale, oltre il contenzioso finanziario ed il sindacato sopra i contabili, esercitava il mero e misto impero, in forza del quale giudicava le cause criminali di ogni grado

e) Sovrastava a tutte le giurisdizioni il Sacro Regio Consiglio, la cui origine risale agli Aragonesi, quando le due Sicilie si riunirono nella monarchia fondata da Ruggero. E questa ne fu l'origine. Per raffrenare l'arbitrio de' tribunali sovrani, le cui sentenze non erano appellabili, erasi introdotto l'uso di ricorrere al Re con preghiere e memoriali, onde avesse emendato l'ingiustizia ricevuta. Il Re soleva nominare magistrati, o gravi giureconsulti per avere un avviso, dopo il quale egli pronunciava la sentenza ultima nella causa. Quest'uso, oltre che tornava a grande molestia del Re, presentava uno sconcio, cioè che un solo modificava o rescindeva

le pronunciazioni di un collegio. Indi seguì, che Alfonso I, a proposta del Vescovo Borgia (che poi fu Papa col nome di Callisto III) istituì il Sacro Consiglio, che prese tal nome dall' ufficio, che compiva, di consigliare il Re.

Il suo ordinamento fu questo. Vi era un Presidente, il quale tenea luogo del Re, allorchè questi non potea intervenire ; e poi fu permanente, quando quel collegio esercitò unicamente funzioni giudiziarie. Esso fu per lo più insigne per natali, per grado o per dottrina. Tra le sue prerogative è degna di nota quella di avere un doppio voto in caso di parità, talchè la sentenza si formava in quel senso, per cui egli aveva votato. La quale prerogativa gli fu tolta con la prammatica dei 4 giugno 1554, ordinandosi, che, in caso di parità, se ne facesse relazione al Re per essere sciolta.

I Consiglieri erano giureconsulti, nei quali si richiedevano quelle doti, che rappresentano il vero tipo del Magistrato: *debent esse docti, graves, severi, insontes, mites, justi, faciles, lenesque, qui in judiciis exercendis non precibus, non praetio, non amicitia, non odio, non demique ulla re corrumpantur* (1). Ed in effetti i più grandi uomini, che fiorivano nel tempo della sua istituzione, furono chiamati a sedere in quel solenne consesso, e diedero principio alla filo-

(1) Pragm. 2, de off. S. R. C.

sofia della giurisprudenza. I Consiglieri nel principio furono nove: poi, secondo i tempi, talvolta decrebbero a sei: talvolta crebbero di mano in mano fino a 25, che fu il numero dell'ultimo tempo.

Questo tribunale non ebbe sempre la stessa sede. Sotto gli Aragonesi si tenne nella medesima Reggia, od in S. Chiara, dappoi in Castelcapuano, ove rimase fino alla sua abolizione.

Quali furono le attribuzioni di questo collegio? Dapprima governative e giudiziarie ad un tempo, fu un Consiglio di Stato *(Consistorium regis)*, ove si discutevano gli affari di alta amministrazione, come ancora fu tribunale di Suprema censura, giudicava delle appellazioni in materia civile o penale, che si portavano dalle sentenze non solo dei magistrati del regno, ma degli altri stati soggetti alla dominazione degli Aragonesi, quali erano Aragone, Valenza, Majorica, Corsica, Sardegna, Rossigliano, Sicilia; talchè Napoli divenne come il centro giudiziario di tutti questi regni (1). In appresso ritenne le sole funzioni giudiziarie; nè volle unicamente essere tribunale delle appellazioni, ma conoscere ancora delle cause di prima istanza, talune determinate dal valore litigioso ed altre per diritto singolare.

---

(1) In una lettera dello stesso Alfonso, è detto: *Decrevimus omnes causas Regnorum nostrorum occiduorum* (cioè siti nella Spagna) *et regni nostri Siciliae ultra Pharum esse remittendass* Toppi. De origine Trib. 2.

Dalle sentenze del S. R. C. non era dato appello; dappoichè non vi era tribunale che gli soprastesse. Però non è da credere, che la cosa giudicata si costituisse, come la causa veniva da esso decisa; imperocchè si soccorreva il litigante, che non era soddisfatto della sentenza, con diversi rimedì giuridici, *restituzione in intero, nullità, reclamazione;* e, se sperimentando alcuno di questi rimedì, egli riusciva nel suo intento, sorgeva il dritto nell'altro litigante di avvalersi dei medesimi gravami. Di tal modo la giustizia era a discrezione dei ricchi e dei potenti, che potevano eternare le liti. Ad ovviare a sì grave inconveniente si stabilì, che fosse divietato far uso di ogni altro rimedio, e si formasse la cosa giudicata col concorso di due *sentenze uniformi*, date dallo stesso Sacro Regio Consiglio.

Ecco l'origine della *doppia conferme*, che fu introdotta, non come criterio di retta giustizia, ma come temperamento alla intemperanza di litigare. Quindi con la Pragmat. II. *de off. S. R. C.* si prescrisse: *Postquam duae a S. R. C. conformes sententiae promulgatae fuerint, perpetuum, ut hactenus in regno observatum est, silentium imponendum esse declaramus.*

Sotto Carlo Borbone si aggiunse al S. R. C. il bello e decoroso ufficio di discutere quattro volte l'anno a camere riunite i punti più importanti di diritto controverso, e farne rappresentanza al Re per

tradurli in legge; e per tal guisa i miglioramenti legislativi non aveano sembianza di estemporanei concepimenti, ma erano prima maturati nella pratica dei giudizî.

Infine vogliamo notare, che grave fu sempre l'autorità di questo supremo tribunale, commendato da due insigni giureconsulti (Grozio e Gotofredo), e divenuto terribile allo stesso Fabro: *autoritas S. R. C. me terret*, egli disse (1).

Dopo l'avvenimento al trono di Carlo III, fu creato un novello magistrato, quello della Real Camera di S. Chiara. Questo consesso era composto dai quattro capi di ruota, o vice-presidenti del S. R. Consiglio, e presieduto dal Primo Presidente. Questo Collegio si riuniva nella casa di costui tre volte la settimana. Era ad un tempo collegio consultivo del Sovrano, ed unico e supremo giudice in alcuni casi, come a dire se si facesse ricorso al Principe per revisione, o si trattasse di conflitti giurisdizionali e di quistioni di competenza.

Non poteasi produrre ricorso, che per nullità insanabili di rito, e per manifesta violazione di legge, ed ove fosse stato accolto, il giudicato veniva recisso, e l'esame del merito della causa era rimesso ad altro tribunale. Contro le decisioni di assoluzione

(1) La prima collezione delle decisioni di questo collegio fu fatta da Matteo degli Afflitti, e pubblicata nel 1499.

non davasi ricorso nè al privato, nè al pubblico accusatore; e solamente concedevansi rappresentanze al Principe nell'interesse della legge violata. Quindi avvenne che la Real Camera di S. Chiara fu, come il centro di tutte le giurisdizioni, le quali di conseguenza portavansi all'unità; e fu un magistrato supremo di censura, foriero dell'istituzione della Corte di Cassazione.

Non ostante l'unità di governo, e quindi di giurisdizione proclamata da Federico, perdurarono le giurisdizioni ecclesiastiche e le feudali; anzi in progresso di tempo ruppero ogni freno. Difatti sotto gli Angioini, considerandosi Napoli come dipendente dalla Santa Sede, si allargò grandemente l'autorità delle giurisdizioni ecclesiastiche; sicchè queste estesero la lor competenza non solo alle persone, assimilate ai chierici, ma ancora sopra quelle, aventi con essi legittima attinenza.

Ed il simile avvenne per le giurisdizioni feudali sotto gli Aragonesi, ai quali s'imposero gli ardimentosi baroni; e quindi non solo essi esercitarono il *mero* e *misto* impero, ma furono investiti, con le famose *quattro lettere arbitrarie*, dell'immenso potere di procedere *non servato jure comuni*, e di commutar in pecuniarie le pene afflittive. Allora la solenne dichiarazione, ch'ogni giustizia emana dal Re, divenne una formula vana, e vanamente invocata.

Così andarono le cose fino all'arrivo di Carlo Bor-

bone, che venne a redimere Napoli dallo stato abbietto di provincia; ed allora cominciò una reazione contro le giurisdizioni ecclesiastiche e le feudali. Le prime, col concordato del 2 giugno 1741, ebbero ristretto il potere a giudicare dei reati dei soli veri chierici, che aveano i requisiti dei sacri canoni, e delle persone religiose dell' uno e dell'altro sesso. E le seconde parimente soggiacquero a restrizioni, essendo il nuovo governo deliberato di rivendicare alla sovranità ogni specie di prerogative; e lo poteva, sentendosi forte per l'istituzione degli eserciti permanenti.

Molte altre giurisdizioni eccezionali in materia penale si conoscevano.

Ricorderemo le principali:

a) L'*Udienza generale di guerra e casa reale*, succeduta all'Uditore Generale degli eserciti, che giudicava delle revisioni contro condanne per reati militari o commessi da militari.

Porta il pregio ricordare, che al Presidente, il quale era militare, venivan dati due voti per la vita, ed uno per la morte; e che, fra gli altri capi di revisione, si annoverava la mancanza di citazione degli articoli dell'ordinanza del 1789, ch'era il Codice dei delitti e delle pene militari (1).

---

(1) Questa nullità oggi è comminata dall'art. 323 n. 4 della procedura penale.

b) il Tribunale dell'*ammiragliato e consolato* di terra e di mare.

c) Il Tribunale supremo della salute.

d) Il Magistrato di polizia.

e) La suprema Giunta degli abusi.

f) La Giunta dei delitti atroci degli ecclesiastici.

g) La suprema Giunta di Stato.

h) La Giunta di veleni.

i) Il Tribunale di campagna per Terra di Lavoro.

k) La sopraintendenza della campagna per la medesima provincia.

l) Il Tribunale di commercio per le cause criminali, attinenti ad affari commerciali.

Passando a dire del procedimento, l'istruzione preliminare era segreta, ma la discussione delle prove pubblica. L'accusato però non era presente; attendeva da lontano la parola di salvezza o di condanna. Questa discussione consisteva nel leggere il processo scritto, nel fare un'analisi accurata delle deposizioni dei testimoni, e vagliarne la credibilità. Ogni inesattezza di rito, ogni lacuna spiegavasi contro il fisco; perchè l'istruzione era sua opera, ed era stata compilata senza la presenza del reo. In tempi procellosi si tentò bandire dai giudizî questa grande guarentigia della pubblicità, invocandosi in appoggio una costituzione di Federico (1); ma i giureconsulti, che in

(1) Const. I, 53, de inquisitionibus facendis.

ogni tempo ebbero grandissima autorità nelle provincie napoletane, e tanto influirono nelle cose pubbliche, mandarono a vuoto ogni tentativo di regresso.

A questa fu aggiunta un'altra non meno importante guarentigia colla celebre prammatica del 13 settembre 1774. Le decisioni dei corpi giudiziarî prima erano scritte con monosillabi, a modo di oracoli; invano cercavasi un cenno del subietto del giudizio, e le ragioni del deciso. E però sterminato era l'arbitrio dei giudici; continue ed acerbe le querele dei privati, che assalivano da ogni parte il novello trono. Seguendo perciò Ferdinando l'avviamento del secolo, diè fuori la prammatica del 1774, la quale ordinò, che tutte le sentenze dovessero essere accompagnate da motivi; che il pronunziato del magistrato dovesse essere un vero sillogismo, la cui maggiore fosse nel diritto, la minore nel fatto, la conseguenza nel decreto. E però, ove fosse chiara la volontà della legge, non dovesse il magistrato far altro, che verificare le circostanze del fatto, e trarne la conseguenza. Mancando la legge, od il suo senso essendo dubbio ed equivoco, il giudice, nonchè sentenziare per equità, avea l'obbligo di rivolgersi al Principe, fonte di ogni giurisdizione, perchè togliesse il dubbio e l'incertezza. Questa prammatica non fu accolta con favore della magistratura, essa non volle levarsi all'altezza dell'intendimento del Principe, mosse varî dubbi, dichiarando, fra l'altro, che era poco decoroso per un

magistrato supremo l'esporre il diritto ed il fatto, e che riusciva gravoso l'adempimento di questo obbligo per ogni decisione.

Il Re, vedendo avversata tanta riforma, si sdegnò; e col rescritto del 26 novembre 1774 rispose con gravi e sublimi parole, che meglio dichiararono la prammatica suddetta.

Eppure col tempo prevalse il raggiro forense. Chiamato alla Segreteria di Grazia e Giustizia un giureconsulto, già magistrato, e tenace dell'antica pratica, seppe tanto fare e tanto dire, da persuadere il Re, che, dopo la pubblicazione della prammatica del 1774, invece di scemare le liti, erano accresciute; epperò con altra prammatica del 1791 fu ordinato, che, ferma restando la disposizione di giudicare secondo legge, cessasse l'obbligo di ragionare, giustificare e mandare a stampa le decisioni.

Anche prima, che la voce del Beccaria si fosse levata potente contro la tortura, in pratica era abolita; e se il rito obbligava talvolta il magistrato a darla, non facevasi altro, che un simulacro, cioè condurre semplicemente il reo sotto la corda.

Coll'ordinanza del 1789 furono date ai giudizî militari forme più semplici e più atte a garentire la rettitudine dei pronunziati; d'onde gran lume si riflettè su' giudizî ordinarî. Con essa s'istituiva una specie di discussione di testimoni e di prove in cospetto dei rei e dei difensori, non molto dissimile da

quella che oggi è in uso. Le revisioni, che prima si accordavano con rescritto sovrano, costituirono pel condannato l'esercizio d'un dritto proprio. Niuna condanna capitale poteva eseguirsi, senza permissione dal Principe: argomento non ultimo della benignità dell'antica giurisprudenza.

Non sarebbe compiuta questa rassegna, se non parlassimo del dritto della difesa, e dell'antico fôro napoletano, essendone manifesta la ragione.

Nelle cause penali, per una costituzione di Federico (1) la difesa dell'indigente era sostenuta dall'avvocato de' poveri, specie di magistrato, simile a quello che era nel Piemonte; ma nelle cause civili niun soccorso era dato al povero, il quale dovea sopportare in silenzio qualunque torto gli venisse da un facoltoso. A sopperire a questo inconveniente, sull'esempio della Spagna, nel chiostro de' SS. Apostoli si fondò una Congregazione di avvocati, sotto l'invocazione di S. Ivone, la quale aveva per suo istituto il difendere i poveri, ed anticipare le spese occorrenti. Chi avea bisogno di tal patrocinio, facea un'istanza al Governatore della Congregazione, il quale commetteva lo studio degli atti della causa ad un fratello, ch'era un avvocato. Intesa la relazione di costui, e le os-

---

(1) Lege *Praesenti tit. De dandis advocatis pupillis, et aliis miserab. personis.*

servazioni del fiscale, che proponeva le difficoltà, se ve ne fossero, contro la dimanda, la Congregazione deliberava, accogliendola, o rigettandola. Quest'istituzione, che corrisponde alla commissione del gratuito patrocinio de' nostri giorni, recò salutari effetti, ponendo un freno alle prepotenze, che allora, per la tristizia de' tempi, erano sì frequenti. Gli uomini più illustri del fòro si recavano ad onore di appartenere a questo sodalizio, che lasciò sì onorata memoria.

L'avvocato napoletano, che non vuolsi confondere col curiale o storcileggi, del quale avrebbe fatto meglio a non discorrere lo Sclopis nella sua lodata storia (1), ebbe grandissima autorità nei tempi andati: esso aiutò potentemente il principato nella lotta contro le usurpazioni dei Baroni, e contro quelle della Curia Romana. Nè il suo ufficio si limitava a quistioni di mio e di tuo, nè era ricercato solo da privati, ma da Sovrani ancora per quistioni di un ordine più alto; sicchè a ragione scrivea il Settembrini, che nel passato i napoletani non ebbero grandi *artisti, ma grandi avvocati* (2). E, ad esempio, ricorderemo, che nella quistione per il Ducato di Barbante tra il Re di Francia e quello di Spagna fu adoperato per la difesa de' diritti di quest'ultimo il celebre Francesco d'Andrea, chiamato per la sua eloquenza *fiume risonante*.

---

(1) Vol. 3, pag. 2. p. 493.

(2) Lezioni di letteratura, v. 3, pag. 42.

Se questo era lo stato della legislazione napoletana, oltre la metà del secolo XVIII, non è perciò da credere, che mancassero scrittori, intolleranti di sì fatta condizione di cose; che mancassero preparatori operosi dell'avvenire; che non si facesse nessun eccitamento al governo per progredire; anzi quello fu un tempo splendido per rari ingegni, i quali compirono un vero apostolato, e la nuova Dinastia non si adombrò punto di quel movimento intellettuale, anzi lo secondò, lo favorì, combattendo l'aristocrazia feudale, togliendo i beni alle manimorte per darli alle mani vive, e creando una commissione per la compilazione di un Codice, in cui le materie fossero ordinate con metodo razionale (1).

Ricordiamo i nomi più illustri. Il Vico creava una *Scienza nuova*, e dava un nuovo avviamento alla speculazione scientifica, del quale si son veduti ai giorni nostri i grandi risultamenti nelle scienze, nelle lettere e nelle leggi.

Il Genovesi propugnava la libertà della scienza, e l'indipendenza della ragione, tanto da essere chiamato il *redentore delle menti italiane* (2); e dettava pel primo nell'Università di Napoli lezioni di economia pubblica e di commercio, combattendo radicati

---

(1) Questo Codice invano fu atteso e desiderato.

(2) Pecchio, Storia dell'Economia.

pregiudizî, e proclamando la necessità di affrancare la proprietà ed il commercio da' vincoli pregiudizievoli.

Il Filangieri, con l'ardore d'un apostolo, tolse a combattere le crudeltà e gli orrori della legislazione penale di quel secolo; svelò i vizî e le brutture del procedimento inquisitorio; pose i sommi principî informatori di una nuova legislazione penale, umana e razionale; fece ancor di più, combattè vigorosamente, benchè ciambellano di Corte, il feudalismo, le primogeniture, i fedecommessi, i demanî; combattè la manomorta, lodò le leggi emesse, a proposta del Tanucci, per impedire agli ecclesiastici nuovi acquisti. Ad attenuare il merito di quest'uomo straordinario si è detto, che la scienza della legislazione non è altro che l'effetto de' principî e delle dottrine dello *Spirito delle leggi*. Mai giudizio fu più inesatto ed erroneo. Il Montesquieu si occupò dell'osservazione dei fatti, delle propensioni degli uomini. Il Filangieri si collocò da un punto di vista più alto. Il Francese considera le leggi, come sono; l'italiano medita, come dovrebbero essere; l'uno giustifica tutto, il feudalismo, la venalità degli uffici, ed avrebbe giustificato anche il Sant'Uffizio; l'italiano vuole riformare tutto: vuole che sorga un nuovo ordine di cose dalle rovine dell'antico. Egli stesso designa questa differenza tra lui ed il Montesquieu, dicendo *che quest'ultimo ha ragionato piuttosto sopra quello che si è fatto, che sopra quello*

che si dovrebbe fare e che niuno ci ha dato ancora un sistema compiuto e razionale (1).

Il Pagano si connette al Filangieri, di cui fu grande ammiratore, e pianse la morte immatura. Il Pagano, proseguendo l'opera di Tommaso Briganti, (2) attese principalmente alla riforma del procedimento penale. Nelle sue *Considerazioni sul processo penale*, fece di questo la storia sotto i diversi periodi della civiltà; ne additò i vizi ed i pericoli, non solo, ma indicò le necessarie riforme, tra cui le principali sono: la distinzione tra giudice di fatto, e giudice di diritto, il dritto della ricusa dato sì all'accusatore, come all'accusato, la pubblicità della discussione, l'oralità delle pruove, e il giudizio per convinzione morale: riforme che oramai sono i più alti principî della età nostra. Egli, infine condannò ogni procedimento abbreviato pei delitti atroci, e la istituzione dei giudizî commissarî e straordinarî.

Se questi furono i maggiori scrittori, non sarebbe giusto, se si tacesse degli altri, che pur si occuparono di altre materie, dirette al miglioramento sociale.

---

(1) Vol. 1°, pag. 75.

(2) Nel 1747 questo scrittore pubblicò in Napoli la sua *Pratica criminale*, nella quale levò alta la voce contro gli abusi, e la venalità degli scrivani, compilatori dei processi. Quest'opera nel 1842 fu ristampata a cura dell'egregio avvocato Francesco De Marco, che la stimò degna anche di sue note.

Giuseppe Palmieri scrisse sull'abolizione della feudalità, delle decime, sulla libertà del commercio, su' bisogni dell' agricoltura, affinchè fiorisse. Ferdinando Galiani pubblicò il suo famoso libro sulla moneta, sollevando ad altezza di scienza, ciò che prima di lui era stato scritto intorno all' alterazione e falsificazione della moneta. Insomma v' era una gara d' ingegni nel proporre riforme, quando avvennero i primi moti della rivoluzione Francese. Ferdinando Borbone, che avea accolto con tanto favore le nuove dottrine, e che si era messo sulla buona via, sostò; si atteggiò a resistenza; ricorse a rigori e violenze contro i fautori di libertà; oppose la forza dei suoi eserciti all' irrompere delle armi francesi, ma tutto invano. Egli dovè riparare in Sicilia; e Napoli ebbe la sua effimera repubblica, alla cui caduta seguirono saturnali di vendette indicibili.

Quanto a questo breve periodo, ci piace toccare rapidamente delle innovazioni introdotte in fatto di ordinamento giudiziario.

La Repubblica Napoletana fu divisa in undici dipartimenti, e questi in cantoni.

In ogni capoluogo di cantone fu preposto un giudice di pace, che sentenziava col concorso di due assessori in materia civile sino a duc. 300, ed in materia penale giudicava dei delitti, importanti un mese di carcere, o ducati 50 di multa. Egli era anche uffiziale di polizia giudiziaria.

Nei capoluoghi di ogni dipartimento furono istituiti tribunali civili, che giudicavano in prima istanza cause da ducati 300 in su, ed in seconda istanza degli appelli dal giudice di pace.

In ogni dipartimento della Repubblica fu stabilito un tribunale criminale, composto di tre giudici, che sceglievano, ad ogni dato periodo, il loro presidente, oltre due supplementarî. Era assistito da un accusatore pubblico, e da un cancelliere.

Il tribunale criminale era giudice del diritto, mentre il giudizio di fatto spettava al giurì. Questo fu diviso in giurì di accusa, e giurì del giudizio.

Il giurì dell'accusa era composto di nove membri, e di un presidente o direttore, che era lo stesso Presidente del tribunale criminale, che ne dirigeva le operazioni, senza aver voto.

In ogni dipartimento erano tre giurì di accusa, ed uno del giudizio.

Il giurì del giudizio era composto di dodici membri.

Era richiesta l'unanimità dei voti pel giurì d'accusa, e due terzi di essi pel giurì del giudizio.

Fu anche creata una Corte di Cassazione, come tribunale supremo di censura (1).

Però alle nuove giurisdizioni mancò il tempo per passare in atto, essendo ritornati i Borboni.

---

(1) Questo ordinamento giudiziario fu stabilito con atto della commissione legislativa dei 25 fiorile, an. 7.

Se non che, rialzata in Italia la fortuna delle armi francesi, essi dovettero nuovamente fuggire in Sicilia; ma il Regno conservò la sua autòmia politica, sebbene avesse mutato di padrone, al contrario del Piemonte, e di altri Stati d'Italia, che divennero dipartimenti della Francia.

In questo periodo, che s'intitola dell'*occupazione Francese*, furono introdotti i codici francesi in materia civile, commerciale e di procedimento civile, senza permettersi mutamenti di sorta, benchè dimandati dalle tradizioni ed usi delle popolazioni napoletane.

Non essendosi creduto d'introdùrre l'istituto del giurì, fu modificato il codice d'istruzione criminale.

In appresso comparvero le leggi del 20 maggio 1808 sui delitti e sulle pene e sull'organizzazione giudiziaria; e l'altra del 22 maggio intorno ai giudizî correzionali e di polizia. Quantunque queste leggi fossero una mischianza delle antiche leggi napoletane e di quelle promulgate in Francia dal 1791 al 1804, e con poco metodo fossero dettate; perchè divise quelle disposizioni che doveano andar congiunte, e per contra accomunate quelle, che dovean andar distinte; pure contengono i grandi principî del giure penale, e con posteriori disposizioni venne emendato e migliorato quel lavoro, composto in fretta.

Sopravvenne l'opera solerte e perseverante della Corte di Cassazione, inaugurata il 7 gennaio 1809,

che, composta degli uomini i più insigni del tempo (1), stabilì importantissime massime, che più tardi ottennero la consecrazione di legge.

Nel 1812 fu tradotto e pubblicato il Codice Penale, rimanendo in vigore, quanto ad ordinamento giudiziario e procedimento, le leggi del 1808; dacchè si continuò a non volere il sistema dei giurati.

Avvenuta la restaurazione nelle provincie napoletane, non furono dai Borboni rivocate d'un tratto le leggi pubblicate nel periodo dell'occupazione francese, come improvvidamente si era operato in altri stati d'Italia, ma invece ne fu ordinata una revisione (2). Quindi nel 20 maggio 1817 fu pubblicata la legge organica pei dominî al di qua del Faro, e ai 17 giugno 1819 pei dominî al di là del Faro; di poi nel 1819 comparvero tutte le altre parti della legislazione.

Le leggi civili arrecarono notabili miglioramenti al Codice Napoleone: concessero agli stranieri il godimento di tutti i diritti, che la nazione, a cui appartengono, dava ai nostri nazionali; abolirono la

---

(1) Segnatamente l'ufficio del pubblico ministero fu tenuto da uomini di gran fama, come il Raffaelli, il Poerio, il Niccolini, il Wynspeare, il Cianciulli, ed il Parrilli.

(2) Col Decreto de' 2 agosto 1885 fu istituilo la Commissione, che soddisfece a tale iucarico.

morte civile; riconobbero le persone giuridiche e le pareggiarono, quanto ai diritti civili, alle persone fisiche; migliorarono il sistema successorio, regolarono il contratto di enfiteusi, ed indussero varie altre utili modificazioni.

In maggior considerazione salirono le leggi penali, come quelle di procedura penale.

Il Dupin nel discorso inaugurale del 1847, facendo un confronto delle principali legislazioni penali, porta questo giudizio:

« Le leggi penali e di procedimento del reame
« delle Due Sicilie non sono un'opera originale di
« primo getto, ma un legato della dominazione fran-
« cese, raccolto, appropriato, modificato dall'ingegno
« napoletano.

« La materia è fornita dal nostro codice penale
« e di procedura; sopra di essi da una parte l'au-
« torità Regia, restaurata, colle sue idee pratiche
« d'assolutismo e di teocrazia; e dall'altra la scienza
« napoletana, con i suoi studî teorici di morale e di
« penalità, hanno esercitata la rispettiva influenza.
« Tal' è il doppio carattere che presentano queste
« leggi, degne di considerazione nel loro complesso.
« *Esse, pubblicate nel 1819, hanno superato in molti*
« *punti i miglioramenti, che noi dobbiamo in Francia*
« *alla legge dei 28 aprile 1832.* »

E il Faustin Helie, esaminando le dette leggi per la traduzione fattane dal Foucher, diceva: « Noi

« non porteremo più oltre questo esame: ciò, che
« abbiam voluto mettere in rilievo, è che il legisla-
« tore delle due Sicilie, mentre ha ritenuto, per così
« dire, le ossa del nostro codice, ha saputo animarle
« d'una vita propria per via delle nuove disposizioni
« introdotte. Noi non abbiamo potuto esaminarne
« molte, e, se i criminalisti vogliono conoscerle tutte,
« ricorrano all'elegante e genuina traduzione del
« Foucher. Crediamo soddisfare ad un debito della
« scienza, ringraziando l'autore delle nuove ricchezze
« che le ha recate, e dei nuovi mezzi forniti pel suo
« studio (1). »

E l'Ortolan porta lo stesso giudizio, affermando:
« Che la parte generale del nostro codice di pena-
« lità è inferiore nel suo assetto e ne'suoi principî alla
« parte corrispondente del codice napoletano. »

Nè minor lode meritarono le leggi di procedura penale. Il Faustin Helie in un articolo risguardante la traduzione fatta da Victor Foucher delle leggi civili e penali degli stati moderni, fra cui furone comprese quelle delle Due Sicilie, scrive così: « Queste
« leggi in generale sono calcate sopra i codici
« criminali di Francia, il piano è lo stesso, la stessa
« è la disposizione delle materie, i testi spesso sono
« i medesimi.

---

(1) Vedi la « Revue de legislation par N. Woloroscki, vol. 5, pag. 445. »

« Ma, sotto un involucro simile, una quantità di
« nuove disposizioni sono comprese in detti codici. Noi
« vogliamo richiamare l'attenzione sopra talune di
« queste disposizioni, non sopra quelle che dipen-
« dono da costumi stranieri, da istituzioni diverse;
« il loro studio appartiene al diritto pubblico ed
« alla filosofia; ma su di quelle, che si riferiscono
« alla teoria, ed ai principî stessi del diritto crimi-
« nale, e che, di conseguenza, si possono riprodurre
« ne' codici di tutti i popoli. Quest'esame non sarà
« forse senza frutto per *la scienza.* »

Intendiamo di fare obbietto di più attento esame la legge organica del 1817, ch'è più attinente alla materia, che abbiamo tra mano.

La legge suddetta attribuì la potestà giudiziaria ai giudici conciliatori, ai giudici di circondario (ossia pretori), ai Tribunali civili, alle G. Corti criminali, alle G. Corti civili, alla Corte suprema di giustizia.

I giudici conciliatori spedivano le più piccole vertenze, che non oltrepassavano l'ammontare di sei ducati, pari a lire 30,60.

I giudici di circondario giudicavano delle contese civili, non eccedenti il valore di ducati 300, uguali a lire 1275; salvo l'eccezioni, in cui la loro competenza non era punto limitata.

In materia penale erano ufficiali di polizia giudiziaria, giudicavano non solo di tutte le contravvenzioni, ma ancora dei delitti punibili di carcere,

di esilio, di confino estensibile a cinque anni, nonchè di multe.

Dalle loro sentenze, se civili, era dato l'appello ai Tribunali civili, se penali, l'appello portavasi alla Gran Corte Criminale.

I Tribunali Civili, stabiliti in ogni capoluogo di provincia, esercitavano la giurisdizione civile di prima istanza, ed erano giudici di appello, come testè si è detto, delle sentenze proferite dai giudici di circondario.

Le Gran Corti Criminali giudicavano inappellabilmente dei misfatti, oggi detti *crimini*, la più grave specie di delinquenze. Esse nel giudizio pubblico e solenne pronunciavano col concorso di sei votanti; ma quando legittimavano la cattura, o emettevano dichiarazione di accusa, la decisione era data da tre giudici.

Le stesse Gran Corti Criminali conoscevano degli appelli, con cui s'impugnavano le sentenze dei pretori in materia correzionale.

Le Gran Corti Civili, la cui giurisdizione si estendeva sopra diverse provincie, non conoscevano di altro, che degli appelli avverso le sentenze dei Tribunali Civili.

La Corte Suprema di Giustizia, la cui denominazione è più esatta di quella di Corte di Cassazione, divisa in due sezioni, l'una civile, e l'altra penale, non ammettendosi quella dei ricorsi, statuiva sopra

tutti i ricorsi. Essa, nata la prima in Italia, è stata sempre illustrata da ingegni preclari; e delle sue dotte decisioni in materia civile si ha tale una collezione, che può dirsi un vero archivio giuridico.

Vuolsi notare in questa organizzazione, che i capi dei collegi erano magistrati appartenenti ad una carriera superiore, mandati in missione. Così i presidenti ed i procuratori del Re dei tribunali civili erano giudici di gran Corti criminali in missione. Il Presidente ed il Procuratore Generale delle gran Corti criminali erano giudici di gran Corti civili in missione, e per ultimo il Presidente ed il Procuratore Generale delle gran Corti civili erano consiglieri della Corte Suprema di giustizia.

Di qua è manifesto, che i rappresentanti del Pubblico Ministero non costituivano una carriera distinta da quella della magistratura giudicante, erano magistrati investiti di una funzione amovibile. L'intervento di essi era necessario alla legale costituzione dei tribunali, sì civili, come penali. Se non che non in tutte le cause civili davano le loro conclusioni, ma in quelle sole, ch' erano specificate dal Codice di procedura Civile.

Queste erano le leggi imperanti nelle provincie napoletane, nell'istante che si liberavano dalla dominazione Borbonica. Esse furono mantenute provvisoriamente, introducendosi solo il giurì pei reati di stampa. Col decreto Luogotenenziale poi dei 17 feb-

braio 1861 fu pubblicata la nuova legge organica, la quale andò in osservanza il 6 aprile 1862.

Varii provvedimenti furono dati col decreto del 16 febbraio dell'anzidetto anno per accordare le antiche istituzioni giudiziarie al nuovo ordinamento.

§. XII.

La Sicilia ebbe, come Napoli, a sostenere una dura innovazione di signorie, ed a soggiacere per quattro secoli al governo di lontani monarchi.

Se non che, quando furono divise, e formarono regni indipendenti, la Sicilia venne dotata di politiche franchigie. Ebbe un parlamento, diviso in tre ordini, chiamati *bracci*, l'uno ecclesiastico, l'altro baronale o militare, il terzo demaniale. Il Parlamento votava i donativi, deliberava sulle petizioni dirette all'immegliamento del paese, ed alla correzione degli abusi. E poichè esso non convocavasi, come era prescritto, in ogni biennio; s'introdusse una istituzione, appellata *Deputazione del Regno*, per vigilare l'osservanza delle franchigie, e delle deliberazioni prese. Essa consisteva in un Collegio di dodici deputati, da cui erano rappresentati i suddetti tre ordini; ma segnatamente il baronale, che in Sicilia, più che altrove, fu assai potente. Dapprima

attese a tutto quanto riguardava interesse generale della nazione; ma in progresso di tempo esercitò ancora funzioni amministrative, come a dire, si occupò del censimento, e della distribuzione dei tributi e via.

Imperò nella Sicilia, come gius comune, il diritto romano, e come gius singolare le costituzioni dei Normanni e Svevi, i capitoli e le prammatiche degli Aragonesi, le consuetudini di cui è ricca, senza dire del Dritto canonico. Delle leggi Longobardiche non facciamo cenno, perchè i Longobardi non vennero nell'Isola per dominare o dettar leggi. E tacciamo altresì delle leggi degli Angioini, perchè gli Isolani le dimenticarono presto, ricordandosi non d'altro, che delle violenze patite.

Posta questa mole di leggi, intrigata e malagevole n'era l'intelligenza; e però si sentì forte il bisogno di pubblicarle in acconcia forma e di commentarle. Quindi venne fuori una moltitudine di trattati e di consigli, dei quali parecchi vanno rammentati con lode.

Le leggi penali e di rito non furono dissimili da quelle delle provincie napoletane, onde non occorre ripetere le cose dette. Vuolsi però ricordare, che l'opera dei giureconsulti siculi, e della giurisprudenza intese a temperarne il rigore.

Nè l'Isola rimase estranea al movimento intellettuale del passato secolo, e comparvero parecchi opu-

scoli, con i quali si faceva eco alle riforme della legislazione penale, altrove reclamate; anzi vuolsi che il Natale avesse composto le sue *Riflessioni politiche sull'efficacia e sulla necessità delle pene* cinque anni prima, che il Beccaria avesse commosso l'Europa col suo famoso libro.

Veniamo alle giurisdizioni penali, che presentano una certa diversità da quelle, chc furono in vigore nelle provincie napoletane.

a) *I Capitani.* A somiglianza dei prevosti della Francia, nei quali alla forza militare erano congiunte funzioni giudiziarie, i capitani avevano l'amministrazione della giustizia.

Quando la Sicilia fu divisa in tre valli, vi fu ugual numero di capitani, ma crebbero coll'aumentarsi di quelle. La Curia capitanale era composta dal capitano, da due giudici od assessori, l'uno per il ramo civile, l'altro per il penale, da un fiscale e da un maestro notajo. Nella Città di Palermo ed in qualche altra maggiore era il numero dei giudici.

b) *Magna Curia.* Questo collegio soprastava alle curie capitanali, e si componeva di un Presidente a vita, e di quattro giudici; indi aumentati a sei, tre per le cause criminali e tre per le civili. Erano scelti nell'ordine degli avvocati, e dei professori di diritto, ed il loro ufficio durava un biennio. Quando lasciavano fama d'integrità, riprendevano con maggiore autorità e credito il primiero ufficio.

Questo Tribunale, come la Gran Corte della Vicaría in Napoli, ebbe ampia giurisdizione così civile, come penale; e fu giudice non solo di seconda istanza, ma anche di prima.

c) Il Tribunale del Concistoro o giudice della Regia coscienza. Questo Collegio ebbe la stessa origine del Sacro Regio Consiglio di Napoli, ma minor numero di componenti, e minore ampiezza di giurisdizione. Si reclamava al vicerè contro le sentenze della Gran Corte, e quei volendo quietare la sua coscienza, (donde l'accennata denominazione), richiedeva l'avviso di due o tre giureconsulti intorno al merito del richiamo. Di qua molti inconvenienti, ai quali si volle ovviare con lo stabilimento del detto tribunale. Questo era composto d'un presidente a vita, e di giudici eletti in ogni biennio. Notevol cosa era che da ogni valle si prendeva uno di essi; talchè alternativamente sedea in quel collegio ora un magistrato natio di Catania, or di Messina, e via.

Questo Tribunale non si chiamò delle *appellazioni*, come il Sacro Regio Consiglio di Napoli, ma delle *revisioni;* dappoichè la Magna Curia, dalle cui sentenze si portava richiamo, giudicava inappellabilmente. Vi si recavano altresì per revisione le sentenze di molti tribunali di eccezione.

Non vogliamo omettere, che anche in Sicilia fu istituito il Sacro Regio Consiglio, ma non corrispose a quello di Napoli; perchè non fu un Tribunale su-

premo, ma un collegio ordinato a consiglio ed aiuto del Vicerè.

d) *Il tribunale del Patrimonio.* Questo Tribunale, come la Regia Camera della Sommaria in Napoli, ebbe, oltre l'amministrazione finanziaria, il contenzioso finanziario civile e penale.

e) *Giunta di Presidenti e consultori.* Le sue attribuzioni non erano dissimili da quelle della Real Camera di Santa Chiara; avea una specie di censura sopra tutti i tribunali del Regno, e decideva le quistioni di competenza; discuteva le cause di ricusa contro i presidenti, avvocati e procuratori fiscali; apponeva il regio *exequatur* ai brevi apostolici; ed infine aveva la revisione di molte cause, specialmente capitali, giudicate con particolare e straordinaria delegazione.

f) *Uditore generale.* Conosceva delle cause civili e criminali di tutta la gente di guerra, come pure delle milizie urbane, e degli Ufficiali delle Segreterie di Stato.

Non parliamo delle giurisdizioni eccezionali cioè del fòro baronale e dell'ecclesiastico, perchè avremmo a ripetere le cose dette.

La Sicilia non patì l'invasione delle armi francesi; epperò mantenne le proprie leggi. Avvenuta la ristorazione dei Borboni nelle provincie napoletane, l'Isola fu a queste unita sotto lo stesso reggimento.

Indarno i Siciliani reclamarono contro il decreto, che loro toglieva l'indipendenza; indarno chiesero il mantenimento della costituzione giurata; perchè si disse, che una stessa forma di governo dovea reggere Sicilia e Napoli; ed, invece di accomunare a questa la costituzione Sicula, si sottopose quella al potere assoluto. Così riunite le due Sicilie, ebbero la stessa legislazione, della quale ci è accaduto già di parlare.

Parte seconda.

Considerazioni generali

Come fu costituito il Regno d'Italia, si comprese la necessità di dotarlo di nuovi codici, che ne consolidassero l'unità, rendendo uguale dappertutto la condizione giuridica del cittadino. E, sebbene due nobilissime regioni, Venezia e Roma, fossero ancora in mano delle antiche Signorie; pure, non dubitandosi dell'avvenire, si consideravano, come se già ne facessero parte. Quindi, ponendosi mano alla grande opera della compilazione de' Codici, si aveano dinanzi il Codice Sardo, il Lombardo, quelli delle Due Sicilie, di Parma, di Modena, e le leggi Pontificie. La sola Toscana mancava di diversi codici.

Fondamento di tutte queste legislazioni era il diritto romano, chiamato diritto comune; ma modificato dalle consuetudini locali, per metterlo in armonia co' bisogni e con le condizioni de' popoli di ciascuna provincia.

Oltre a ciò, al tempo della pubblicazione del Codice Napoleone, era cominciata appena la rivoluzione economica, che in progresso di tempo prese tanta im-

portanza, da fermare tutta l'attenzione dei legislatori. È stato merito del Codice civile italiano trarre il meglio dalle mentovate legislazioni, e tener conto delle nuove esigenze della civiltà, come dei fatti economici, che hanno un continuo svolgimento. Volendo richiamare a sommi principii le innovazioni arrecate dal nostro Codice, diremo ch'esse sono: una più grande indipendenza nelle relazioni della famiglia, una più grande libertà nelle transazioni sociali, una più grande pubblicità degli aggravi della proprietà, non ammettendosi diritti reali, se non iscritti.

A questi codici fu fatto gran plauso, e la data del 1° gennaio 1866, quando entrò in esecuzione, resterà memorabile nella storia delle legislazioni di Europa.

Col Codice civile fu pubblicato pur quello di procedura civile, che non ebbe la stessa ventura; anzi fu segno ad aspre censure, ed in verità si risente troppo della fretta, che si ebbe nel compilarlo. Da parecchi anni fu proposto al Parlamento di riformarlo; ma indarno si attende ancora l'approvazione della legge.

Più tardi, nel 1882, fu pubblicato un nuovo Codice di commercio, ch'è stato giudicato, come uno dei migliori nel suo genere (1).

---

(1) Il sig. Massè, giudice competente, dà questo giudizio, dopo esaminato il disegno del detto Codice (Accademie des sciences, an. 1879, pag. 74.

La discussione ed approvazione del Codice penale, che ha costati tanti studì, e che ha affaticate tante commissioni, si manda da un anno all'altro, ed è sempre di là da venire.

E la stessa sorte corre la riforma dell'ordinamento giudiziario, sempre promessa e sempre trascurata, cospirando molti interessi a far rimanere le cose nello *stato quo*. Voglia Dio, che tanto indugio possa giovare alla maturità del lavoro!

E pieni di questa speranza, intendiamo dimostrare con osservazioni, dedotte dagli studii, che si contengono nella prima parte del nostro lavoro, come noi troviamo nel passato molti materiali acconci a costruire un ordinamento giudiziario, che risponda ai progressi della scienza ed alle esigenze della civiltà.

S'intende bene, che bisogna introdurre le modificazioni, ed aggiunte, che dimandano le nostre istituzioni politiche, delle quali deve vedersi il riflesso nelle giudiziarie.

§. I.

Concorso. — Ordinamento del tirocinio.

La necessità del concorso, come condizione per poter essere magistrato, ed entrare in altri importanti uffizj dello Stato, si avverte principalmente ne' governi costituzionali, dove non si ammette altra aristocrazia, che quella dell'ingegno e della virtù, in ossequio al gran principio dell'uguaglianza. Oltre a ciò, esso è il miglior modo per accertare l'idoneità di coloro, che debbono essere innalzati ai più nobili uffici. Solo nelle leggi delle Due Sicilie troviamo prescritta la necessità del concorso per aver l'adito in magistratura (1), ed erano materia del concorso non solo le diverse parti della legislazione, ma ancora la storia e filosofia del dritto.

Ci affrettiamo a soggiungere, che per essere ammesso nell'esercizio della magistratura non basta il solo concorso, se non è seguìto da un vero tirocinio o noviziato. Imperocchè molto ci corre tra la scienza

---

(1) Negli altri stati era sufficiente presentare la laurea di giurisprudenza, e la nomina si faceva o direttamente dal Principe, o sopra proposte dei collegi giudiziari.

del dritto e la sua pratica applicazione. E di vero bisogna acquistare l'attitudine a distrigare dal viluppo degli atti processuali il vero punto della quistione, ed adattarvi la corrispondente disposizione di legge; bisogna imparare lo stile delle sentenze, che dovrà essere l'esercitazione quotidiana; bisogna acquistare l'abito del lavoro e della pazienza, che impedisce i giudizî immaturi; e finalmente la severità de' costumi, proprî di un ordine così elevato. Ed il tirocinio non dev'essere di un anno, ma almeno di tre, e farsi successivamente presso i tribunali di prima istanza e di appello, assistendo non solo alle udienze, ma anche in camera di consiglio. L'esperienza, che si acquista con questa assistenza, compie gli studî scientifici, e fa più frutto di quel sapere, che soltanto si cerca nelle carte.

Vero ed efficace tirocinio era quello, che facevasi in Napoli e Sicilia, da coloro, che si trovavano nelle condizioni di legge. In Napoli fu istituito l'alunnato di giurisprudenza con decreto del 30 luglio 1823 a proposta del chiarissimo Ministro di giustizia, Marchese Tommasi; e con esso si prescrisse, che i giovani laureati, che avevano vinto la prova in un concorso, fossero ammessi fino al numero di trenta a lavorare sotto la direzione e dipendenza del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di giustizia, presso la Gran Corte Civile, la Gran Corte Criminale, ed il Tribunale Civile di Napoli. Gli alunni,

che dipendevano dal Pubblico Ministero della Corte di Cassazione, non solo preparavano il lavoro di udienza, ma raccoglievano per ordine di materie tutte le massime, che veniva stabilendo la stessa Corte. Gli alunni addetti presso le altre magistrature studiavano le cause in corso; apparecchiavano il lavoro al rispettivo loro capo; e di tal modo davano prova de' loro progressi nella pratica applicazione del dritto. Assistevano alle discussioni pubbliche, ma senza avere carattere ufficiale. L'alunnato durava tre anni, e quelli, che si erano più segnalati per servizi renduti, venivano nominati a posti di magistratura collegiale.

Questa istituzione fu estesa alla Sicilia con altro decreto del 24 giugno 1833, e dipoi, essendosene veduti gli utili risultamenti, si allargò così il numero degli alunni, come quello delle sedi, dove erano ammessi. Con decreto Luogotenenziale dell' 8 dicembre 1860 quest' istituto fu meglio ordinato.

L' unica obbiezione, che gli si può muovere, è che da quelli, che vi erano ammessi, bisognava documentare di avere una rendita, o un assegnamento di ducati trenta al mese (L. 127, 50) al fine di potersi mantenere; in quanto, che il loro servizio era gratuito.

E quindi coloro, che non si trovavano in istato di agiatezza, faceano una carriera più lunga e stentata, cioè quella di giudici di circondario, oggi pretori.

Nel Ducato di Modena, ed in altri Stati, chi era

laureato in legge, domandava al Ministro di giustizia di essere ricevuto, come alunno, a fare la pratica nelle cancellerie giudiziarie. Dopo un certo periodo di tempo, che durava a piacimento del Ministro suddetto, si avea la nomina di aggiunto cancelliere civile e criminale, e poi da questo ufficio si saliva a cariche di magistratura.

È facile il comprendere, che un tirocinio, fatto negli uffizii delle cancellerie, riusciva di poca utilità; perchè, invece di conoscere quale fosse l'andamento di questi uffici, bisognava acquistare ben altre cognizioni, avvezzarsi ad un magistero più alto, più difficile, com' è quello di giudicare.

Nè va esente da censura l'ordinamento introdotto nel Regno con la legge del 1865, che fa distinzione fra tirocinio per essere nominati pretori, e tirocinio per esser nominati aggiunti; il primo limitato ad un anno, il secondo a tre. E quello ch' è peggio, un tale tirocinio va fatto presso gli uffici di Procure Regie o Procure Generali, che, per regola, non più attendono alle cause civili, che sole presentano ampio campo alla meditazione del giovane.

Riassumendo, diciamo; bisogna stabilire un tirocinio serio, che sia triennale ed obbligatorio per tutti coloro, che intendono ottenere nomina in magistratura; e compiuto il triennio, bisogna richiedere un secondo esperimento, com' è prescritto dal vigente regolamento, da versare interamente sulla pratica giudiziale. Vinta

felicemente quest'altra prova, gli uditori sarebbero nominati giudici soprannumerarii con stipendio, ed il soprannumerato dovrebbe aver la durata anche di tre anni.

Riordinato siffattamente il tirocinio giudiziale, al certo costituirebbe un fecondo vivaio per rinsanguare la magistratura di elementi vigorosi, di giovani di eletto ingegno.

---

§. II.

È da preferirsi il Giudice unico al Collegio?

Se passiamo a rassegna le diverse leggi di ordinamento giudiziario, che imperavano negli Stati italiani, troviamo ch'era prevalente l'istituzione del Collegio; nel Piemonte si tenne come un progresso l'innovazione fatta con la legge del 1822, quando al giudice unico, il Prefetto, fu sostituito il Tribunale di prefettura.

Negli altri Stati il giudice unico, chiamato con diversi nomi, giusdicente, pretore, vicario, esercitava una giurisdizione molto limitata, così nel civile, come nel penale.

Solo nelle provincie meridionali il giudice di cir-

condario (pretore), mentre avea giurisdizione ristretta nelle contese civili, era investito di grande autorità ne' giudizii correzionali, e tale da poter infliggere fino a cinque anni di carcere. Esempio al certo non imitabile.

Ponendo da canto i precedenti legislativi, ripetiamo quello, che altra volta ci venne detto (1), cioè che sarebbe assai pericoloso per la giustizia e per la libertà la istituzione del giudice unico, di cui parecchi scrittori e in Francia ed in Italia sono caldi partigiani.

A maggior rincalzo del già detto, facciamo una supposizione, che per altro è molto lontana dalla realtà, massime per le condizioni presenti della magistratura, cioè che sia possibile trovare *tanti magistrati* di elevato ingegno, di ampia dottrina, quanti ne sarebbero necessari per far funzionare i molti tribunali a giudice unico.

Supponiamo ancora, che questi magistrati uniscano alle doti della mente pur quelle dell'animo, cioè somma integrità, indipendenza e coraggio civile, sicchè siano apparecchiati e pronti ad inimicarsi i potenti, ed a resistere alle minacce dei malvagi, e degli audaci pel trionfo della giustizia. Insomma vogliamo supporre, che il giudice unico, quest'ideale

(1) Si vegga la nostra monografia sulla riforma dell'ordinamento giudiziario.

dei novatori, raccolga in sè tutte le qualità di quel Scipione Emiliano, di cui si disse: *Vir togae dotibus ingeniique ac studiorum eminentissimus, qui nihil in vita, nisi laudandum aut fecit, aut dixit, aut sensit* (1).

Ciò nonostante crediamo, che gli atti e le sentenze di questo giudice unico non avrebbero ai nostri tempi il valore e l'autorità, che d'ordinario meritano i pronunziati di un collegio: non porterebbero negli animi dei litiganti la serena fiducia di essersi fatta stretta giustizia, non indurrebbero nella generalità de' cittadini la persuasione, ch'essi vivono all'ombra d'una giustizia, tenace del giusto, inflessibile nell'adempimento dei propri doveri.

E quale n'è la ragione? Questa; che la giustizia deve porgersi alle moltitudini, come l'opera di un ente impersonale, d'un corpo collettivo, non dell'individuo con i suoi difetti, con le sue idee preconcette, con le sue tendenze più o meno pericolose.

E a dichiarazione di quanto si è osservato valga un esempio, pur comune. Se in un giornale politico di grande autorità comparisce, in un momento di agitazione, un articolo di *fondo*, come si suol dire, a firma d'un sommo pubblicista, d'un novello Thiers, senza dubbio esso farebbe viva impressione, ma giammai tanta, quanta ne produrrebbe, se non portasse alcuna firma; perchè in tal caso sarebbe l'espres-

---

(1) Velleius Paterculus cap. I, n° 12.

sione non dell'individuo, ma dell'intero corpo de' compilatori, cioè del partito intero, di cui il giornale è l'organo ed il sostegno. Questo appunto accade de' pronunziati del potere giudiziario, che riescono più autorevoli, quando sono il portato di più intelligenze, raccolte a discutere intorno agli ardui problemi, che presenta l'amministrazione della giustizia. Or non basta che la giustizia si faccia, bisogna credere che si faccia, perchè *plus est in opinione, quam in veritate.*

§. III.

Divisione della giustizia civile dalla penale.

Non è da illudersi; il decadimento della magistratura è un fatto innegabile. E n'è causa precipua il difetto di scienza, che vuolsi attribuire, parte ai metodi universitari, e parte ai tempi mutati, poco propizi a' forti studii. Ed a questo difetto di scienza si aggiunge l'avvicendarsi di funzioni diverse, che un giudice deve compiere. Oggi egli siede nella Sezione civile, domani nella penale; ora è chia-

mato a fare atti d'istruzione, ed ora ad intervenire, come assessore d'una Corte d'Assise. Lo stesso va detto de' consiglieri, che dal civile passano al penale, e da questo a quello con continua vicenda. Bisogna mutar sistema; stabilire il principio della divisione del lavoro, ch'è tanto fecondo di eccellenti risultati nel campo delle scienze, delle arti e delle industrie. Bisogna che vi siano giurisdizioni, istituite a trattare unicamente cause civili o in prima o in seconda istanza, come del pari vi siano giurisdizioni distinte, stabilite a trattare unicamente cause penali. E però la giurisdizione civile dovrebbe commettersi ai conciliatori, a' pretori, ai tribunali civili, alle G. Corti civili, alla Corte di Cassazione.

La giurisdizione penale dovrebbe esercitarsi dai pretori, dalle Corti di giustizia penale, dalle Corti d'Assise, dalla Corte di Cassazione.

Nè si creda, che con questo sistema si verrebbe a richiamare in vita la vieta distinzione di *civilisti* e *di criminalisti*, a scindere così l'unità di legislazione, a spezzare il corpo sacro delle leggi; imperocchè non vi può essere valente civilista, che ignori il diritto penale, dal quale viene la sanzione ai diritti dichiarati dal codice civile, come non vi può esser valente penalista, a cui non sieno familiari le dottrine del giure civile. Vuolsi solo impedire la soverchia, continua promiscuità degli uffici: il rapido trapasso da una funzione ad un'altra del tutto diversa.

Questo disegno di ordinamento è tolto in gran parte dalla legge organica del 1817 per le provincie napoletane, di cui si è parlato, e che riuscì di tanto profitto all'amministrazione della giustizia, e di tanto decoro per la magistratura.

---

§. IV.

Riordinamento della giustizia civile.

L'istituzione del giudice conciliatore, già in vigore negli ex Stati delle Due Sicilie e di Modena, come si è osservato, ed introdotta nelle altre provincie del Regno con la legge del 1865, ha fatto sì buona prova, che vi ha chi propone di ampliarne la competenza, alla qual cosa non sappiamo acconsentire: sì perchè il conciliatore per lo più è un uomo sprovveduto di studî giuridici, e dotato di solo buon senso; sì perchè quella somma, che non dà pensiero all'agiato, ha un gran valore pel bisognoso.

Parimente è da mantenere l'istituzione del giudice unico con ristretta giurisdizione, sotto nome di pre-

tore; se non che, sull'esempio della legislazione lombarda, egli deve essere un giudice di tribunale in missione; la quale innovazione è stata proposta nel disegno di legge, presentato dall'onorevole Taiani. Di tal modo crescerà di credito e d'importanza questo magistrato, il cui potere si sente più vivo ed immediato dalle popolazioni, ed egli avrà maggiore indipendenza; sapendo bene che in capo ad un anno o due ritornerà al tribunale, cui appartiene, e non avrà a temere le ire di parte ed i rancori di potenti. Oltre a ciò nel tribunale il suo ingegno si ritemprerà, trattando cause di genere diverso, e d'importanza maggiore.

I tribunali civili debbono esser tribunali provinciali, com'erano nelle province napoletane, e siciliane, nel Lombardo Veneto, e per lo più nelle province romane. Essi dovrebbero esercitare anche la giurisdizione commerciale. Oggi moltissimi domandano la soppressione dei tribunali di commercio, che non esistevano nè nel Ducato di Parma, nè in Toscana, e che non hanno ragione di essere. Nè da quest'allargamento di giurisdizione è a temere un numero sì grande di cause, da ritardare l'azione della giustizia; perchè nelle provincie dove è maggiore la popolazione, e il numero delle cause, si potranno stabilire più sezioni.

I tribunali civili dovrebbero giudicare anche in grado di appello delle sentenze pronunziate dai pretori.

Le Gran Corti civili, stabilite in un certo numero, eserciterebbero giurisdizione sopra diverse province, accomunandosi quelle, che sono più vicine, e che hanno fra loro maggiore attinenza. Esse dovrebbero conoscere degli appelli contro le sentenze di tribunali civili, e delle cause di diretta cognizione, che oggi sono attribuite alle sezioni civili delle Corti d'appello.

---

§. V.

Riordinamento della giustizia penale.

Doppia è la funzione della giustizia penale: istruire e giudicare.

L'istruzione dei processi vuolsi interamente commettere ai pretori, come propria attribuzione; ed atteso la loro maggiore istruzione e coltura, dovendo essere giudici di tribunale in missione, non si avrà a temere inconveniente di sorta. Così la compilazione dei processi diverrà più sollecita, evitandosi quel continuo rimando, che oggidì si fa da' pretori all'istruttore, e viceversa; così si accorcerà la durata del segreto istruttorio, ch' è causa di affannosa incertezza.

L'istruttore procederà da sè solo, senza intervento

del pubblico ministero, la cui presenza contraddice a quel principio, che all'accusa non deve concedersi più di quello ch' è dato alla difesa. E quindi verrà meno la ragione, per cui si combatte il segreto istruttorio.

L'istruttore, lasciato a sè stesso, compiendo il suo ufficio secondo i dettami della sua coscienza, non cercherà altro, che la verità, sdegnando adoperare le antiche arti, *media eruendae veritatis*, per cui acquistarono triste celebrità gli scrivani, o mastrodatti.

E non vi sarà bisogno di mettere in ogni tribunale un giudice, che faccia le funzioni d'istruttore in capo, com' era in Napoli per l'organico del 1817; perchè il nuovo pretore non sarà che un giudice di tribunale in missione; non bisogna creare enti senza necessità.

Ultimate le istruzioni, il pretore ne farà l'invio al giudice competente.

Quanto ai delitti, che sono di sua competenza, potrebbe dichiarare, semprechè ne fosse il caso, il *non luogo a procedere*.

Ben s'intende, che l'istruzione non dovrebbe aver luogo per tutti i reati, e rimarebbero ferme le disposizioni circa la citazione diretta e direttissima.

E per l'addotta ragione, cioè per l'accresciuta autorità della giustizia pretoriale, viene giustificata l'altra innovazione, che si propone, cioè che ad essa sia attribuita la cognizione di tutti i reati punibili

con sei mesi di carcere, di confino, di esilio, e lire cinquecento di multa. Sono da eccettuare certi reati, che, sebbene punibili con tali pene, pure vogliono essere giudicati da un magistrato di maggiore autorità, e che offre garentie maggiori.

Posta questa moltiplicità di attribuzioni, di cui sarebbe rivestito il pretore, è agevole l'intendere, che egli ha bisogno della cooperazione di uno o più vicepretori, secondo l'importanza del mandamento. I quali vicepretori debbono essere stipendiati, e per lo più potrebbero essere adoperati a tal ufficio i giudici soprannumerarii, di cui si è parlato.

In ogni capoluogo di provincia dovrebbe istituirsi una Corte di giustizia penale, composta di due sezioni, l'una ch' avrebbe le funzioni di camera di consiglio e di sezione di accusa; l'altra, che avrebbe la giurisdizione correzionale di prima istanza per tutti i delitti sottratti alla competenza del pretore, e quella di seconda istanza per gli appelli interposti dalle sentenze di costoro.

Sommamente vizioso ed indugiatore è il sistema attuale, che riconosce una doppia istituzione, la Camera di consiglio e la Sezione di accusa. Oggi lo istruttore, compilato il processo, si presenta alla camera di consiglio, fa la relazione dei risultamenti ottenuti; e questa delibera sopra una relazione, tante volte guasta da preconcetti, dalla passione del lavoro.

Non meno viziato è l'ordinamento della Sezione

di accusa. Le corti di appello oggi constano di tre sezioni; l'una civile, l'altra correzionale, l'ultima di accusa: e ciascuna di queste sezioni stende la sua giurisdizione sopra parecchie provincie, e qualcheduna, come quella di Napoli, abbraccia sei provincie, oltre la Sezione di Potenza.

Questo ordinamento fu preso dalla legge organica francese del 1810, che fu fatta quando Napoleone, volendo accrescere la pompa del suo trono, lo circondò di corpi giudiziali, che, al vedere, somigliassero agli antichi parlamenti; ma che in effetti non avessero la stessa onnipotenza.

Or da questo sistema esagerato di accentramento, da questa riunione di più province sotto unica corte risulta, come conseguenza inevitabile, che sopra molte sezioni di accusa si rovescia una quantità sterminata di processi. Di qui l'accumularsi, e l'indugio dei processi negli uffici della Procura generale e della cancelleria; di qui lo sforzo febbrile, incomposto di far presto; di qui quelle sentenze di rinvio alle corti d'assise, che risentono della fretta, con cui sono scritte, che poggiano spesso sopra istruzioni, piene di lacune, d'inavvertenze, di contraddizioni, le quali si mostrano poi alla gran luce del dibattimento, e producono assoluzioni scandalose.

E così vien meno l'alta missione della sezione d'accusa, che consiste nel garentire l'ordine pubblico, curando la repressione dei reati; e nel tutelare la

libertà individuale e la presunzione d'innocenza, che accompagna il cittadino sino al giudizio.

Per conseguire questo duplice scopo non vi è mezzo migliore e più efficace, che il sistema di discentramento; mettere in ogni provincia del regno una sezione d'accusa, assistita da un procuratore generale, rappresentante del pubblico ministero, e delle ragioni della giustizia.

Questa sezione d'accusa, circoscritta a studiare i processi di una sola provincia, farebbe un lavoro pronto, esatto, coscienzioso; e se ne avvantaggerebbe la libertà individuale, accorciandosi il tempo della detenzione preventiva.

Il Guardasigilli Pessina espresse questo concetto nel discorso pronunziato alla Camera dei Deputati il 2 giugno 1885. Egli, dopo aver detto che il giudizio d'accusa dev'essere serio, solenne, per vedere diminuiti i verdetti negativi, si espresse così: *Io credo però, che il giudizio di accusa debba essere riordinato. E come lo riordineremo? Due proposizioni concretano questa mia idea. Il giudizio d'accusa non può esser fatto nei grandi centri presso le corti d'appello.*

La giustizia penale dev'esser fondata sulla base della circoscrizione delle provincie (1).

---

(1) Qui colgo il destro di dichiarare, che il disegno di ordinamento giudiziario, da me disteso per incarico e secondo la mente del

Di più con questo sistema si viene a sopprimere l'istituzione della Camera di Consiglio, ch' è una mera superfluità; ed i sui uffici si trasferiscono nella Sezione d'accusa. Essa provvederà su tutti gl' incidenti d' istruzione, sulle quistioni di confermazione e di revocazione di mandati di cattura; di provvisoria escarcerazione: insomma sopra quanto è contenuto nelle sezioni VIII e IX del capo V del libro I del Cod. di proc. penale.

E qui è uopo dichiarare, che la Sezione d'accusa potrebbe provvedere in proposito, prima che sia compiuto il processo, sopra relazione da mandarsi da ogni pretore immantinente, dopo la cattura, al Procuratore generale, il quale fra le 24 ore dovrebbe far deliberare la Sezione d'accusa sulla confermazione, o revocazione della cattura. Per ciò è utile tener

---

Guardasigilli Pessina, era fondato quasi interamente sopra i concetti, che andiamo esponendo in questa seconda parte. Il lavoro fu da me consegnato al signor Ministro assai prima, che venisse in discussione il bilancio del Ministero di giustizia, fatta nella tornata del 2 giugno 1885. E quindi, allorchè il Deputato Parenzo, in occasione della discussione suddetta, rimproverava all'illustre Pessina di non avere ancor fatti i dovuti studi intorno ad un argomento, così attinente al suo ministero, non si apponeva al vero. Il Ministro li avea ben fatti; ma forse per quella diffidenza, ch' è sì propria agli ingegni più grandi, non avea stimato di presentarlo al Parlamento, quasi non fosse giunto il momento opportuno. Intanto quel disegno di ordinamento avrebbe avuto il merito di essere di tipo italiano, e non già una copia di legge francese.

presenti gli art. 110 e 112 delle leggi penali delle Due Sicilie (1).

L'altra Sezione della Corte di giustizia penale provinciale avrebbe ad occuparsi dei giudizi per delitti dell'intera provincia, superiori alla competenza del pretore, o de' crimini, che, per circostanze attenuanti, venissero rinviati alla sua cognizione dalla Sezione d'accusa. Dovrebbe giudicare con quattro votanti; acciocchè il reo fruisca del beneficio della parità.

Non è da temere, che presso questa Corte si affolli un gran numero di cause; perchè i reati, che facilmente si rinnovano, sono i più lievi, attribuiti alla competenza dei pretori.

La stessa Sezione della Corte di giustizia penale conoscerebbe degli appelli delle sentenze dei pretori. Di leggieri s'intende, che nelle provincie, che contengono grande popolazione, il numero delle sezioni dovrebbe essere aumentato.

L'appello sarebbe mantenuto soltanto per le sen-

---

(1) Eccone il tenore: « Art. 110. Tra le ventiquattr' ore dalla esecuzione di un mandato di deposito per imputazione di misfatto, la Gran Corte criminale debbe esserne informata per mezzo del procuratore generale.

« Art. 112. Le parti non possono essere intese in udienza in questa discussione: potranno bensì presentare memorie scritte, senza che però la esibizione di queste memorie, o la loro mancanza possa in verun conto sospendere il giudizio della Gran Corte. »

tenze, date dal giudice unico, il pretore; ma non per quelle del giudice collegiale, quale sarebbe la Corte di giustizia penale.

Di quest'argomento trattammo in altro scritto, e non vogliamo ripeterci. Qui solo aggiungiamo, che in parecchie legislazioni, di cui abbiam discorso, come in Toscana, in Napoli in Roma ecc. non s'ammetteva appello dalle sentenze d'un tribunale o corte; sicchè questa non è un innovazione pericolosa, e senza esempi.

Il disegno di ordinamento, sopra delineato, migliorerebbe naturalmente la condizione del fòro d'ogni capoluogo di provincia; esso avrebbe una rilevante dote d'affari, di cui finora è stato privato, in conseguenza d'un sistema di eccessivo accentramento a profitto di venti cospicue città del nostro Regno, quante oggi sono le sedi di corti d'appello.

A compiere il quadro delle proposte riforme in materia penale, vogliamo notare, che i giudici assessori delle corti d'assise sarebbero presi da' giudici dei tribunali civili, e che all'ufficio di presidenti delle corti anzidette sarebbero prescelti anno per anno quei magistrati delle corti di giustizia penale, che hanno data prova di maggior abilità, e perizia nelle discipline penali. Così le corti di giustizia penale diventerebbero una specie di semenzaio per le funzioni di presidente di Corte d'assise, alle quali spesso mancano gli uomini adatti, e ciò con grande

detrimento della giustizia, e del decoro della magistratura.

§. VI.

Riordinamento del Pubblico Ministero.

Anche qui l'organico napoletano ci presenta un modello da imitare. In esso non si riscontra un doppio ordine di magistratura, l'una requirente, l'altra giudicante; ma un sol ordine, e si considera l'istituzione del pubblico ministero, come una missione, che si esercita, fino a quando il Governo è contento di colui, al quale l'ha affidato, o fin quando il magistrato, che n'è investito, non crede di rassegnarla per riprendere la sua indipendenza di magistrato, o per provvedere ai bisogni della sua salute, o della sua età.

Ed oggi, che il magistrato gode della prerogativa dell'inamovibilità, si otterrebbe un altro importante effetto; che la missione del pubblico ministero sarebbe amovibile, ma il magistrato, cui verrebbe data, sarebbe inamovibile: egli, deponendola, ritornerebbe al Collegio, che gli appartiene. Inoltre con questa

innovazione cesserebbe quella specie di antagonismo, che divide i due ordini di magistratura: cesserebbero le querele, che si muovono, quando chi fa parte dell'un ordine passa all'altro, quasichè fosse caso di usurpazione.

Un'altra innovazione, pur troppo desiderata, è il ritorno del pubblico ministero alle udienze civili dei tribunali e delle corti di merito.

Quando s'istituirono nel Regno le avvocature erariali, si fece, per non aggravare il bilancio, una riduzione nel personale del pubblico ministero; e si potè fare, dichiarandosi non necessario il costui intervento ne' giudizi civili, meno in pochissimi casi.

E, mentre in Italia si dava questo colpo al pubblico ministero, in Francia e nel Belgio si emanavano istruzioni, dirette ad inculcare il frequente intervento di questo magistrato nei giudizi suddetti, dicendosi meglio decise quelle cause, in cui esso dà il suo parere. Il De Falco, discutendosi questa legge nel Senato, fece sinistri vaticini sull'avvenire della suddetta magistratura, e si sono pur troppo avverati; sicchè ora si vuole, e si deve ritornare al passato.

Però ritornandoci, bisogna che il seggio sia tenuto da uomini capaci d'illustrarlo; che posseggano la scienza del giurista, e l'arte del pratico, e non da giovani novizii, mancanti di ogni pratica. Il quale intento sarebbe ben conseguito, se s'istituissero i tribunali civili e le G. Corti civili, come divisammo,

perchè alle udienze dovrebbero intervenire il Procuratore del Re ed il Procuratore Generale titolare, restringendosi il loro ufficio al lavoro di udienza, senza avere altri incarichi.

La gerarchia del pubblico ministero potrebbe esser questa. Presso le preture sarebbe rappresentato nei modi stabiliti dall' art. 132 della legge org. Innanzi ai tribunali civili lo rappresenterebbero i procuratori del Re; e innanzi alle G. Corti civili i procuratori generali; questi avrebbero de' sostituti nel solo caso, che ci fossero delle sezioni, e che il numero delle cause fosse ingente.

Presso le corti di giustizia penale sarebbe addetto un procuratore generale, che, oltre il lavoro d' udienza, avrebbe il carico d' invigilare sull'andamento delle istruzioni, d' indicare a' pretori le norme opportune per l'accertamento del vero; di richiedere la spedizione del mandato di cattura e la loro confermazione; insomma egli riunirebbe in sè tutti i poteri, che dalle vigenti leggi son dati ai procuratori del Re ed ai procuratori generali.

---

§. VII.

**I capi di ciascun collegio
debbono appartenere ad una magistratura superiore,
debbono esercitare una missione.**

Abbiamo detto, che i pretori debbon esser giudici di tribunali in missione, il qual concetto, annunciato in diversi scritti, è stato applaudito; perchè si è compreso, che di tal modo questo magistrato crescerebbe nella pubblica estimazione.

Or lo stesso principio è applicabile alla nomina dei capi di ciascun tribunale e collegio. Il presidente ed il procuratore del Re del tribunale debbono essere giudici della Corte di giustizia penale in missione; e similmente il presidente ed il procuratore generale della Corte di giustizia penale debbono esser consiglieri della G. Corte civile in missione, ed il procuratore generale e primo presidente delle G. Corti civili debbono esser consiglieri di Corte di cassazione in missione. Doppio è il vantaggio, che si otterrà: il primo, che si renderà più cospicuo il posto, per sè tanto importante; il secondo è, che se, chi è rivestito della missione, non risponderà alla fiducia in lui collocata, ovvero, se non potrà

continuare in essa per la condizione di sua salute, deporrà la missione, e ritornerà al posto primitivo, ch' egli occupava nel collegio superiore.

Secondo questo principio fu regolato l'organico napoletano, e i risultamenti, che ne ottenne, furono ottimi; ed oggi in parecchi tribunali, i più importanti, l'ufficio di presidente è tenuto da un consigliere di corte di appello, e quello di procuratore del Re da un sostituto procuratore generale.

---

§. VIII.

Corte di cassazione o Terza istanza?

Dall'esame fatto nella prima parte di questo lavoro risulta, che negli ex Stati variamente era ordinata la magistratura suprema.

Nel Piemonte, nelle Due Sicilie ed in Firenze vigeva il sistema puro di cassazione; nel Lombardo Veneto il sistema di terza istanza, combinato con quello di cassazione *pel titolo di nullità* e di *manifesta ingiustizia*. Nello Stato Pontificio uguale ordinamento, la Rota come tribunale di terza istanza, e la Segnatura, come tribunale di cassazione; nei Ducati di Parma e di Modena il tribunale supremo di

Revisione, che, riconosciuta ed affermata la violazione di legge, passava a giudicare del merito.

Noi, come abbiamo dichiarato in altro scritto, siamo seguaci del sistema puro di cassazione; e crediamo, che il tribunale di Terza istanza sia incompatibile con i moderni ordinamenti. Allorquando si era sotto l'impero del dritto storico, avente per base il dritto romano, e per svolgimento gli statuti locali, le consuetudini, l'autorità degli scrittori, gli esempii di cosa giudicata, era istituto proprio ed adatto la terza istanza. Mancando un dritto codicificato, e non essendovi legge precisa, non precetti testuali, era ben naturale supporre, che l'uniformità di due sentenze si tenesse in conto di un criterio, di una pruova di retta giustizia — *In duorum ore stet omne verbum.* Se non che, quando il dritto è codicificato, e si ha la fortuna di essere retti da una legislazione compiuta in tutte le sue parti, e l'ufficio di magistrato sta nell'applicarla esattamente e scrupolosamente; allora sorge il bisogno di altra garentia; non si cerca più la conformità di due sentenze, ma si vuole la certezza, che l'ultima sentenza, quella, cioè, che ha definito il merito, sia del tutto conforme alla legge. Or questo bisogno, generalmente sentito, dà origine all'istituto della Corte di cassazione, la quale mal si considera come un'istituzione arbitraria, che si possa impunemente abolire. Essa è un portato necessario, ed è in intima relazione col diritto codicificato. Pertanto

è manifesto, che la Terza istanza e la Corte di cassazione si riferiscono a due periodi diversi di civiltà; si passa da quella a questa; ma non all'inversa, e se ciò avvenisse, s' indietreggerebbe nel troppo vecchio.

Tutti i precedenti del nostro Parlamento sono in favore del sistema della cassazione. Nel 1861 il Ministro Cassinis interrogava una Commissione di magistrati e giureconsulti, ch'ebbe a relatore l'onorevole Astengo, intorno al riordinamento della magistratura suprema; e questa Commissione rispondeva in favore dell'unica Corte di cassazione.

Nell'anno stesso il Miglietti, spiegando i suoi concetti sulla magistratura suprema, propugnava con calore il partito dell'unica Corte di cassazione.

Il Pisanelli, discutendosi il bilancio del ministero di giustizia, nella tornata del 16 maggio 1864, rispondeva al deputato Boggio, che l'istituto della Terza istanza aveva fatto il suo tempo, e che non si poteva più ritornarlo in vita.

Con la legge del 2 aprile 1865, estendendosi a tutto il Regno l'ordinamento del 13 novembre 1859, si riconobbe in principio l'istituto dell'unica Corte di cassazione; perchè si disse nell'art. 255, che solo, in via provvisoria, si mantenevano le quattro Corti di cassazione sedenti in Napoli, Palermo, Torino e Firenze.

Con ordine del giorno del 21 febbraio 1865 la Camera dei Deputati invitò il Governo a dare ad una

speciale Commissione l'incarico di ricercare, quale fosse il migliore ordinamento di una magistratura suprema. Fu nominata la Commissione, detta dei Venticinque, la quale si pronunciò per l'unica Corte di cassazione, respingendo il sistema della Terza istanza.

La Commissione dei Quindici della Camera dei Deputati, esaminando il vasto disegno finanziario per l'anno 1866, osservava all'art. 3, relativo alla amministrazione della giustizia, che la pubblica opinione erasi dichiarata in pro dell'istituto della cassazione.

Con disegno di legge, presentato dall'onorevole ministro De Filippo il 18 aprile 1868, si ripropose il progetto dell'unica Corte di cassazione, conservandosi delle sezioni temporanee nelle sedi delle Corti di cassazione per giudicare dei ricorsi pendenti al tempo dell'esecuzione della legge.

Non dissimile disegno presentò il Ministro Raeli nella tornata del 18 marzo 1870 pel riordinamento della magistratura suprema.

Nel 25 marzo 1871 il Senato faceva un eccitamento al Governo in questi termini: — « Il Senato « invita il Ministero a presentare, non più tardi del « principio della prossima sessione parlamentare un « progetto di legge per l'istituzione d'una Corte « suprema di giustizia. » E di fatti il Ministro De Falco lo presentò nella tornata del 1° febbraio 1872,

che, dopo ampia discussione, venne approvato nella tornata del 21 maggio dell'anno suddetto; ma poscia, presentato alla Camera dei Deputati, giacque, e non si portò in discussione.

L'onorevole Ministro Vigliani, stimando che la opposizione al sistema di cassazione derivasse dalle lungherie, cui esso dà luogo, nel 15 aprile 1875, presentò un disegno, che si allontana da' precedenti, in quanto, che veniva a trasformare la Corte di cassazione in Corte suprema di revisione. Egli propose d'istituirsi un'unica Corte suprema di giustizia, che non si limitasse alla semplice censura; ma, che riconosciuta la violazione di legge, applicasse al fatto stabilito il principio di dritto manomesso, rinviando la causa ai giudici del merito soltanto per gli altri provvedimenti di giustizia, e per l'esecuzione delle sentenze.

Intanto con un altro disegno di legge, presentato dallo stesso Ministro Vigliani, si aggiunse una quinta, alle quattro corti di cassazione, già esistenti, avente sede in Roma, sotto il modesto titolo di Sezioni aggregate alla Corte di cassazione di Firenze; alle quali fu deferita, oltre l'ordinaria giurisdizione sopra le corti e tribunali, compresi nel proprio territorio, anche la cognizione di certe materie, attinenti all'ordine pubblico, alle tasse, ai tributi ecc.

I ministri, venuti di poi, lasciarono le cose, quanto all'istituto della cassazione, nello *statu quo*.

La Commissione, istituita dal Ministro Savelli con decreto del 12 novembre 1883 pcr formulare un nuovo disegno di ordinamento giudiziario, propose, fra le altre riforme, l'istituto della Terza istanza, combinato con quello della cassazione pel titolo di nullità di sentenza; ma soltanto per le cause civili, perciocchè per le penali si conservava l'istituto della cassazione.

In sostanza si propose l'ordinamento, ch' era stato in vigore nel Lombardo-Veneto.

Ritornato alla direzione del Ministero di giustizia l'onorevole Taiani, presentò alla Camera dei Deputati un progetto di legge, nel quale è trasfuso quello, che aveva disteso nel 1879, quando l'altra volta tenne il potere, ma che non ebbe il tempo di presentare all'uno dei due rami del Parlamento; ed in esso si propone l'istituto dell'unica Corte di cassazione.

Se non che la Commissione della Camera, al cui esame fu portato tal disegno, non volle ritenere il sistema puro ed esclusivo di cassazione; ma fece proprio quello, che la Commissione, istituita dal Ministro Savelli, avea compilato.

Sciolto il Parlamento, e, riconvocato dietro le nuove elezioni, l'onorevole Ministro Taiani ha ripresentato al Senato il disegno, testè indicato.

Da queste notizie è facile l'argomentare, che l'istituto della cassazione unica è stato il pensiero persi-

stente di tutti i Ministri e del Parlamento; e che il sistema della Terza istanza è venuto fuori, quasi di sorpresa, prima come parere della Commissione del 1883, e di poi, come contro-progetto della Commissione parlamentare. Non trovando noi ragioni efficaci per spiegare la prevalenza, ora data all'istituto della Terza istanza (1), siamo indotti a credere, che la Commissione suddetta abbia ciò fatto, nell'intento di non offendere gl'interessi di quelle illustri città, che rimarrebbero senza di una delle Corti di cassazione; di modo che si sia voluto, privandole d'una magistratura suprema, dar loro in compenso un'altra.

È questa una ragione efficace a giustificar tanta novità? Agli immensi sacrifici, che le città cospicue di Napoli, Torino, Firenze, Palermo hanno fatto sull'altare della patria comune, non potrebbero aggiungere anche quello di perdere la sede della Corte di cassazione?

Conveniamo, che il sistema di Cassazione abbia dei difetti propri, oltre a quelli, che procedono dall'opera di coloro, cui n'è commessa l'attuazione; conveniamo, che debba essere riordinato; e di quest'argomento trattammo largamente in altro scritto (2); ma dal riordinare all'abolire un istituto ci corre molto.

---

(1) Si vegga quanto scrivemmo nella nostra monografia « Intorno alla riforma dell'ordinamento giudiziario. »

(2) Vedi la monografia sopra citata.

E però, concludendo, facciamo voti, che il Senato, consentaneo a sè stesso, dia per la seconda volta causa vinta al sistema di Cassazione.

E qui facciam punto, e crediamo aver dimostrato come si possa formulare un ordinamento giudiziario, che soddisfaccia pienamente ai bisogni della giustizia, ed all'esigenze della civiltà, cavando il meglio, che si contiene nelle istituzioni giudiziarie degli Stati, ne' quali l'Italia era prima divisa.

In due cose non ci posson esse servire di esemplare; per costituire un buon sistema di giurìa, e per garentire l'indipendenza della magistratura; perchè a ciò si opponeva l'indole di quei governi sospettosi, e nemici d'ogni libertà. Crediamo però, che, dopo un quarto di secolo e più da che l'Italia si è costituita, sia tempo di provvedere a questa suprema necessità della magistratura, anche con legge speciale; dacchè s'incontra tanta difficoltà di far votare una intera legge di ordinamento giudiziario. I decreti Reali, con i quali taluni ministri hanno creduto di sovvenire in parte al bisogno, hanno avuta un'esistenza labile e fugace.

Ecco le nostre osservazioni, dedotte dalle notizie storiche; speriamo, che riescano di qualche utilità.

INDICE

PARTE SECONDA